



**WE CARE
THE WORLD
AROUND
YOU**

FACILITY MANAGEMENT CARE&CURE FOOD

Modello di organizzazione gestione e controllo

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Parte Speciale

Gestione Servizi Integrati S.r.l.

*Edizione approvata dall'Amministratore Unico
in data 3 aprile 2024*

PARTE SPECIALE I

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE

1.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 3
	1.1. Articoli richiamati dall'art. 24, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231	PAG. 3
	1.1.1 Art. 316 <i>bis</i> c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche	PAG. 3
	1.1.2 Art. 316 <i>ter</i> c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche	PAG. 3
	1.1.3 Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti	PAG. 3
	1.1.4 Art. 353 <i>bis</i> . Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	PAG. 4
	1.1.5 Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture	PAG. 5
	1.1.6 Art. 640 c.p. Truffa	PAG. 5
	1.1.7 Art. 640 <i>bis</i> c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	PAG. 6
	1.1.8 Art. 640 <i>ter</i> c.p. Frode informatica	PAG. 6
	1.2. Articoli richiamati dall'art. 25, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231	PAG. 7
	1.2.1 Art. 314, comma 1, c.p. Peculato	PAG. 7
	1.2.2 Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui	PAG. 7
	1.2.3 Art. 317 c.p. Concussione	PAG. 8
	1.2.4 Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	PAG. 8
	1.2.5 Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	PAG. 9
	1.2.6 Art. 319 <i>bis</i> c.p. Circostanze aggravanti	PAG. 9
	1.2.7 Art. 319 <i>ter</i> c.p. Corruzione in atti giudiziari	PAG. 9
	1.2.8 Art. 319 <i>quater</i> c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	PAG. 10
	1.2.9 Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	PAG. 10
	1.2.10 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	PAG. 10
	1.2.11 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	PAG. 11
	1.2.12 Art. 322 <i>bis</i> c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione e abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	PAG. 12
	1.2.13 Art. 323 Abuso di ufficio	PAG. 13
	1.2.14 Art. 346 <i>bis</i> c.p. Traffico di influenze illecite	PAG. 13
	1.2.15 Art. 323 <i>ter</i> c.p. Causa di non punibilità	PAG. 14
2.	I SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PAG. 15
3.	SANZIONI	PAG. 16
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 17
5.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 18

1. TIPOLOGIE DI REATI

1.1 ARTICOLI RICHIAMATI DALL'ART. 24 D. L.VO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1.1 Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Autore della condotta è chiunque sia beneficiario dell'erogazione descritta e non faccia parte del settore della pubblica amministrazione preposto all'erogazione o al controllo dei benefici oggetto di tutela.

Contributi e sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto; i finanziamenti e i mutui agevolati, invece, sono atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione di quanto percepito allo scopo. La condotta può consistere sia nella distrazione delle somme percepite per finalità diverse, sia nella non utilizzazione delle stesse.

1.1.2 Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro cinquemilacentosessantaquattro ad Euro venticinquemilaottocentovetidue. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Come si legge nell'*incipit* della norma, detta fattispecie criminosa si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis c.p.

Ne consegue che il reato sussiste qualora la condotta di utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non sia accompagnata da ulteriori modalità fraudolente dirette all'induzione in errore del soggetto passivo, tipiche del reato di cui all'art. 640 bis c.p.

È previsto un aggravamento di pena nel caso in cui il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso delle sue qualità o poteri.

1.1.3 Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 ad euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 ad euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

La fattispecie considerata, tutelando il regolare svolgimento delle gare pubbliche, mira a garantire la libertà di partecipazione alle medesime, nonché la libera concorrenza.

Il reato in esame è configurabile nell'ambito delle procedure pubbliche volte ad individuare il soggetto chiamato a divenire controparte contrattuale della Pubblica Amministrazione, quali il pubblico incanto e la licitazione privata per conto di Pubbliche Amministrazioni. In particolare, il primo metodo di ricerca consiste in un procedimento per asta pubblica, aperto ad ogni possibile concorrente avente i requisiti richiesti; il secondo metodo, invece, limita la gara solo a quei concorrenti che la Pubblica Amministrazione abbia preventivamente invitato, avendo reputato idonea la loro richiesta di partecipazione.

È un reato comune, in quanto chiunque può essere penalmente perseguito laddove impedisca o turbi la gara, ovvero ne allontani gli offerenti, mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

La condotta di impedimento si sostanzia nella mancata effettuazione della gara nei tempi previsti, o nella sua sospensione per un lasso di tempo apprezzabile, o allorché la gara, rimanendo deserta, non possa essere effettuata. Diversamente, il turbamento della gara rileva laddove il comportamento realizzi una modificazione delle condizioni dello svolgimento della medesima, a prescindere dalla compromissione del risultato finale. L'allontanamento degli offerenti, infine, si verifica quando un soggetto che abbia già fatto un'offerta, oppure si sia posto nelle condizioni per effettuarla, ne venga distolto o impedito alla partecipazione alla gara.

Trattandosi di un reato a forma vincolata, la condotta testé descritta deve, inoltre, esplicarsi con specifiche modalità. Nel dettaglio, l'impedimento, il turbamento o l'allontanamento degli offerenti deve essere commesso mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

L'ultimo comma della disposizione in esame prevede che il reato di turbata libertà degli incanti sia configurabile anche nell'ambito delle licitazioni private per conto di privati, purché siano dirette da un pubblico ufficiale o da una persona legalmente autorizzata.

1.1.4 Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 ad euro 1.032.

Il delitto in considerazione, analogamente al reato di cui all'art. 353 c.p., è posto a tutela del regolare funzionamento della gara pubblica di scelta del contraente, nonché della

libertà di partecipazione e della libera concorrenza. La *ratio* di tale fattispecie criminosa, tuttavia, è da individuare nella volontà di anticipare la tutela penale alle fasi iniziali del procedimento amministrativo, propedeutico all'individuazione dei contenuti del bando o di altro atto equipollente.

È un reato comune realizzabile da chiunque.

La condotta sanzionata consiste nel turbare, nel senso di sviare od alterare, il normale *iter* del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bandodi gara o di altro atto equipollente

Tale comportamento, per rilevare penalmente, deve essere posto in essere mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

L'elemento soggettivo richiesto consiste nel dolo specifico, ovvero nellacoscienza e volontà di alterare l'*iter* amministrativo, allo scopo di influenzare la scelta del contraente.

In virtù dell'espressa clausola di riserva, il reato in esame costituisce una fattispecie residuale, applicabile solo nelle ipotesi in cui il fatto non costituisca un reato più grave

1.1.5 Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articoloprecedente.

Il reato in esame tutela il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici.

È un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità. Ne consegue che soggetto attivo del reato può essere il fornitore, il subfornitore, il mediatore e il rappresentante.

Il presupposto del reato risiede nell'esistenza di un contratto di fornitura, inteso come ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi a prescindere dallo schema negoziale adottato.

La fattispecie criminosa si consuma nel momento in cui avviene la fraudolenta esecuzione del contratto, intesa come ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 c.c. A tal fine, sono rilevanti le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto, o disposto con legge, o con atto amministrativo.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri, né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

1.1.6 Art. 640 c.p. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro cinquantuno ad Euro milletrecentadue.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro trecentonove ad Euro millecinquecentoquarantanove:

1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo*

immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

La disposizione in esame è presa in considerazione con esclusivo riferimento all'ipotesi descritta al n. 1) del secondo comma, ovvero nel caso in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Sono artifici e raggiri tutti quei comportamenti che falsificano, simulano, dissimulano o comunque modificano la realtà, facendola apparire diversa da quella che effettivamente è; non è necessario assumano particolari forme, essendo sufficiente che provochino l'inganno della vittima.

Sussiste il reato quando il danno cagionato dall'attività fraudolenta posta in essere dall'agente ricade su di un ente pubblico. Ne deriva l'irrelevanza del fatto che il soggetto tratto in inganno sia persona non legata all'ente predetto da un rapporto organico.

1.1.7 Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Elemento specializzante della norma rispetto alla fattispecie anzi descritta è costituito dall'oggetto materiale della frode, consistente in "qualsiasi attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato di altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea". Con i termini "contributi e sovvenzioni" la norma fa riferimento alle erogazioni a fondo perduto, mentre con l'espressione "finanziamenti" intende cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati. I "mutui agevolati", infine, si differenziano dai "finanziamenti" per la maggior ampiezza dei termini di restituzione.

1.1.8 Art. 640 ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro cinquantuno ad Euro milletrecentadue.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro trecentonove ad Euro millecinquecentoquarantanove se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro seicento a Euro tremila se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento

all'età.

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della fattispecie di truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, soggetto passivo, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, mediante la sua manipolazione.

Le condotte fraudolente sono di tre tipologie:

1. alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ovvero modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione o di trasmissione dei dati;
2. intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema;
3. intervento sulle informazioni, ossia sulle correlazioni fra i dati contenuti in un elaboratore o in un sistema.

Questo reato è preso in considerazione dal d. l.vo n. 231/2001 esclusivamente se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Si rammenta, peraltro, che se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, lo stesso ricadrà sotto la sanzione pecuniaria di cui all'art. 25 *octies*.1, comma 1 lett. b), anche se commesso in danno di persona offesa diversa dallo Stato o da altro ente pubblico.

1.2 ARTICOLI RICHIAMATI DALL'ART. 25, D. L.VO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.2.1 Art. 314, comma 1, c.p. Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Il peculato è un reato plurioffensivo, in quanto posto a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione nonché del patrimonio di quest'ultima.

Si tratta di un reato proprio, giacché può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio. L'ente potrebbe rispondere del delitto in esame allorquando l'esponente aziendale, al fine di favorire l'ente medesimo, istighio aiuti concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui.

La condotta incriminata consiste nell'appropriarsi, ovvero nel comportarsi come se si fosse proprietari del bene che si possiede o detiene legittimamente. Presupposti di tale condotta sono, pertanto, il possesso o la disponibilità della cosa, l'altruità della stessa, nonché l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente.

1.2.2 Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il bene giuridico tutelato consiste nel legittimo affidamento dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della norma, in quanto reato proprio, valgono le medesime osservazioni fatte per il reato di peculato.

Il delitto si consuma allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, accetta indebitamente ovvero trattiene, per sé o per terzi, ciò che è stato consegnato per errore.

Presupposto della fattispecie consiste, pertanto, nella erronea convinzione da parte del terzo di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del soggetto attivo.

L'elemento psicologico è integrato dal dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

1.2.3 Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

I beni protetti da questa norma sono identificabili nell'imparzialità, nel decoro e nel buon andamento della pubblica amministrazione, che vengono vulnerati quando i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio si avvalgono della loro qualità o funzione per costringere o indurre i privati a dare o promettere loro denaro o altre utilità non dovute.

La sussistenza del reato è collegata all'obiettiva qualifica del soggetto agente, il quale deve rivestire la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

La condotta punita può essere scissa in quattro elementi strutturali:

1. la costrizione o l'induzione mediante l'abuso di qualità o poteri;
2. la coazione sul privato che ne deriva;
3. la promessa o dazione del concusso;
4. il nesso di causa tra l'abuso e la coazione e tra la coazione e la promessa o dazione.

La costrizione e l'induzione possono integrare l'art. 317 c.p. solo quando si concretizzano attraverso un abuso: questo, secondo la dottrina, non è solo una modalità di azione, ma lo strumento attraverso cui il soggetto passivo è indotto o costretto a soggiacere al pubblico ufficiale e a dare o promettere denaro o altra utilità. L'abuso della qualità consiste nella strumentalizzazione della qualifica rivestita, che implica la possibilità di esercizio di poteri della pubblica amministrazione, finalizzata alla costrizione od induzione del privato all'indebito. L'abuso dei poteri si concreta nella strumentalizzazione dei poteri dei quali il funzionario è investito ai fini indicati. Può consistere anche nel non esercizio del potere.

1.2.4 Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La fattispecie in esame è altresì denominata corruzione "impropria" e si realizza qualora il pubblico ufficiale riceva un compenso per il compimento di un'attività comunque dovuta.

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivesta anche la qualità di pubblico impiegato (anche presso la U.E. o presso enti internazionali). Ai sensi dell'art. 360 c.p., sussiste il reato anche qualora il pubblico funzionario abbia cessato le sue funzioni.

La corruzione consiste in un accordo tra un soggetto appartenente alla pubblica amministrazione ed un soggetto ad essa estraneo avente ad oggetto la corresponsione o la

promessa di una somma di denaro o di altra utilità non dovuta per l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale, delle funzioni o dei poteri tipici dei suoi doveri d'ufficio. I due soggetti, pertanto, agiscono sul medesimo piano. Il legislatore non distingue tra corruzione antecedente e susseguente, sicché vi è consumazione del reato a prescindere dalla circostanza che il pubblico agente abbia meramente accettato la promessa del denaro o di altra utilità, ovvero che sia intervenuta l'effettiva dazione dei medesimi, né tale ultima condotta importa un aggravamento di pena.

Oggetto dell'accordo è l'esercizio delle funzioni o dei poteri dell'ufficio, ovvero qualsiasi concreto esercizio dei poteri che rientri nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e che rappresenti l'esplorazione di poteri inerenti l'ufficio o il servizio compiuto.

1.2.5 Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

1.2.6 Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Il reato appena descritto è denominato altresì come corruzione "propria" ed essa si realizza qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di un'attività contraria ai doveri dell'ufficio.

Detta ipotesi di reato si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. per la contrarietà dell'azione concordata ai doveri d'ufficio del pubblico funzionario. Per omissione si intende il mancato compimento dell'atto richiesto; per ritardo, il compimento oltre i termini previsti.

1.2.7 Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

La norma in esame è volta a garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.

Questo reato ricorre nel momento in cui i fatti di corruzione siano stati realizzati per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Non occorre che lo scopo sia raggiunto, né che il corruttore sia una parte del processo.

Del reato di corruzione in atti giudiziari rispondono sia il corruttore che il pubblico ufficiale corrotto. La Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso di corruzione nell'ambito di un processo penale, la qualità di parte sia rivestita non solo l'imputato, ma anche dall'indagato.

1.2.8 Art. 319 *quater* c.p. Induzione a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno adare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

La fattispecie in esame è posta a presidio del regolare funzionamento dell'amministrazione, sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

La condotta incriminata consiste nel comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, mediante un'attività persuasiva, di suggestione, ovvero di pressione morale, determina taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altro vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale. Tale condotta è a forma vincolata, in quanto deve estrinsecarsi in un abuso della propria qualità o dei propri poteri.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Tale qualifica deve essere sussistente al momento del compimento del fatto di reato.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di indurre taluno a dare o promettere indebitamente, abusando dei propri poteri o delle proprie qualità.

Il comma 2 della disposizione in esame prevede, altresì, la punibilità del soggetto che, convinto dall'azione persuasiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, dia o prometta denaro o altra utilità.

1.2.9 Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Scopo di detta norma è quello di tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione nel momento in cui determinate attività di pubblico interesse vengono svolte da soggetti esterni alla stessa.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale *status* (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Secondo l'art. 358 c.p., infatti, *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”*

1.2.10 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319

bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Poiché la corruzione è un reato “a concorso necessario”, per la cui sussistenza è necessario che ci siano un corrotto ed un corruttore, questa norma stabilisce che il corruttore sia sanzionato con le medesime pene previste per il corrotto.

L'elemento caratteristico della corruzione è, infatti, la presenza di un accordo, avente ad oggetto uno scambio di prestazioni, al quale le parti partecipano in posizione paritaria, libere nelle proprie determinazioni, ciascuna per il conseguimento di un proprio privato interesse a discapito della pubblica amministrazione.

1.2.11 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

La disposizione intende proteggere il corretto funzionamento ed il prestigio della pubblica amministrazione.

In riferimento all'elemento oggettivo, con il termine “offrire” la norma intende la messa a disposizione immediata del bene. La locuzione “promessa”, invece, viene utilizzata nel senso di assunzione unilaterale di impegno ad eseguire una prestazione futura, con effetti vincolanti per il promittente.

L'offerta e la promessa, devono essere idonee alla realizzazione dello scopo perseguito dall'agente, ovvero tali da indurre il destinatario all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

L'idoneità dell'offerta o della promessa va poi valutata con un giudizio *ex ante*, che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario, della sua posizione economica, nonché della concreta probabilità che l'offerta o la promessa creino un turbamento psichico nel pubblico ufficiale.

1.2.12 Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5ter. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5quater. ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5quinq. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

L'articolo in oggetto ha esteso le disposizioni presenti negli articoli 314, 316, 317, 317 bis, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 c.p., ai soggetti in esso elencati.

1.2.13 Art. 323 Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, giacché il bene giuridico tutelato è sia il buon andamento della P.A. che il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della norma nell'ambito dei reati di cui al decreto n. 231, valgono, pertanto, le medesime osservazioni fatte per il reato di peculato.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento dell'effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé o ad altri o di un danno ingiusto ad altri. Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale in capo al soggetto agente o a terzi. Diversamente, con riferimento al danno ingiusto, esso può consistere in qualsiasi aggressione indebita nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

La condotta richiesta per il perfezionamento del reato è a forma vincolata, in quanto deve consistere, alternativamente:

- in una violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità;
- ovvero nella mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

Il reato richiede il dolo generico, che per richiesta intenzionalità, non è configurabile nella forma eventuale.

Stante, infine, la clausola di riserva, la fattispecie in esame si configura solo se il fatto non costituisce un reato più grave.

1.2.14 Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter nei reati di corruzione di cui agli articoli 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il reato tutela il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, in via anticipata rispetto alla tutela accordata agli stessi dalle norme relative alle altre fattispecie

corruttive.

Il traffico illecito di influenze può essere commesso da chiunque (reato comune), non essendo necessario che il reo possieda una particolare qualifica; la pena è però aumentata laddove il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Quanto all'elemento oggettivo, si punisce l'accordo pre-corruttivo tra committente e mediatore a mezzo del quale quest'ultimo si fa dare o promettere, per sé o per altri, una somma di denaro o altra utilità come prezzo per la sua attività di mediazione con un pubblico ufficiale, con il quale vanta, o assuma di vantare, una relazione preesistente.

Si punisce, altresì, il caso in cui il vantaggio economico dato o promesso dal committente venga utilizzato per remunerare direttamente il pubblico ufficiale, al fine di influenzarlo nell'esercizio delle funzioni o poteri tipici del suo ufficio.

È prevista un'aggravante nell'ipotesi in cui ad essere influenzata sia l'attività giudiziaria, nonché quando l'accordo miri ad ottenere dal pubblico ufficiale il compimento di un atto contrario ovvero l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

La pena è, invece, diminuita, quando il fatto risulti di particolare tenuità.

In ogni caso, committente e mediatore soggiacciono alla stessa pena, a norma del comma 2 dell'art. 46 *bis* c.p.

1.2.15 Art. 323 *ter* c.p. Causa di non punibilità

Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Per alcuni dei reati presupposto sopraelencati e, in particolare, per i delitti di cui agli artt. 318, 319, 319 *ter*, 320, 321 e 322 *bis* (limitatamente alle ipotesi di corruzione ed induzione indebita) c.p., la legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha introdotto una particolare causa di non punibilità, applicabile in presenza di una serie di requisiti.

Il comma 1 della norma in esame richiede, anzitutto, un ravvedimento volontario del reo: è necessario, invero, che quest'ultimo denunci la commissione del reato e che collabori attivamente con l'Autorità, fornendo indicazioni che risultino obiettivamente "utili e concrete" per il rinvenimento delle prove del reato e per l'individuazione dei correi.

La volontarietà della collaborazione è assicurata dai limiti temporali entro i quali il ravvedimento deve palesarsi: la denuncia del reato, infatti, deve necessariamente avvenire prima che il reo venga a conoscenza dello svolgimento di indagini nei propri confronti e, in ogni caso, non oltre quattro mesi dalla commissione del fatto.

Il collaborante, per godere della non punibilità, dovrà altresì ravvedersi materialmente: in particolare, a norma del comma 2 dell'art. 323 *ter*, sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità l'utilità percepita, oppure, laddove ciò risulti impossibile, dovrà restituire una

somma di denaro equivalente o fornire indicazioni utili e concrete per l'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'utilità medesima.

Anche i requisiti di cui al secondo comma dovranno essere soddisfatti entro i limiti temporali indicati dal comma 1.

La norma si chiude prevedendo due ipotesi in cui, pur in presenza dei predetti requisiti, è esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità: sono, pertanto, egualmente punibili, da una parte, i soggetti che abbiano commesso il fatto e poi lo abbiano immediatamente denunciato al solo fine di godere della causa di non punibilità, e dall'altra, gli agenti che abbiano agito in violazione della norma sulle operazioni sotto copertura.

2. I SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Al fine di consentire ai destinatari del modello una migliore comprensione dell'ambito di applicazione delle norme di comportamento alle quali è loro richiesto di attenersi, si rende opportuno indicare di seguito i criteri generali per la definizione di pubblica amministrazione, pubblico ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono *"tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici"*.

Ai sensi dell'art. 357, comma primo, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- a) poteri deliberativi;
- b) poteri autoritativi;
- c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una *"pubblica funzione amministrativa"*. Si ricorda, inoltre, che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche, sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche, tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

La definizione dei “soggetti incaricati di un pubblico servizio” è offerta dall’art. 358 c.p., il quale prevede che: *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico; tuttavia, il servizio si caratterizza per l’assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine”, né la “prestazione di opera meramente materiale”.

3. SANZIONI

L’art. 24 del d. l.vo n. 231/2001, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316 *bis*, 316 *ter*, 353, 353 *bis*, 356, 640 comma 2, n. 1, 640 *bis* e dell’art. 640 *terc*.p., se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, stabilisce l’applicazione all’ente di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

La norma prevede, altresì, sanzioni interdittive, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’art. 25 del d. l.vo n. 231/2001, prevede l’applicazione all’ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 *bis* c.p., la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 319, 319 *ter*, comma 1, 322, commi 2 e 4, c.p., la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
- in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell’art. 319 *bis* c.p., quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 *ter*, comma 2, 319 *quater* e 321 c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui sopra si applicano all’ente anche quando tali reati sono stati commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o da taluno dei soggetti indicati nell’art. 322 *bis* c.p.

Le sanzioni interdittive applicate sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale

- revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 317, 319, ivi compreso il reato aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis*, 319 *ter*, commi 1 e 2, 319 *quater*, 321 e 322, commi 2 e 4, c.p., tali sanzioni interdittive si applicano, per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) (soggetti apicali), ovvero per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) (soggetti subordinati).

Ai sensi dell'art. 25, comma 5 *bis*, se, prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata inferiore stabilita dall'articolo 13, comma 2.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente modello che, per conto o nell'interesse dell'ente, intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

In via generale, nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'ente deve agire nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio ai principi deontologici aziendali di cui al presente modello ed al Codice Etico, intrattenendo rapporti ispirati ai principi di correttezza e trasparenza.

Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di osservare i seguenti principi generali:

- garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività aziendale, specie per quanto attiene ai rapporti tra GSI e la pubblica amministrazione;
- ispirare la gestione dei contatti e dei rapporti con la pubblica amministrazione a principi di massima correttezza e trasparenza;
- consentire la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione esclusivamente alla funzione aziendale competente o dalle persone specificatamente delegate a questo scopo;
- ispirare la gestione dei rapporti con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio a criteri di correttezza e trasparenza, in modo da garantire il buon andamento della funzione o del servizio e, quindi, l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- nei rapporti con lo Stato e con gli altri enti pubblici, o comunque incaricati di pubblici servizi, impegnarsi a fornire documentazione, dichiarazioni, certificazioni e informazioni corrette;
- proibire qualunque comportamento che possa dare luogo a forme di corruzione, ed impegnarsi ad agire, nel caso di partecipazione a gare o trattative con enti pubblici, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Ai destinatari del presente modello, inoltre, è fatto obbligo di osservare i seguenti divieti:

- divieto di offrire denaro od omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione, salvo che si tratti di omaggi di modico valore ed in occasione di

- festività. In particolare, è fatto divieto di offrire omaggi a funzionari o loro familiari che possano compromettere l'imparzialità della pubblica amministrazione ed influenzare il giudizio e/o determinare un indebito vantaggio all'ente;
- divieto di effettuare prestazioni o pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti delle autorità pubbliche di vigilanza, nonché ad esponenti dell'autorità giudiziaria (civile, penale, amministrativa) o di qualsiasi altra pubblica amministrazione o autorità; in particolare è vietata ogni forma di elargizione di denaro che non trovi adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con la pubblica amministrazione;
 - divieto di corrispondere a chiunque, a qualsiasi titolo, somme di denaro o dare beni o altre utilità finalizzati ad influenzare i rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza o l'autorità giudiziaria (civile, penale o amministrativa) o con qualsiasi altra pubblica amministrazione o autorità;
 - divieto di mantenere una condotta ingannevole o ricorrere a forme di pressione sul pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni della pubblica amministrazione. In particolare, è fatto divieto di presentare documentazioni o dati falsi o alterati, ovvero omettere informazioni dovute, al fine di indurre in errore la pubblica amministrazione, orientando così le decisioni della stessa a favore della Società;
 - divieto di favorire, nelle assunzioni, personale che non sia in possesso dei necessari requisiti di professionalità, al fine di soddisfare interessi di esponenti della pubblica amministrazione e conseguentemente di influenzare l'indipendenza di giudizio e le conclusioni di pubbliche amministrazioni, o di assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
 - divieto di aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni di altra natura, provenienti da esponenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di pubbliche amministrazioni, poste quale contropartita per prestazioni rese nell'ambito della pubblica funzione svolta;
 - divieto di distogliere o impedire la partecipazione alla gara ad altri offerenti, mediante violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o qualsiasi altro mezzo fraudolento.

5. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Come anticipato, la società GSI ha adottato dei Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione realizzati secondo le indicazioni della Norma UNI EN ISO37001:2016.

Le misure individuate nell'ambito dei sistemi di gestione in parola andranno pertanto affiancate ai protocolli di prevenzione di seguito elencati ed adottati all'esito della mappatura delle aree a rischio commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

AREE A RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo	- Predisposizione documentazione necessaria; - Invio/deposito dell'istanza.	• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322bis, c.p.); • Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.);	▪ Specifiche previsionali nel sistema aziendale di programmazione e di controllo; ▪ Attività di controllo gerarchico (incluso eventuale sistema di deleghe);

(licenza, autorizzazione, concessione, etc.) di interesse aziendale.		- Traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.); - Induzione adare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i>).	- Individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione; - Svolgimento, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di attività reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla stessa P.A.; - Predisposizione delle modalità di raccolta, verifica ed approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti.
Attività aziendali che prevedano l'accesso ai sistemi informativi gestiti dalla P.A.	- Partecipazione a procedure di gare che prevedono una gestione informatica; - Presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione; - Modifica in via informatica di dati già trasmessi alla P.A.	Frode informatica (art. 640 <i>ter</i> c.p.).	- Sistema di controlli interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della P.A., preveda: - un adeguato riscontro delle <i>password</i> di abilitazione per - l'accesso ai sistemi informativi della P.A. possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali; - la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, delle misure di sicurezza adottate dalla società; - il rispetto della normativa sulla <i>privacy</i>.
Richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici.	- Invio/deposito della richiesta di finanziamento; - Utilizzo delle erogazioni percepite.	- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 <i>bis</i>, c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.); - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 <i>ter</i> c.p.);	- Segregazione delle funzioni durante tutte le fasi del processo; - Individuazione del soggetto responsabile dei rapporti con la pubblica amministrazione; - Attribuzione di responsabilità per ogni singola fase del processo; - Archiviazione di ogni comunicazione scritta intercorrente tra i soggetti

		• Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); • Malversazione a danno dello Stato (art. 316 <i>bis</i> c.p.); • Traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.); • Peculato (art. 314 c.p.); • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); • Induzione adare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i>).	individuati e la pubblica amministrazione; ▪ Ricorso a canali istituzionali con prevalente uso dello scritto nei rapporti con la P.A.; ▪ Verifiche della documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza, veridicità dei dati comunicati alla P.A.; ▪ Verifiche incrociate sulla coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione della iniziativa dichiarata, nel caso in cui le stesse siano distinte; ▪ Monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo <i>reporting</i> alla P.A., con evidenze gestione delle eventuali anomalie. ▪ Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati. ▪ Flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza.
Partecipazione a gare ad evidenza pubblica	- Predisposizione della documentazione per la partecipazione; - Rapporti con la Pubblica Amministrazione; - Rapporti con gli altri concorrenti.	• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 <i>bis</i>, c.p.); • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.); • Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); • Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 <i>ter</i> c.p.); • Concussione (art. 317 c.p.); • Traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.); • Peculato (art. 314 c.p.);	▪ Definizione di modalità e criteri per la selezione delle procedure competitive alle quali partecipare; ▪ Individuazione di un soggetto a cui sia affidato il compito di predisporre la documentazione; ▪ Predisposizione di controlli della documentazione allegata alla domanda di partecipazione; ▪ Esclusione di contatti con i partecipanti all'agora; ▪ Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse; ▪ Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali, distinte da quella commerciale,

		• Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.); • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); • Induzione adare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i>); • Turbata libertà degli incanti (art.353); • Turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353 <i>bis</i>).	sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione deiservizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.
Esecuzione di incarichi o servizi conferiti dalla pubblica amministrazione, ovvero esecuzione di contratti di fornitura a favore della pubblica amministrazione.	- Progettazione e pianificazione del servizio; - Esecuzione del servizio / contratto.	• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 <i>bis</i>, c.p.); • Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); • Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.); • Peculato (art.314 c.p.); • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.); • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); • Induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 <i>quater</i>).	▪ Segregazione delle funzioni durante tutto il processo; ▪ Attribuzione di responsabilità per ogni singola fase in cui si articola il servizio; ▪ Archiviazione di ogni comunicazione scritta intercorrente tra i soggetti individuati e la pubblica amministrazione; ▪ Definizione di modalità e criteri per la individuazione ed attuazione delle politiche commerciali; ▪ Definizione di modalità e criteri per la determinazione del prezzo e verifica circa congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto, del contratto e delle quantità; ▪ Predisposizione di procedure di controllo standardizzate in relazione alla natura ed alla tipologia dei diversi contratti, finalizzate all'osservanza dei principi etici adottati dalla società, con richieste di giustificazione da ottenere in caso di eventuali scostamenti; ▪ Definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi; ▪ Verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'operazione di vendita rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita; ▪ Controlli dei collaboratori esterni (ad esempio, agenti)

			e della congruità delle provvigioni corrisposte rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento.
Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (R.T.I., A.T.I., <i>joint venture</i> , consorzi, etc.).		• Corruzione(artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 <i>bis</i>, c.p.); • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.); • Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); • Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 <i>ter</i> c.p.); • Concussione(art. 317 c.p.); • Traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.); • Peculato (art.314 c.p.); • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.); • Abuso di ufficio (art.323 c.p.); • Induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 <i>quater</i>).	▪ Evitare la propagazione di responsabilità agli enticche abbiano realizzato forme di associazione con altri <i>partner</i> commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di quest'ultimi, mediante: - la conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali <i>partner</i>; - la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto n. 231, anche in all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; - l'acquisizione dai <i>partner</i> di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché sui flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale; ovvero attestazioni periodiche da parte degli stessi sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun <i>partner</i> dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto n. 231); - l'eventuale definizione di specifiche clausole

			contrattuali di <i>audit</i> (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese, che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati; - l'eventuale adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e <i>partner</i>, che contengano regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di <i>business</i> (es. <i>joint venture</i>, ATI, RTI, consorzi, etc.).
Ispezioni e verifiche.	Partecipazione e gestione delle verifiche, delle perquisizioni e dei controlli.	• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 <i>bis</i>, c.p.); • Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); • Peculato (art. 314 c.p.); • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); • Induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 <i>quater</i>).	▪ Obbligo di fornire la piena collaborazione alle pubbliche autorità; ▪ Individuazione disoggetti aziendali preventivamente incaricati di rappresentare l'azienda e di gestire le verifiche ispettive; ▪ Documentazione dell'attività svolta; ▪ Archiviazione e conservazione dei verbali d'ispezione elaborati dalle autorità.
Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio	Rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di <i>lobbying</i> /mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.	• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 <i>bis</i>, c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.); • Concussione (art. 317 c.p.); • Traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.); • Induzione a dare o	▪ Effettuare attività di <i>due diligence</i> preventiva e periodica su banche dati e/o fonti aperte al fine di evidenziare ▪ l'esistenza o ▪ l'insorgere di "<i>redflag</i>" a carico del terzo incaricato; ▪ Inserire, nei relativi contratti, specifiche previsioni volte ad assicurare il rispetto, da

		promettere denaro o altrautilità (art. 319 <i>quater</i>); • Turbata libertà degli incanti (art.353); • Turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353 <i>bis</i>).	parte dei terzi, di principi di controllo/regole etiche e di condotta nelle relazioni con i pubblici ufficiali/incaricati dipubblico servizio; ▪ Fissare parametri perla definizione dell'ammontare del compenso, che tengano in adeguatoconto l'impegno stimabile ai fini dell'esecuzione delle attività; ▪ Prevedere l'approvazione dell'operazione/inizia-tiva da parte di adeguati livelli autorizzativi; ▪ Prevedere la verifica dell'attività; ▪ Adottare strumenti normativi che prevedano, in caso di esistenza di relazioni privilegiate/confitto di interesse tra il rappresentante della società e la terza parte, l'obbligo di segnalare tali circostanze, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto, delegandola ad altro soggetto/unità; ▪ Garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni.
--	--	--	--

PARTE SPECIALE II

REATI INFORMATICI

INDICE

1.	CONSIDERAZIONI	PAG. 27
2.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 27
	2.1. Art. 615 <i>ter</i> c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	PAG. 27
	2.2. Art. 615 <i>quater</i> c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e di altri mezzi atti all'accesso a sistemi di accesso a sistemi informatici o telematici	PAG. 28
	2.3. Art. 615 <i>quinqies</i> c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	PAG. 29
	2.4. Art. 617 <i>quater</i> c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	PAG. 29
	2.5. Art. 617 <i>quinqies</i> c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	PAG. 30
	2.6. Art. 635 <i>bis</i> c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	PAG. 30
	2.7. Art. 635 <i>ter</i> c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	PAG. 31
	2.8. Art. 635 <i>quater</i> c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	PAG. 31
	2.9. Art. 635 <i>quinqies</i> c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	PAG. 32
	2.10. Art. 640 <i>quinqies</i> c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	PAG. 32
	2.11. Art. 491 <i>bis</i> c.p. Documenti informatici	PAG. 32
3.	SANZIONI	PAG. 33
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 33
5.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 35

1. CONSIDERAZIONI

L'articolo 24 *bis* del decreto 231 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare la fattispecie penalmente rilevante.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del *business* di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti, ma anche fattispecie nuove, tipiche del cd. *mondo virtuale*.

A ciò si aggiunga l'ingresso massivo di dispositivi mobili (es. *tablet* e *smartphone*), l'utilizzo di *server* di *cloud computing* (per esempio servizi di memorizzazione e archiviazione dei dati distribuiti su reti e *server* remoti) che:

- moltiplicano le opportunità di realizzazione di un reato informatico;
- introducono criticità in relazione al loro utilizzo aziendale, in virtù dei ridotti interventi del legislatore italiano e, soprattutto, della carenza di convenzioni internazionali che si renderebbero ancor più necessarie in virtù della globalità del fenomeno;
- determinano la necessità per le imprese di adeguarsi rapidamente al fine di disciplinare correttamente la gestione di tali fenomeni.

Quanto ai soggetti maggiormente spostati a tale fattispecie di reato, tale fenomeno può potenzialmente coinvolgere qualsiasi ente che utilizzi in maniera rilevante gli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività. E' chiaro, tuttavia, che tale categoria di reato risulta di più probabile accadimento in quei settori attivi nell'erogazione di servizi legati all'*Information Technology* (es. gestione delle infrastrutture di rete, sistemi di *e-commerce*, etc.) ovvero in cui tali servizi costituiscono un valore aggiunto per il cliente (es. soluzioni di *e-commerce*, gestione di pagamenti *on line*, etc.).

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, *marketing*, area R&S, area ICT, area acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda.

2. TIPOLOGIE DI REATI

2.1 ART. 615 *TER* C.P. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il reato tende a tutelare la riservatezza dei dati conservati nei sistemi informatici.

Sistema informatico è quel particolare complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche. Queste ultime sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione di dati effettuata mediante un'attività di codificazione e di decodificazione. I dati sono rappresentazioni di un fatto effettuate attraverso simboli, in combinazioni diverse. L'elaborazione dei dati, organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente genera, infine, informazioni.

Viene, invece, denominato telematico il sistema mediante il quale più elaboratori sono collegati tra loro a distanza per il tramite di sistemi di telecomunicazione. Rientrano nella definizione di sistemi informatici anche le apparecchiature che forniscono beni o servizi, purché gestite da un elaboratore, che legge, elabora e modificali informazioni.

Misure di sicurezza, infine, sono tutte le misure di protezione che devono essere superate per avere accesso al sistema (chiavi logiche, quali codici alfanumerici, ofisiche).

L'introduzione abusiva nel sistema informatico si realizza mediante l'accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi per accesso quello "logico" e cioè l'inizio di un colloquio con il *software* della macchina. Mediante la punizione di colui che si mantiene in un sistema informatico contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, il legislatore ha inteso invece colpire i casi in cui l'introduzione avviene lecitamente, ma la permanenza diviene illecita per il superamento di limiti posti all'originario accesso lecito.

2.2 ART. 615 QUATER C.P. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 Euro a 10.329 Euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617 quater.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo, consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

2.3 ART. 615 QUINQUES C.P. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPEERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a 10.329 Euro.

Tale fattispecie sanziona la diffusione dei cd. virus informatici, *worms* o "bombe logiche", ossia di programmi che, diffusi nei *computer*, danneggiano irrimediabilmente i programmi in esso esistenti, i dati immagazzinati ed i sistemi operativi degli elaboratori.

2.4 ART. 617 QUATER C.P. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

La norma in esame tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia, o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto, è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale, ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche).

Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti, la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

2.5 ART. 617 QUINQUIES C.P. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave, o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater.

La fattispecie contemplata dalla norma in esame è integrata, dal punto di vista della condotta, da una serie di azioni che prescindono dall'effettivo utilizzo delle apparecchiature. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, posto che dette azioni rendono probabile la commissione del reato di intercettazione.

Per la sussistenza del reato in parola, tuttavia, è opportuno accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, saranno configurabili nei confronti del soggetto agente, qualora ne ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

2.6 ART. 635 BIS C.P. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

La norma in esame è stata oggetto di correttivi ad opera della legge di ratifica della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001.

Quanto al profilo oggettivo, la fattispecie concerne condotte realizzate su informazioni, dati e programmi informatici.

Per programma informatico s'intende un insieme di informazioni funzionalmente correlate che vengono caricate nella memoria di un *computer* ed eseguite per gli scopi più diversi.

Sono, invece, secondo la definizione fornita dalla Convenzione di Budapest, dati informatici “*qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione*”.

Le informazioni, infine, consistono in un insieme di dati, organizzati secondo una logica tale da permettere all'utente della macchina di comprenderne meglio il significato.

Quanto al profilo soggettivo, si è in presenza di dolo generico, perché deve sussistere la coscienza e la volontà del fatto materiale, unitamente alla consapevolezza dell'altruità dei dati, programmi ed informazioni, a prescindere dalle finalità perseguite dal reo nel mettere in atto la condotta lesiva.

2.7 ART. 635 TER C.P. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

Ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

2.8 ART. 635 QUATER C.P. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il reato è integrato nei casi di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente, come nel caso in cui sia inserito nel sistema un *virus*.

In riferimento all'oggetto materiale, per sistema telematico si deve intendere un sistema di comunicazione di informazioni gestito con tecnologie informatiche. Per sistema informatico s'intende, secondo la ratificata Convenzione di Budapest del 2008, “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati”.

2.9 ART. 635 *QUINQUIES* C.P. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal reato che precede, quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità. Ai fini della sussistenza del reato, pertanto, è indipendente che il sistema sia di proprietà privata o pubblica.

2.10 ART. 640 *QUINQUIES* C.P. FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da cinquantuno a milletrecentadue Euro.

Secondo la definizione fornita dal d. l.vo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), per "certificatore" s'intende colui che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi a queste ultime; per "firma elettronica" l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati tramite connessione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo d'identificazione informatica; per "certificato qualificato", il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori rispondenti a determinati requisiti contenuti nell'allegato II della stessa direttiva.

2.11 ART. 491 *B/S* C.P. DOCUMENTI INFORMATICI

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

La disposizione in esame ha la funzione di estendere l'ambito di punibilità dei reati di cui al capo III, Titolo VII, Libro II, c.p., concernente le falsità in atti pubblici, anche ai casi in cui l'oggetto materiale della condotta sia costituito da un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. I reati richiamati dalla norma in esame risultano, pertanto, essere i seguenti:

- Articolo 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- Articolo 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni autorizzazioni amministrative);
- Articolo 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);

- ↪ Articolo 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- ↪ Articolo 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale incertificati o in autorizzazioni amministrative);
- ↪ Articolo 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);
- ↪ Articolo 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);
- ↪ Articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- ↪ Articolo 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni);
- ↪ Articolo 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
- ↪ Articolo 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
- ↪ Articolo 489 c.p. (Uso di atto falso);
- ↪ Articolo 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri);
- ↪ Articolo 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti);
- ↪ Articolo 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico).

3. SANZIONI

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione di reati informatici è necessario operare una distinzione.

In caso di condanna per i reati di cui all'art. 640 *quinquies* c.p. si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrarre con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi di condanna per i restanti reati informatici, le sanzioni pecuniarie sono comprese tra 100 e 500 quote e si applicano le seguenti sanzioni interdittive:

- sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- interdizione dall'esercizio dell'attività (limitatamente ai reati di cui agli artt. 615 *ter*, 617 *quater* e *quinquies*, 635 *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* c.p.).

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i destinatari del modello che, a qualunque titolo, siano designati o incaricati alla gestione e manutenzione del server, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione.

All'osservazione dei seguenti principi sono tenuti, altresì, tutti coloro a cui siano assegnate *password* e/o chiavi di accesso al sistema informativo aziendale, nonché coloro ai quali sia consentito un accesso, anche momentaneo, al sistema.

In via generale, ai destinatari è fatto obbligo di osservare i seguenti principi;

- operare nel rispetto delle leggi nazionali ed internazionali;
- osservare le regole della presente parte speciale e delle procedure aziendali;
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi le apparecchiature informatiche affidate dalla società

senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi;

- informare tempestivamente gli uffici amministrativi della società in caso di smarrimento o furto di apparecchiature informatiche;
- evitare di trasferire all'esterno dell'azienda e/o trasmettere *files*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio *personal computer*,
- oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone;
- evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, salvo espressa autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi;
- utilizzare la connessione ad Internet esclusivamente per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni affidate dalla società;
- rispettare le procedure e gli *standard* previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature dell'azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la
- protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'azienda;
- attenersi a quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:

- porre in essere qualsivoglia condotta che possa compromettere la riservatezza ed integrità dei dati aziendali;
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- comunicare a terzi i codici identificativi assegnati, in modo che possano accedere abusivamente al sistema e acquisire i dati aziendali;
- installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale

- preposta alla gestione della sicurezza aziendale;
- utilizzare connessioni alternative a quelle fornite dalla società durante l'espletamento dell'attività lavorativa.

5. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti aree a rischio commissione dei reati, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
○ Utilizzo dei sistemi telematici; ○ Accesso ai sistemi telematici altrui.	- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati; - Gestione della sicurezza informatica; - Attività di <i>back-up</i> dei dati e degli applicativi; - Accesso ai dati contenuti nel server della società; - Accesso alla rete <i>internet</i>; - Utilizzo della posta elettronica.	• Documenti informatici (art. 491 <i>bis</i> c.p.); • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>ter</i> c.p.); • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 <i>quater</i> c.p.); • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 <i>quinqies</i> c.p.).	▪ Adozione di processi di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche; ▪ Adozione di procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; ▪ Effettuazione di regolare aggiornamento dei sistemi informativi in uso; ▪ Adozione di procedure per il controllo degli accessi; ▪ Predisposizione di una tracciabilità degli accessi ai sistemi informatici aziendali; ▪ Utilizzo di chiavi logiche (<i>user ID</i> e <i>password</i>) per l'accesso ad ogni singolo sistema informatico e telematico; ▪ Identificazione tramite <i>user ID</i> del profilo di accesso alle reti aziendali e di <i>internet</i>; ▪ Previsione della possibilità di introduzione, per determinati profili, di limiti di accesso al sistema informatico aziendale ed alle prerogative concesse; ▪ Utilizzo esclusivo della casella di posta elettronica da parte dell'utente a cui è stata assegnata; ▪ Accesso dell'amministratore di sistema ai sistemi informatici, a fini di garanzia della continuità dell'attività d'impresa (assenza

			prolungata dell'utente), di manutenzione e di tutela della sicurezza dei sistemi medesimi; ▪ Possibilità di revocare, in tutto o in parte l'uso dei sistemi informatici, ovvero impedire, in tutto o in parte, l'accesso ad <i>internet</i> ad uno o più utenti; ▪ Limiti d'accesso alla sala ▪ <i>server</i>; ▪ Dotazione dei sistemi informatici di adeguati <i>software firewall</i> ed <i>antivirus</i>; ▪ Adozione di apposito disciplinare aziendale relative all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici; ▪ Utilizzo di <i>hardware</i> e <i>software</i> regolarmente licenziati, concessi in uso ad amministratori, dipendenti e collaboratori (utenti), con lo scopo esclusivo di svolgere l'attività loro affidata; ▪ Conservazione della documentazione comprovante la legittimità dell'uso dei <i>software</i> installati; ▪ Individuazione di un responsabile della ▪ conservazione delle licenze d'uso; ▪ Informazione ad ogni utente della responsabilità ▪ dell'integrità dei sistemi medesimi, dei dati, delle informazioni e dei programmi ad essi relativi; ▪ Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni e dei codici di accesso; ▪ Procedure di formazione degli utenti finalizzate a garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale avvenga in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali.
--	--	--	---

○ Utilizzo deisistemi telematici; ○ Accesso aisistemi telematici altrui.	- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati; - Gestione della sicurezza informatica; - Attività di <i>backup</i> deidati e degli applicativi.	• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>quinquies</i> c.p.); • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 <i>quater</i> c.p.); • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature ed altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quinquies</i> c.p.); • Danneggiamentodi informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 <i>bis</i> c.p.); • Danneggiamentodi informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dalla Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 <i>ter</i> c.p.); • Danneggiamentodi sistemi informatici o telematici (art. 635 <i>quater</i> c.p.); • Danneggiamentodi sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 <i>quinquies</i> c.p.).	▪ Formalizzazione di regole finalizzate a garantire un utilizzo corretto degli strumenti aziendali di elaborazione; ▪ Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede le informazioni e gli strumenti di gestione delle stesse; ▪ Allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che considerino i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione; ▪ Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione deisistemi da parte di personale all'uopo incaricato; ▪ Previsione di controlli su: ○ rete aziendale e informatiche vi transitano, ad esclusione di sistemi di <i>rights management</i>; ○ instradamento (<i>routing</i>) dellarete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza; ○ installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi. ▪ Predisposizione di procedure per rilevare ed indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi; ▪ Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino, al fine di proteggere da <i>software</i> dannosi (virus), e adozione di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema; ▪ Presenza di misure per un'adeguata protezione logica delle apparecchiature incustodite; ▪ Previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili", sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di <i>business</i>.
---	--	---	---

PARTE SPECIALE III

REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI DI PAGAMENTO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

INDICE

1.	PREMESSA	PAG. 40
2.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 40
	2.1. Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.	PAG. 40
	2.2. Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	PAG. 40
3.	SANZIONI	PAG. 41
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 41
5.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 43

1. PREMESSA

Nell'ambito del più ampio novero delle fattispecie di reato contemplate nella disposizione dell'articolo 25 *bis* del d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231, vengono individuate le seguenti, in relazione alle quali il rischio di commissione assume rilievo degno di interesse.

2. TIPOLOGIE DI REATI

2.1 ART. 473 C.P. CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro duemilacinquecento a Euro venticinquemila.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro tremilacinquecento a Euro trentacinquemila chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La disposizione intende tutelare la fede pubblica, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità ed originalità dei prodotti messi in circolazione.

Con il termine "contraffazione" si intende la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa. Con il termine "alterazione", invece, si intende l'imitazione o falsificazione parziale, in modo che il falso possa essere confuso con l'originale.

2.2 ART. 474 C.P. INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altrisegni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

A differenza del reato che precede, questa disposizione richiede che la contraffazione o alterazione riguardi un marchio o segno che sia protetto e riconosciuto dallo Stato o all'estero.

3. SANZIONI

In relazione alla commissione dei reati precedentemente descritti, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

In aggiunta, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento possono osservarsi i seguenti principi:

- qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato), occorre svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi;
- inserire nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche clausole con cui la controparte attesti:
 - di essere il legittimo titolare del diritto di sfruttamento economico dei marchi, brevetti, segni distintivi, disegni di modelli oggetto di cessione o, comunque, di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - che si impegna a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

Occorre, invece, evitare di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti della società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

In generale, la prevenzione dei reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative ed, in particolare, almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel codice etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte ad impedire la commissione dei reati previsti dagli articoli 25 *bis*;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;

- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dagli articoli 25 *bis* del decreto 231 da parte dei dipendenti, in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società che sono più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25 *bis* del decreto.

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre alle regole definite nel modello e nei suoi protocolli, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori della società, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui agli articoli 25 *bis*, al rispetto delle regole e delle procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate, tra i quali, ad esempio:

- ⇒ svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati registrati (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi;
- ⇒ definizione di apposite procure per la gestione ed il deposito dei marchi;
- ⇒ svolgimento di specifiche analisi di sorveglianza brevettuale della concorrenza e attività di ricerca;
- ⇒ attuazione di specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi (dall'analisi della composizione del prodotto fino al monitoraggio dell'ambiente della linea di produzione), finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni;
- ⇒ predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti;
- ⇒ presenza di uno specifico processo di validazione delle etichette dei prodotti;
- ⇒ svolgimento di specifici *audit* presso i propri fornitori al fine di verificare l'adeguatezza dei sistemi utilizzati per la produzione ed il rispetto delle norme previste dalla legge;
- ⇒ attuazione di specifiche verifiche sui contenuti delle eventuali comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto (i messaggi non devono, infatti, essere in alcun modo ingannevoli);
- ⇒ presenza di uno specifico processo di gestione delle attività di raccolta e archiviazione della documentazione relativa ai prodotti;
- ⇒ previsione di procedure aziendali relative al sistema di gestione della qualità;
- ⇒ presenza di uno specifico processo di gestione dei reclami e delle contestazioni.

5. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti aree a rischio commissione dei reati, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti, anche di imballaggio	Gestione della proprietà intellettuale e del portafoglio marchi. Con riferimento a invenzioni, informazioni segrete, marchi ed altri segni distintivi, disegni e modelli, modelli di utilità ed altre privative industriali nazionali o estere, deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che: ✓ preveda la coerenza delle attività di gestione della proprietà intellettuale e del portafoglio marchi rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia; ✓ definisca principi, attività, ruoli e responsabilità in relazione allo sviluppo, gestione, protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale e del portafoglio marchi; ✓ definisca le modalità operative connesse alla protezione della proprietà intellettuale e del portafoglio marchi (che comprenda, tra l'altro, la verifica della sussistenza dei requisiti di brevettabilità della proprietà intellettuale o di registrazione dei marchi); ✓ definisca le modalità operative in merito alle attività di concessione di licenze d'uso (attive o passive) nonché di acquisto e/o cessione della proprietà intellettuale e dei marchi.
Acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	Acquisizione prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale. È consigliabile adottare ed attuare uno strumento normativo ed organizzativo che, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale, preveda il coinvolgimento di un supporto legale nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte: ✓ di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione, ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; ✓ che i diritti di utilizzo e/o sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi; ✓ a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivare per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

PARTE SPECIALE IV

REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

INDICE

1.	PREMESSA	PAG. 46
2.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 46
	2.1. Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio	PAG. 46
	2.2. Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio genuine	PAG. 46
	2.3. Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	PAG. 46
	2.4. Art. 517 <i>quater</i> c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	PAG. 47
3.	SANZIONI	PAG. 47
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 48
5.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 49

1. PREMESSA

Nell'ambito del più ampio novero delle fattispecie di reato contemplate nelle disposizioni dell'articolo 25 *bis*.1 del d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231, vengono individuate le seguenti, in relazione alle quali il rischio di commissione assume rilievo degno di interesse.

2. TIPOLOGIE DI REATI

2.1 ART. 515 C.P. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro centotre.

La norma in esame tutela il leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale.

La condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, usando normale attenzione ed diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata.

2.2 ART. 516 C.P. VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.

L'interesse tutelato dalla norma in esame è quello della buona fede e della correttezza nelle pratiche commerciali concernenti gli alimenti.

La condotta incriminata consiste nella vendita ovvero nell'immissione in commercio di sostanze alimentari non genuine.

È un reato comune, realizzabile come tale da chiunque.

Rispetto al reato di frode in commercio, di cui all'art. 515 c.p., sussiste un rapporto di specialità reciproca, in quanto, mentre il primo tutela da comportamenti frodatori posti in essere nell'ambito della consegna di beni mobili, il delitto in esame incrimina tali comportamenti se concretizzatisi in una vendita, ovvero in una diversa immissione in commercio delle sole sostanze alimentari.

2.3 ART. 517 C.P. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 20.000.

L'oggetto giuridico della norma non consiste nella tutela del marchio, bensì in quello dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

La fattispecie è integrata dalla vendita o dalla messa in circolazione, quest'ultima intesa anche come cessione a titolo gratuito, di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il consumatore.

Il legislatore ha, quindi, inteso far riferimento all'utilizzo di nomi, marchi o segni distintivi altrui, non depositati, imitati, oppure simili a quelli di altre ditte o persone esistenti, o, in ogni caso, usati in modo illegittimo e, dunque, idonei ad ingannare i compratori in ordine ad origine, provenienza o qualità del bene.

La norma in esame si differenzia da quella di cui all'articolo 473 c.p. per la diversa connotazione del fatto tipico, dato che tale ultima disposizione richiede l'assistenza di una contraffazione tale da potersi confondere con il marchio originario.

2.4 ART. 517 QUATER. CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La disposizione in esame contempla due delitti, quello di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché quello di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta ai consumatori o comunque messa in circolazione di prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte.

Sono entrambi reati comuni.

Relativamente all'elemento soggettivo, la fattispecie di cui al primo comma prevede un dolo generico, mentre quella al secondo comma prescrive un dolo specifico, in quanto l'agente risponde penalmente unicamente laddove la condotta sia stata posta in essere con la specifica finalità di trarne profitto.

Per entrambe le fattispecie è prevista una condizione di punibilità consistente nell'osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

3. SANZIONI

In relazione alla commissione dei reati contro l'industria e il commercio precedentemente descritti, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In generale, la prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative ed, in particolare, attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel codice etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte ad impedire la commissione dei reati previsti dall'articolo 25 *bis.1*;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'articolo 25 *bis.1* del decreto 231 da parte dei dipendenti, in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società che sono più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25 *bis.1* del decreto.

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre alle regole definite nel modello e nei suoi protocolli, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori della società, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25 *bis.1*, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- ispirare i rapporti con i terzi, in particolare i propri fornitori e con la propria clientela ai principi di massima correttezza e trasparenza;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento il cui scopo sia essenzialmente quello di turbare la libertà dell'industria e del commercio;
- qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato), occorre svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi;
- osservare misure idonee a garantire la tracciabilità del processo acquisitivo.

Occorre, invece, evitare di:

- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di imprese concorrenti della società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine relative a prodotti agroalimentari;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi, ovvero prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatti o alterati da soggetti terzi.

5. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le attività maggiormente sensibili alla commissione dei reati in parola, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Acquisto di beni e materie prime	✓ Svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi depositati registrati uguali o simili (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati diritti di terzi; ✓ Svolgimento di specifiche verifiche presso i propri fornitori al fine di verificare l'adeguatezza dei sistemi utilizzati per la produzione ed il rispetto delle norme previste dalla legge; ✓ Adozione di specifiche procedure volte a disciplinare il processo di acquisto delle materie prime, nonché il processo di selezione e qualifica dei fornitori; ✓ Predisposizione di programmi di formazione relativi alla qualità ed all'igiene dei prodotti alimentari, rivolti al personale addetto alla gestione dei medesimi.
Vendita, commercializzazione e cessione di prodotti	✓ Attuazione di specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi (dall'analisi della composizione del prodotto fino al monitoraggio dell'ambiente della linea di produzione), finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni; ✓ Con riferimento ai prodotti agroalimentari, svolgimento di apposite verifiche sulle quantità in ingresso, sulle condizioni di stoccaggio (in termini di temperatura ed umidità) e volte ad assicurare che la preparazione delle consegne avvenga in ambienti controllati; ✓ Predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti; ✓ Presenza di uno specifico processo di validazione delle etichette dei prodotti; ✓ Presenza di uno specifico processo di gestione delle attività di raccolta e archiviazione della documentazione relativa ai prodotti; ✓ Previsione di procedure aziendali relative al sistema di gestione della qualità; ✓ Presenza di uno specifico processo di gestione dei reclami e delle contestazioni; ✓ Attuazione di specifiche verifiche sui contenuti delle eventuali comunicazioni pubblicitarie, al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto (i messaggi non devono, infatti, essere in alcun modo ingannevoli).
Rapporto con i fornitori e con le controparti contrattuali	✓ Predisposizione di apposite clausole da inserire nei contratti di acquisto di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale, in cui il contraente dichiara: ○ di essere legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli, o comunque dichiara di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; ○ che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale spettante a terzi; ○ di manlevare e tenere indenne la società da qualsiasi danno o pregiudizio derivante dalla non veridicità, inesattezza o incompletezza della dichiarazione stessa.

PARTE SPECIALE V

REATI SOCIETARI

INDICE

1.	PREMESSA	PAG. 52
2.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 52
	2.1. Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	PAG. 52
	2.2. Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità	PAG. 53
	2.3. Art. 2625 c.c. Impedito controllo	PAG. 53
	2.4. Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti	PAG. 54
	2.5. Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	PAG. 54
	2.6. Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante	PAG. 55
	2.7. Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori	PAG. 55
	2.8. Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	PAG. 56
	2.9. Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	PAG. 56
	2.10. Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati	PAG. 57
	2.11. Art. 2635 <i>bis</i> c.c. Istigazione alla corruzione tra privati	PAG. 58
	2.12. Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea	PAG. 58
	2.13. Art. Aumento della sanzione per conseguimento di profitto di rilevante entità	PAG. 59
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 59
4.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 60

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale del Modello è dedicata alla prevenzione dei reati societari disciplinati dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile.

In particolare, all'esito dell'attività di individuazione ed analisi delle aree aziendali a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del decreto e dei relativi processi sensibili, assumono rilievo in GSI le fattispecie di cui all'art. 25 *ter* d. l.vo n. 231/2001 di seguito precisate, mentre le altre fattispecie contemplate dal medesimo articolo appaiono allo stato, salve le periodiche opportune verifiche al riguardo, non concretamente configurabili.

2. TIPOLOGIE DI REATI

2.1 ART. 2621 C.C. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altrui in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La fattispecie si perfeziona attraverso la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ovvero tramite l'omissione, al medesimo fine, di informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

L'esposizione mendace e l'omissione debbono, per assumere rilevanza penale, risultare concretamente idonee ad indurre in errore i soci ed il pubblico destinatari della comunicazione.

Nel termine "bilanci", si considerano compresi il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato ed il bilancio straordinario; per "relazioni", si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società; per "altre comunicazioni sociali", devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge.

Si tratta di un reato proprio, in quanto i soggetti attivi contemplati dalla norma sono esclusivamente amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori: ad essi, ex art. 2639 c.c., sono equiparati i soggetti tenuti a svolgere le predette funzioni, ancorché diversamente qualificate, ovvero coloro che esercitano di fatto, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. La partecipazione di altri soggetti sprovvisti della specifica qualifica richiesta dal legislatore può peraltro rilevare in presenza di un concorso nel reato da parte di questi ultimi.

L'elemento soggettivo si atteggia come dolo specifico, in quanto l'esposizione mendace o l'omissione delle informazioni debbono essere caratterizzate dall'ulteriore

finalità di conseguire, per sé od altri, un ingiusto profitto.

La responsabilità ricorre anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni non appartenenti alla società, ma siano da quest'ultima posseduti o amministrati per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. si qualifica come reato di pericolo e, in quanto tale, si perfeziona con la realizzazione della semplice condotta, non richiedendosi, per la sua consumazione, un danno patrimoniale ai soci o al pubblico.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

2.2 ART. 2621 BIS C.C. FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La disposizione disciplina due ipotesi di false comunicazioni per le quali il legislatore ha contemplato un'attenuante ad effetto speciale, riducendo la pena in misura superiore al terzo.

La prima ricorre allorché i fatti di cui all'art. 2621 risultino di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta, presupposti applicativi la cui ricorrenza viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Al riguardo si pone il problema del coordinamento della norma in esame, contemplante l'ipotesi attenuata in parola, con la recente introduzione, nell'art. 131 *bis* del codice penale, della causa di non punibilità rappresentata dalla speciale tenuità del fatto.

Tale profilo è stato affrontato dal legislatore della l. 27 maggio 2015, n. 69, che, in sede di riforma della fattispecie di false comunicazioni sociali, ha introdotto l'art. 2621 *ter* c.c. in cui si afferma che, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità della speciale tenuità, il giudice valuta in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno alla società, ai soci o ai creditori.

La seconda ipotesi attenuata riguarda, invece, le false comunicazioni concernenti società prive dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 1 della legge fallimentare per poter essere assoggettati a fallimento.

In tal caso, oltre alla già citata riduzione di pena, si è, altresì, prevista la perseguibilità a querela di parte.

Per tutte le ipotesi disciplinate dalla disposizione è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

2.3 ART. 2625 C.C. IMPEDITO CONTROLLO

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie in esame, che costituisce reato presupposto unicamente in relazione alla fattispecie delineata nel secondo comma, configurando il primo un mero illecito amministrativo, consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero al revisore legale dei conti, con danno ai soci. Il reato è procedibile a querela di parte.

La condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni: assumerà ad esempio rilevanza anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio.

Si tratta di un reato proprio, che prevede quali soggetti attivi gli amministratori.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

2.4 ART. 2626 C.C. INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma in esame prevede un reato proprio degli amministratori, la cui condotta tipica consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Assumono penale rilevanza solo i conferimenti in denaro, in crediti, e in beni in natura idonei a costituire il capitale sociale; per integrare la fattispecie, inoltre, non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Pare, invero, difficile, sotto il profilo della responsabilità ex d. l.vo n. 231/2001, che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

2.5 ART. 2627 C.C. ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato in esame sanziona la condotta, posta in essere dagli amministratori (reato

proprio), consistente nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Assume rilievo, dal punto di vista della penale responsabilità, sia l'utile di esercizio, sia l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. Utile di bilancio).

In ogni caso, rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte: non integra, pertanto, il reato in esame la distribuzione di utili effettivamente conseguiti, ma destinati per statuto a riserve.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Pare invero difficile, sotto il profilo della responsabilità ex d. l.vo n. 231/2001, che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote.

2.6 ART. 2628 C.C. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Questo reato, proprio degli amministratori, si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

2.7 ART. 2629 C.C. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a

tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio che prevede come soggetti attivi gli amministratori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale è, dunque, il richiamo, indirizzato in particolare agli amministratori, al rispetto delle norme civilistiche poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate dell'avita della società.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.

2.8 ART. 2632 C.C. FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie prevista è posta a tutela dell'effettività del capitale sociale a garanzia degli interessi dei creditori e dei terzi.

Il reato in esame sanziona penalmente la condotta dei soci e degli amministratori conferenti che aumentano o formano il capitale in modo fittizio mediante la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione e le attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.

In altre parole, i fenomeni degenerativi che la norma intende impedire sono quelli attuati mediante comportamenti volti ad un'artificiosa e fittizia formazione del capitale sociale, sì da impedire la lesione della buona fede dei creditori, nonché dei soci estranei all'operazione.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote.

2.9 ART. 2633 C.C. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie, reato proprio dei liquidatori, è reato di danno, richiedendosi espressamente che la ripartizione dei beni sociali disposta prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a tal fine procuri un danno ai creditori.

Ovvie ragioni di economia processuale hanno determinato il legislatore a contemplare la perseguibilità a querela e la causa di estinzione rappresentata dal risarcimento del danno

ai creditori, purché antecedente al giudizio.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.

2.10 ART. 2635 C.C. CORRUZIONE TRA PRIVATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Il reato, proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, ricalca, pur con le specificità della lesione ad un interesse privato, le ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e seguenti c.p. Per effetto della modifica introdotta dal d. l.vo 15 marzo 2017, n. 38, la fattispecie può essere realizzata anche da chi, nell'ambito organizzativo della società, esercita funzioni direttive diverse.

In esso il soggetto qualificato, anche per interposta persona, sollecita o riceve, o accetta la promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri da parte del corruttore per compiere od omettere atti, violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio o gli obblighi di fedeltà sul medesimo gravanti.

Non risulta sanzionata la corruzione passiva impropria (ove la promessa o la dazione da parte del terzo corruttore sono finalizzate al compimento di un atto conforme agli obblighi gravanti sul corrotto), né la corruzione passiva propria susseguente (ove l'accordo o la dazione del *pretium sceleris* intervengono dopo il compimento dell'atto contrario agli obblighi).

Il terzo comma punisce con le medesime pene il corruttore, che, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro od altra utilità ai soggetti indicati nel primo comma.

Per il secondo comma la realizzazione da parte di un sottoposto ai soggetti qualificati indicati nel primo comma integra, parimenti, un'ipotesi di reato proprio: il trattamento sanzionatorio risulta peraltro attenuato.

Il reato è di pericolo, non richiedendosi più, a differenza della precedente stesura della disposizione, il nocumento alla società.

Per l'ipotesi contemplata dal terzo comma della disposizione in esame è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive comminate dal secondo comma dell'art. 9 del decreto.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

2.11 ART. 2635 BIS C.C. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La fattispecie presenta due profili di commissione: il primo, disciplinato nel primo comma, realizzabile da chiunque, si sostanzia nell'offerta o promessa di denaro o utilità ad uno dei soggetti muniti della qualifica soggettiva richiesta (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, di società o enti privati, nonché dipendenti con funzioni direttive) affinché compia un atto contrario ai propri obblighi; il secondo, disciplinato dal comma successivo, a soggettività ristretta (reato proprio), realizzabile dai soggetti passivi della prima ipotesi mediante la sollecitazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto contrario ai loro obblighi.

Trattandosi di fattispecie di istigazione, in entrambe le ipotesi l'offerta o la sollecitazione non debbono essere accolte.

Per l'ipotesi in esame è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Come per l'ipotesi disciplinata dall'art. 2635 c.c., si applicano altresì le sanzioni interdittive comminate dal secondo comma dell'art. 9 del decreto.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

2.12 ART. 2636 C.C. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta tipica della norma in esame (reato comune) consiste nella determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato, va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nel suo interesse.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.

2.13 ART. AUMENTO DELLA SANZIONE PER CONSEGUIMENTO DI PROFITTO DI RILEVANTE ENTITÀ

Ai sensi del terzo comma dell'art. 25 *ter* del decreto, nel caso in cui, a seguito della commissione dei reati presupposto precedentemente illustrati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento ai reati societari, l'obiettivo del presente modello è che i destinatari, ed in particolare gli esponenti aziendali, qualora siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio di seguito individuate, si attengano a regole di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi delle anzidette fattispecie di reato.

Nel determinare i doveri a cui attenersi a fini preventivi, si deve tener conto della diversa posizione ricoperta da ciascun destinatario nei confronti della società.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i destinatari, con riferimento alla rispettiva attività devono, in generale, conoscere e rispettare la normativa vigente in materia, nonché i principi contenuti nel Codice Etico.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale un'informazione veritiera ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo-contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una

rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nonché sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzifraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione legale o dei soci;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, frapponendo ostacoli all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere con qualunque modalità a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

4. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione di reati, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Organi e funzioni aziendali coinvolti nella redazione del bilancio di esercizio e nella predisposizione dell'informativa societaria	- Gestione delle informazioni rilevanti; - Adozione dei principi contabili	• Falso in bilancio (art. 2621 c.c.); • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); • Illegale ripartizione di utili o dividendi (art. 2627 c.c.); • Illecite operazioni sulle azioni (art. 2628 c.c.); • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).	▪ Registrazione delle operazioni, sulla scorta di evidenze contabili; ▪ Introduzione di specifiche indicazioni sul metodo da utilizzare per valutare le voci di bilancio oggetto di stima, in relazione ai criteri di valutazione normativamente fissati ed ai criteri tecnici generalmente accettati, nonché sulla predisposizione di adeguata documentazione a supporto delle scelte contabili effettuate; ▪ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; ▪ Individuazione di un soggetto responsabile dei

			passaggi di informazioni ai fini della redazione dei bilanci; ▪ Messa a disposizione della bozza di bilancio all'Amministratore Unico, al Sindaco Unico ed ▪ all'Organismo di Vigilanza; ▪ Effettuazione di una riunione annuale, con la presenza dell'Organismo di Vigilanza e del Sindaco Unico
Organi e funzioni aziendali coinvolti nelle operazioni sul capitale e nelle operazioni straordinarie	- Operazioni di riduzioni del capitale sociale; - Attività preliminare alla fusione con altra società ovvero alla scissione della società stessa.	• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).	▪ Comunicazione tempestiva di ogni decisione inerente le modifiche dell'assetto sociale a tutti i destinatari del modello nonché all'Organismo di Vigilanza; ▪ Obblighi di relazione periodica da parte dell'Amministratore Unico nei confronti di soci e del Sindaco Unico; ▪ In caso di riduzione del capitale, obbligo di indicare nell'avviso di convocazione dell'assemblea le ragioni e le modalità della riduzione
Organi e funzioni aziendali deputati alla conservazione ed alla comunicazione dei dati e delle informazioni soggette a controllo da parte dei soci, del Sindaco Unico e delle autorità pubbliche di vigilanza.	- Rapporti con i soci ed il Sindaco Unico; - Valutazione e decisione di ogni operazione societaria; - Tenuta e conservazione dei dati, documenti ed informazioni.	• Impedito controllo in danno ai soci (art. 2625 c.c.)	▪ Registrazione immediata delle operazioni sulla scorta di evidenze contabili; ▪ Predisposizione di un sistema definito di ripartizione delle responsabilità dei vertici aziendali, con eventuali conseguenti deleghe; ▪ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; ▪ Individuazione di un soggetto responsabile della comunicazione delle informazioni ai fini della redazione dei bilanci; ▪ Messa a disposizione della bozza di bilancio all'Amministratore Unico, al Sindaco Unico ed all'Organismo di Vigilanza; ▪ Verifica da parte dell'Amministratore Unico della completezza e veridicità della documentazione da trasmettere a soci ed al Sindaco Unico

Organi e funzioni aziendali cui è affidata la tenuta della contabilità.	Redazione, archiviazione e conservazione della documentazione contabile.	• Falso in bilancio (art. 2621 c.c.); • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); • Illegale ripartizione di utili o dividendi (art. 2627 c.c.); • Illecite operazioni sulle azioni (art. 2628 c.c.); • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).	▪ Registrazione immediata delle operazioni sulla scorta di evidenze contabili; ▪ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; ▪ Individuazione di un soggetto responsabile della conservazione ed archiviazione della documentazione contabile.
Amministratore Unico ed assemblea della Società.	Deliberazioni dell'Amministratore Unico e dell'assemblea della Società.	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).	Previsione, in apertura di ogni seduta assembleare, di una fase dedicata alle dichiarazioni da parte dell'Amministratore Unico in merito agli interessi che i medesimi possano eventualmente avere (sia in conflitto, che concomitanti), per conto proprio o di terzi, rispetto a determinate operazioni della Società
Organi e funzioni aziendali con poteri dispositivi in materia negoziale.	- Stipulazione di contratti di appalto e lavoro autonomo; - Stipulazione di contratti di acquisto; - Stipulazione di contratti di fornitura.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.p.).	▪ Adozione di procedure che prevedano: ○ Clausole contrattuali standardizzate in relazione alle tipologie dei diversi contratti; ○ Approvazione del contratto da parte di soggetto diverso da quello che ne ha curato l'istruttoria; ○ Verifica della coerenza dell'ordine e delle successive fatture rispetto al contenuto del contratto; ○ Individuazione dei criteri per l'emissione di note di debito/credito; ○ Svolgimento di verifiche a campione sull'allineamento dei prezzi praticati/corrisposti rispetto a quelli correnti; ▪ Formazione dei dipendenti al puntuale rispetto dei principi comportamentali contenuti nel codice etico aziendale, nonché in ordine alle principali nozioni in tema di corruzione privata; ▪ Previsione dell'obbligo, da

			parte dei soggetti aziendali coinvolti, di immediata segnalazione agli eventuali superiori ed all'Organo di Vigilanza di ogni richiesta o offerta di denaro o regalie da parte di soggetti coinvolti in rapporti contrattuali aziendali; ▪ Istituzione di una procedura che preveda il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; ▪ Previsione di un obbligo di segnalazione tempestiva, con eventuale correlativo dovere di astensione od in gestione della pratica, in presenza di una situazione di conflitto di interesse in capo ai soggetti aziendali; ▪ Individuazione di una procedura per il conferimento di incarichi a terzi ispirata a criteri di legalità, trasparenza, inerenza e giustificabilità.
Organi e funzioni aziendali con poteri disposti in materia di assunzione del personale.	Assunzione di personale.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.p.).	▪ Adozione di procedure nell'ambito della selezione, assunzione e gestione del personale che prevedano: ○ Una pianificazione delle risorse che tenga conto del fabbisogno; ○ L'individuazione dei requisiti minimi per ricoprire il ruolo richiesto, ed il relativo livello retributivo, nel rispetto del CCNL; ○ La definizione di una procedura di selezione che preveda una pluralità di candidature, la gestione dei conflitti d'interesse tra selezionatore e candidato e la verifica della coerenza del candidato con il profilo definito; ○ L'intervento, nella procedura di assunzione, di soggetti provenienti da almeno due livelli gerarchici diversi; ○ La verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

PARTE SPECIALE VI

REATI COLPOSI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE

1.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 66
	1.1. Art. 589 c.p. Omicidio colposo.	PAG. 66
	1.2. Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose	PAG. 66
	1.3. Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti	PAG. 66
2.	SANZIONI	PAG. 67
3.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 68

1. TIPOLOGIE DI REATI

1.1 ART. 589 C.P. OMICIDIO COLPOSO

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

1.2 ART. 590 C.P. LESIONI PERSONALI COLPOSE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

1.3 ART. 583 C.P. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) La perdita di un senso;*

- 3) *La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.*

Nei reati in esame, inseriti dall'art. 25 *septies*, d. l.vo n. 231/2001, l'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere determinato da un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente semplicemente non interviene ad impedire l'evento dannoso).

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 c.p. A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Le fattispecie delittuose in esame, tuttavia, riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da "colpa specifica", richiedendo che l'evento si verifichi a causa dell'inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega di poteri all'interno dell'organizzazione aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi decisori necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti. Il prescelto a ricoprire l'incarico dev'essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Questo tipo di delega comporta anche una procuranotarile, che estrinseca nei confronti anche dei terzi i poteri conferiti al soggetto.

L'inserimento dei reati colposi nell'alveo dei reati presupposto ha creato dubbi interpretativi ed applicativi, stante la presenza, tra i criteri di imputazione del reato all'ente, dell'interesse o vantaggio di quest'ultimo, difficilmente prospettabile rispetto alla morte o alle lesioni di un dipendente. Un'interpretazione conservativa della norma concepisce però il vantaggio in termini di "*risparmio di spesa derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza o nel mancato approntamento di strumenti di controllo periodico sullo stato delle attrezzature, macchinari o impianti piuttosto o alla mancata formazione del personale*".

2. SANZIONI

Per le fattispecie delittuose sopra indicate la Società è soggetta ad una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 1.000 quote.

Nel caso di condanna, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
- commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

L'obiettivo della presente Sezione è la definizione delle regole di condotta da adottarsi da parte di tutti i destinatari (dipendenti, organi sociali, collaboratori, etc.), al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra descritti.

La GSI adotta ed attua un modello organizzativo e di gestione avente efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al d. l.vo n. 231/2001, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, di cui all'art. 30 del d. l.vo n. 81/2008 (come modificato dal d. l.vo 106/2009), relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale prevede idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività e prevede, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni della GSI, un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo prevede altresì un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo sono adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Per dare concreta applicazione alle indicazioni del legislatore, la GSI adotta un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (in seguito SGSL) realizzato in conformità ai requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018.

La UNI ISO 45001 del marzo 2018 rappresenta la naturale evoluzione della BS OHSAS 18001:2007. L'art. 30 del d. l.vo n. 81/08, attribuisce una presunzione di conformità ai requisiti del Modello organizzativo e gestionale "231", ai Sistemi di gestione della Sicurezza realizzati in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007, limitatamente alle parti corrispondenti.

La UNI ISO 45001 del marzo 2018 è stata sviluppata dall'International Organization for Standardization (ISO) con il contributo di esperti di oltre 70 Paesi del mondo, e recepita a livello nazionale dall'Ente Italiano di Normazione (UNI).

Nata per garantire uniformità tra le varie norme ISO sui sistemi di gestione, la UNI ISO 45001 ne adotta la Struttura ad Alto Livello (HLS – High Level Structure) e le principali novità.

- **Risk based thinking:** Nel nuovo approccio basato sul rischio, il rischio viene definito “effetto dell’incertezza” e dunque colto in un senso ampio. Può assumere un’accezione positiva o negativa, e orientare l’azienda a focalizzare sia i rischi che le opportunità di migliorare le prestazioni del sistema.
- **Analisi del contesto:** La progettazione del sistema di gestione deve tenere conto del contesto in cui opera l’organizzazione nella sua accezione più ampia, compresi gli aspetti logistici, urbanistici, sociali, culturali, politici, legali, normativi del settore di mercato e molti altri. L’analisi permette di comprendere sia i fattori interni che quelli esterni, che possono influenzare le prestazioni del sistema.
- **Leadership:** L’alta direzione deve garantire un forte impegno affinché sia ripreso a tutti i livelli della catena di comando.
- **Coinvolgimento:** Diventano centrali gli aspetti della partecipazione e consultazione dei lavoratori, a partire dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), strumenti imprescindibili per individuare i pericoli occulti e per l’attuazione delle politiche di prevenzione.
- **Outsourcing:** Acquisti e appalti vengono compiutamente disciplinati, con la distinzione tra fornitori di beni e di servizi, poiché è in particolare nella categoria degli appaltatori o *contractors* che molto spesso si verificano infortuni.

Un sintetico confronto tra i requisiti della BS OHSAS e della UNI ISO 45001 permette di confermare che la nuova norma riprende, migliorandoli, i contenuti già della 18001.

45001		18001	
	Introduzione		Introduzione
1	Scopo e campo di applicazione	1	Scopo
2	Riferimenti normativi	2	Pubblicazioni di riferimento
3	Termini e definizioni	3	Termini e definizioni
4	Contesto dell’organizzazione		
4.1	Comprendere l’organizzazione e il suo contesto		
4.2	Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti		
4.3	Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la SSL	4.1	Requisiti generali
4.4	Sistema di gestione per la SSL		
5	Leadership e partecipazione dei lavoratori		
5.1	Leadership e impegno	4.4.1	Risorse, ruoli, responsabilità (responsibility), rendicontazione (accountability) e autorità

5.2	Politica per la SSL	4.2	Politica per la S&SL
5.3	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	4.4.1	Risorse, ruoli, responsabilità, rendicontazione e autorità
5.4	Consultazione e partecipazione dei lavoratori	4.4.3.2	Partecipazione e consultazione
6	Pianificazione		
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità	4.3.1	Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle misure di controllo
6.1.1	Generalità		
6.1.2	Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità		
6.1.3	Determinazione dei requisiti legalie altri requisiti	4.3.2	Requisiti legali e di altro tipo
6.1.4	Attività di pianificazione	4.3.3	Obiettivi e programma/i
6.2	Obiettivi per la SSL e pianificazione per il loro raggiungimento		
6.2.1	Obiettivi per la SSL		
6.2.2	Pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi per la SSL		
7	Supporto		
7.1	Risorse	4.4.1	Risorse, ruoli, responsabilità, rendicontazione e autorità
7.2	Competenza	4.4.2	Competenza, formazione e consapevolezza
7.3	Consapevolezza		
7.4	Comunicazione	4.4.3.1	Comunicazione
7.4.1	Generalità		
7.4.2	Comunicazione interna		
7.4.3	Comunicazione esterna		
7.5	Informazioni documentate	4.4.4	Documentazione
7.5.1	Generalità	4.4.5	Controllo della documentazione
		4.5.4	Controllo delle registrazioni

7.5.2	Creazione e aggiornamento		
7.5.3	Controllo delle informazioni documentate		
8	Attività operative		
8.1	Pianificazione e controllo operativi		
8.1.1	Generalità	4.4.6	Controllo operativo Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle misure di controllo Controllo operativo
8.1.2	Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la SSL	4.3.1	
8.1.3	Gestione del cambiamento	4.4.6	
8.1.4	Approvvigionamento		
8.2	Preparazione e risposta alle emergenze	4.4.7	Preparazione e risposta alle emergenze
9	Valutazione delle prestazioni		
9.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni	4.5.1	Misurazione delle prestazioni e monitoraggio
9.1.1	Generalità		
9.1.2	Valutazione della conformità	4.5.2	Valutazione della conformità
9.2	Audit interno		
9.2.1	Generalità	4.5.5	Audit interno
9.2.2	Programma di audit interno		
9.3	Riesame di direzione	4.6	Riesame della direzione
10	Miglioramento		
10.1	Generalità	4.3.3	Obiettivi e programma/i
10.2	Incidenti, non conformità e azioni correttive	4.5.3	Indagine degli accadimenti pericolosi, non conformità, azioni correttive, azioni preventive
10.3	Miglioramento continuo	4.3.3	Obiettivi e programma/i

Se la presunzione di conformità riconosciuta dall'art. 30 del d. l.vo n. 81/08 ai sistemi di gestione realizzati secondo la BS OHSAS 18001 è, come logico, basata sulla corrispondenza tra i requisiti previsti dalla norma con quanto specificato nell'art. 30 medesimo, tale presunzione non potrà che estendersi ai sistemi basati sulla UNI ISO 45001.

Occorre inoltre ricordare che, contestualmente alla emanazione della ISO 45001 avvenuta nel marzo 2018 ed alla sua introduzione nel corpo normativo tecnico nazionale

come UNI ISO 45001:2018, il British Standard, promotore della emanazione della nuova norma internazionale, ha ritirato la BS OHSAS 18001 e da quella data hanno avuto inizio i 3 anni concessi alle Organizzazioni che avevano realizzato il sistema di gestione basato sulla norma ritirata, per adattarsi al nuovo standard.

GSI ha avviato, pertanto, un processo di implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro realizzato secondo la nuova norma internazionale, preso atto della completa rispondenza dei requisiti della nuova norma a quelli della BS OHSAS 18001 e del conseguente mantenimento della presunzione di conformità del Sistema così realizzato ai requisiti previsti nell'art. 30 del d. l.vo n. 81/08, pur sempre in relazione alle parti corrispondenti. Il Sistema di Gestione della Sicurezza e salute è stato integrato con il Sistema di Gestione Ambientale realizzato secondo le indicazioni della Norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.

GSI nel giugno 2020 ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di Gestione Integrato da parte di Quality, Organismo indipendente di Certificazione, accreditato e membro di IQNet.

Analizzando con maggior dettaglio la corrispondenza tra i contenuti del Sistema di Gestione Integrato e i requisiti del modello organizzativo, come declinati dall'art. 30 del d. l.vo n. 81/2008 e s.m.i., si potranno cogliere le corrispondenze delineate nel seguito. Poiché il Sistema di Gestione non può essere di impedimento alla naturale evoluzione delle condizioni operative aziendali ma, anzi, deve agevolarne lo sviluppo nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, nel seguito non viene data indicazione specifica delle singole procedure o istruzioni costituenti il Sistema stesso ma ne viene indicata in modo generico la presenza. Il Sistema di Gestione Integrato prevede un Elenco generale dei documenti che riporta per ciascun elemento costituente il Sistema gli estremi di identificazione, l'indice di revisione, la data, il tempo di conservazione e l'indicazione del responsabile dell'archiviazione.

Art. 30 comma 1, lett. a) “al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici”.

Il rispetto degli standard presuppone una completa analisi del contesto interno ed esterno dell'Azienda e l'individuazione dei riferimenti normativi applicabili. L'analisi del contesto rappresenta il momento iniziale della realizzazione del Sistema di gestione, è condotta secondo l'Istruzione “Analisi del contesto e valutazione dei rischi” ed è oggetto di periodica verifica nel corso del Riesame da parte della Direzione aziendale.

A seguito dell'analisi del contesto ed alla luce delle attività lavorative l'Azienda ha definito dei Flussi che descrivono i Processi che caratterizzano tali attività; per ciascun processo sono analizzate le fasi di svolgimento, con indicazione dei responsabili, la descrizione della fase e la relativa documentazione.

Il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, è un impegno aziendale assunto nella Politica Integrata Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, comunicata a tutti i soggetti interessati.

GSI ha definito e identificato le prescrizioni legali applicabili che riguardano i propri aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e ha identificato le altre prescrizioni che essa stessa sottoscrive. Le normative e le leggi applicabili alle attività sono individuate e tenute sotto controllo con l'inserimento nell'elenco dei documenti di origine esterna gestito dal Responsabile del Sistema di Gestione Integrato RSIGI.

La Direzione e RSIGI curano l'aggiornamento attraverso la consultazione di siti internet, di associazioni di categoria, consulenti esterni.

Per leggi, direttive e regolamentazione locale in tema di ambiente e sicurezza sul posto di lavoro è redatto ed aggiornato specifico registro delle prescrizioni legali.

L'Organizzazione opera affinché gli spazi di lavoro siano adeguati ed attrezzati.

Per ogni attività sono state individuate le condizioni necessarie in relazione alle norme legislative (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente, privacy).

Sono stati predisposti specifici criteri e modalità di gestione nell'ambito di:

- ⇒ Protezione antincendio;
- ⇒ Protezione contro rumore e vibrazioni;
- ⇒ Sicurezza antinfortunistica;
- ⇒ Igiene e salute dei luoghi di lavoro;
- ⇒ Temperatura, umidità ed illuminazione;
- ⇒ Modalità di smaltimento rifiuti.

Risultano infrastrutture importanti, all'interno del Sistema di Gestione Integrato le strutture logistiche ed informatiche (sia hardware che software).

Per tali infrastrutture sono definite:

- le responsabilità per la valutazione delle necessità e per il recepimento di osservazioni da parte del personale;
- le responsabilità e le operazioni di manutenzioni previste per tenerle in efficienza

Il Flusso "Gestione infrastrutture" schematizza l'insieme delle attività volte a garantire l'adeguatezza di ambienti e strumenti necessari.

La conformità normativa è periodicamente verificata attraverso la conduzione degli Audit interni. Il processo, dettagliato in apposita procedura, costituisce uno strumento direzionale per valutare in forma indipendente selezionati processi o attività.

Il mantenimento nel tempo della conformità ai requisiti applicabili ovvero il suo raggiungimento in occasione di variazioni tecniche, organizzative o normative, è garantito attraverso l'applicazione della procedura di valutazione dei rischi.

Altre specifiche istruzioni definiscono le modalità per la redazione e la gestione della documentazione del Sistema, costituita dalle procedure stesse e dalle istruzioni di lavoro, e della documentazione di origine esterna riferibile anche ai requisiti di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, nonché quella relativa ai rischi individuati e valutati.

Il controllo operativo ovvero la definizione delle attività e delle responsabilità connesse alla gestione controllata dei processi aziendali, si basa sui risultati della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza. Tiene necessariamente conto di:

- tutti i processi e attività pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- acquisto o trasferimento di merci e servizi, uso di risorse esterne;
- eventuali attività di manutenzione di impianti e attrezzature.

Tutti gli aspetti su elencati sono gestiti attraverso la definizione ed applicazione di specifiche Istruzioni; queste sono periodicamente verificate ed aggiornate per tener conto dei possibili cambiamenti da realizzare.

Art. 30, comma 1, lett. b) "alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti".

L'impegno del vertice aziendale espresso dalla Politica aziendale di sicurezza e salute nel garantire le migliori condizioni di tutela per i lavoratori, trova il suo fulcro nel processo di valutazione dei rischi sul lavoro.

GSI ha definito la valutazione dei rischi come strumento operativo per l'identificazione puntuale dei pericoli, la loro valutazione, e la determinazione delle misure preventive e

protettive e di controllo.

La valutazione dei rischi è parte integrante del DVR con l'analisi dei flussi in ingresso e in uscita, intenzionali e non intenzionali, associati:

- ai processi e alle attività attuali;
- ai processi e alle attività passati, ove pertinenti;
- agli sviluppi pianificati.

Mediante la valutazione dei rischi, condotta da RSPP, l'azienda identifica i rischi dei propri processi e attività che può tenere sotto controllo, determinando gli aspetti che hanno o possono avere un impatto critico per la sicurezza, anche in relazione alle modifiche che intende apportare ai propri processi o attività.

Tali aspetti sono tenuti in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il SGSL.

Ogni analisi considera le condizioni operative normali e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, relative ai rischi di fatto presenti nelle sedi o sui cantieri /appalti (qualora direttamente dipendenti dall'operato degli addetti).

Tale valutazione, conservata come documento di registrazione, è documentata ed è rivista almeno annualmente e comunque sempre aggiornata in caso di mutamenti strutturali e logistici, situazioni di emergenza o incidenti rilevanti.

Il processo di reperimento e rispetto dei requisiti legali consente di individuare tempestivamente le variazioni nella normativa applicabile e definire le eventuali variazioni alla valutazione dei rischi, pianificando il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Art. 30, comma 1, lett. c) "alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".

La gestione delle attività di natura organizzativa non è esclusa, ovviamente dall'impegno del vertice della GSI.

GSI ha stabilito e mantiene attivi i processi per la gestione delle situazioni di emergenza che possono presentarsi in relazione alle proprie attività.

L'impegno si concretizza nella definizione di piani di emergenza idonei alla gestione delle criticità ipotizzabili in relazione alla particolarità delle varie attività svolte; nei piani sono definiti gli scenari di emergenza ipotizzabili e le misure ed i comportamenti necessari in relazione ai siti nei quali opera il personale di GSI.

A completare questo aspetto della gestione delle possibili emergenze si aggiungono le attività di controllo operativo e monitoraggio contemplate nel Sistema.

La gestione degli approvvigionamenti e appalti è attuata secondo le indicazioni riportate nel Manuale e attraverso la definizione della specifica procedura "Modalità di approvvigionamento, gestione e Valutazione dei fornitori". Il Flusso "Processo di approvvigionamento" schematizza le fasi che costituiscono tale processo. Data la particolarità delle attività di GSI la gestione degli appalti costituisce un elemento di particolare attenzione.

Anche la partecipazione dei lavoratori alle attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono oggetto di attenzione da parte della GSI; La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in particolare del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è trattata nello specifico capitolo del Manuale.

Le riunioni periodiche di sicurezza sono condotte e verbalizzate secondo le indicazioni del D.lgs. 81/08.

La Procedura "Comunicazione" tratta le modalità di coinvolgimento dei lavoratori ed in

particolare del loro Rappresentante per la Sicurezza RLS.

Art. 30, comma 1, lett. d) “alle attività di sorveglianza sanitaria”.

L'impegno del vertice esplicitato nella Politica aziendale comprende la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure preventive e protettive derivanti dalla analisi dei rischi e come tale è riportata nel DVR. La Sorveglianza sanitaria è attuata sulla base di un protocollo sanitario elaborato autonomamente dal Medico competente coinvolto nel processo di valutazione dei rischi.

Data la particolarità delle attività svolte da GSI sono stati nominati più Medici Competenti ed individuato il loro Coordinatore. L'analisi dei risultati della sorveglianza sanitaria viene esaminata nel corso del Riesame della Direzione ed in occasione delle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D.lgs. 81/08.

Art. 30, comma 1, lett. e) “alle attività di informazione e formazione dei lavoratori”.

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute ed il mantenimento della conformità normativa, impegni assunti dal vertice aziendale ed esplicitati nella Politica aziendale, non possono essere ottenuti se non con la partecipazione consapevole di tutte le componenti aziendali.

Per ogni posizione organizzativa sono identificate le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività che influenzano le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione.

In sede di Riesame la Direzione analizza complessivamente le competenze del personale in forza presso l'Azienda ed esegue valutazione delle necessità formative anche mediante piani formativi.

Tutte le attività di formazione in materia di sicurezza e salute sono organizzate e svolte nel rispetto dei requisiti legali applicabili (Decreti, Accordi Stato-Regioni, disposizioni regionali) e oggetto di registrazione.

Il Flusso “Gestione Risorse Umane” schematizza le fasi che costituiscono il processo che garantisce, insieme alla procedura “Formazione del personale” l'adeguatezza delle competenze dei lavoratori.

Art. 30, comma 1, lett. f) “alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori”.

Nonostante il Datore di lavoro ritenga che l'atteggiamento collaborativo ed esortativo sia quello più fruttuoso nel perseguimento della partecipazione consapevole delle figure aziendali al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza, il Sistema di gestione deve comprendere attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro predisposte.

Le attività di vigilanza sono affidate a ciascun livello della scala gerarchica aziendale, comprendendo anche il livello più basso, incaricato di attuare le misure di monitoraggio e controllo individuate nelle procedure ed istruzioni del controllo operativo.

La Direzione ha assegnato a personale specifico (Responsabili di Cantiere, di Area, RSI, RSPP, Preposti, ecc.) l'autorità e la responsabilità necessarie per segnalare e gestire le non conformità, in qualunque fase di un processo, al fine di assicurare una tempestiva indagine e trattamento delle non conformità stesse secondo quanto previsto nella Procedura di riferimento.

L'organizzazione ha individuato in apposito documento di sistema i metodi di misurazione per valutare le prestazioni dei processi. Specifiche attività di monitoraggio sono definite, pianificate e condotte con cadenza temporale correlata alla “sensibilità” dei processi monitorati come risultante dalla attività di valutazione del rischio. Analogamente è pianificata

la verifica della conformità normativa.

L'individuazione di situazioni difformi da quanto previsto o voluto deve condurre all'analisi delle cause ed all'individuazione di adeguate azioni correttive e preventive. Questo processo è trattato nel Manuale ed è schematizzato nel Flusso "Direzione e miglioramento" e oggetto di una specifica procedura operativa.

Le attività di monitoraggio e sorveglianza dei processi operativi aziendali sono oggetto di registrazione e le registrazioni sono raccolte e custodite; questo consente di avere una tracciabilità del mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza esalubrità nel luogo di lavoro.

Art. 30, comma 1, lett. g) "alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge".

L'acquisizione e la gestione corretta delle documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge è il naturale complemento e conseguenza dell'impegno al mantenimento della conformità normativa assunto dal vertice aziendale e formalizzato nella Politica aziendale di sicurezza e salute.

La Procedura che regola la gestione della documentazione comprende, oltre alle attività riferite alla documentazione costituente il Sistema, anche la gestione della documentazione di origine interna o esterna previste dai requisiti legali quali possono essere certificazioni, dichiarazioni di conformità, verbali di verifica, autorizzazioni, ecc. La presenza e completezza della documentazione obbligatoria viene verificata ogni qual volta sia condotta la verifica di conformità ai requisiti applicabili.

Art. 30, comma 1, lett. h) "alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

La verifica periodica dell'applicazione delle procedure ed istruzioni adottate è oggetto di una procedura che definisce le modalità operative per la organizzazione e conduzione degli audit interni, svolti da personale adeguatamente qualificato. Il processo, dettagliato nell'apposita procedura, costituisce uno strumento direzionale per valutare in forma indipendente selezionati processi o attività.

Alla attività di audit interno prevista dal piano di audit si aggiunge l'attività di sorveglianza prevista nell'ambito dei controlli e monitoraggi dei processi operativi aziendali.

Art. 30, comma 2. "Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1".

Il Sistema di gestione integrato realizzato ed applicato dalla GSI prevede che le attività svolte in applicazione dei principi e delle procedure che lo costituiscono siano tracciabili. Ogni attività significativa è oggetto di registrazione e le registrazioni sono raccolte e custodite secondo le indicazioni contenute in una specifica Procedura.

Art. 30, comma 3. "Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La GSI nel definire e realizzare il Sistema di gestione ha tenuto conto dell'assetto organizzativo e delle funzioni che debbono essere assolte in materia di sicurezza e

salute sul lavoro.

L'azienda ha definito un organigramma della sicurezza ed ha esplicitato i compiti e responsabilità in materia di sicurezza per ciascuna delle funzioni in questo individuate.

L'azienda si accerta che ciascun candidato ad occupare una delle posizioni definite possieda i requisiti di competenza e capacità necessari in materia di sicurezza e abbia ricevuto le necessarie indicazioni relative al ruolo ricoperto all'interno del sistema di gestione.

L'articolo 30, comma 3, del d. l.vo n. 81/2008 annovera, tra gli elementi di cui si compone il modello di organizzazione e gestione, l'adozione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

L'azienda si è organizzata per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all'articolo 300 del d. l.vo n. 81/2008 (articolo 25 septies del d. l.vo n. 231/2001, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d. l.vo n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal Modello.

Il tipo e l'entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati. Si rimanda alla Sezione Generale del Modello. Il tipo e l'entità delle sanzioni potranno essere determinati, ad esempio, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento;
- alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al livello delle responsabilità connesse alle mansioni attribuite;
- al tipo di conseguenze (ad esempio: danno economico e/o d'immagine aziendale, danno di tipo fisico e di salute delle persone, ecc.).

Nel definire il tipo e l'entità delle sanzioni è necessario tener conto delle disposizioni previste dai Contratti Collettivi di lavoro applicati e dallo Statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300/1970.

Il sistema disciplinare è definito e formalizzato dal Datore di lavoro e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:

- ↳ Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d, d. l.vo n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;
- ↳ Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, d. l.vo n. 81/2008);
- ↳ Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b, d. l.vo n. 81/2008);
- ↳ Auditor/Gruppo di audit;
- ↳ Organismo di Vigilanza.

L'azienda ha definito, inoltre, idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili, l'azienda ha predisposto che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.

Art. 30, comma 4. "Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

Come previsto dal comma 4 dell'art. 30 del d. l.vo n. 81/2008 il modello organizzativo della GSI prevede un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il modello organizzativo utilizza le informazioni e i risultati del Sistema di Gestione Integrato come elemento di discussione in fase di Riesame del modello organizzativo, da cui può nascere un'eventuale esigenza di modifica del modello stesso. Durante la conduzione del Riesame sono presi in considerazione in modo particolare i risultati dell'attività di audit interno e i risultati dei monitoraggi e delle misurazioni svolte come previsti nelle specifiche procedure. A questi dati si aggiungono le informazioni relative all'andamento degli indicatori aziendali ed alla registrazione delle situazioni di non conformità o di incidenti verificatisi.

GSI ha dato incarico ad un Organismo di certificazione di sottoporre a verifica periodica il Sistema di gestione Integrato Ambiente e Sicurezza.

Alle attività di vigilanza svolte internamente si aggiunge la funzione di controllo svolta dall'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001. Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono previsti degli specifici flussi informativi da attivare sia al verificarsi di determinati eventi sia con cadenza periodica; tali flussi, riportati in uno specifico documento, sono portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati e vanno ad aggiungersi alla autonoma attività di vigilanza dell'Organismo.

Tutti i lavoratori e tutti i soggetti interessati che vengano a conoscenza di violazioni alle disposizioni del Modello possono segnalarle all'Organismo di Vigilanza utilizzando la casella di posta elettronica dedicata, con tutela della riservatezza.

PARTE SPECIALE VII

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO
DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**

INDICE

1.	PREMESSA	PAG. 81
2.	FUNZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE	PAG. 81
3.	LE IPOTESI DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25 OCTIES D. L.VO N. 231/2001	PAG. 81
	3.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)	PAG. 82
	3.2. Riciclaggio (art. 648 <i>bis</i> c.p.)	PAG. 83
	3.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter</i> c.p.)	PAG. 83
	3.4. Autoriciclaggio (art. 648 <i>ter</i> 1 c.p.)	PAG. 84
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 85
5.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 86

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati previsti dall'articolo 25 *octies* del decreto, concernente i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd. III Direttiva Antiriciclaggio). Più recentemente, il d. l.vo. n. 90 del 25 maggio 2017 ed il d. l.vo n. 125 del 4 ottobre 2019 hanno novellato il d. l.vo n. 231 del 21 novembre 2007, dando rispettivamente attuazione alle direttive dell'UE 2015/849 e 2018/843 (cd. IV e V Direttiva Antiriciclaggio). Ulteriori modifiche al d.l.vo n. 231/2007 sono state, quindi, introdotte dal decreto legge n. 124/2019, in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, e dal decreto legge n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) in tema di adeguata verifica della clientela. Da ultimo, con il d. l.vo 8 novembre 2021 n. 195, le disposizioni oggetto della presente sezione sono state interessate da ulteriori modifiche, con l'ampliamento della loro portata applicativa agli ulteriori casi di commissione di delitti colposi e di contravvenzioni.

A titolo precauzionale, la normativa succitata prevede determinate misure ed obblighi di comportamento in capo ad una vasta platea di soggetti. Sebbene la società GSI non figuri tra tali specifici destinatari, la medesima potrà in ogni caso rispondere dei reati di cui all'art. 25 *octies* del d. l.vo n. 231/2001, laddove la condotta illecita, posta in essere dai soggetti apicali e/o sottoposti, sia stata commessa nell'interesse o vantaggio dell'ente medesimo.

2. FUNZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE

La presente Sezione della Parte Speciale concerne l'individuazione di possibili comportamenti posti in essere, nell'ambito delle rispettive sfere di azione, dai destinatari del Modello di GSI (soggetti apicali e/o sottoposti) tali da integrare le ipotesi criminose contemplate dall'art. 25 *octies* del decreto.

L'obiettivo della presente Sezione è di garantire che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle attività e/o dei processi sensibili come meglio successivamente individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti, in primo luogo, nel Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione della Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dall'articolo 25 *octies* del decreto.

In particolare, la presente Sezione si pone lo scopo di:

- 1) indicare i comportamenti che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;
- 2) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai soggetti che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

3. LE IPOTESI DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25 OCTIES D. L.VO N. 231/2001

L'art. 25 *octies* del decreto, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", così dispone:

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni

o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Vengono di seguito riportati gli articoli del codice penale richiamati dall'articolo 25 octies del decreto.

3.1 RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516 a Euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 300 a Euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a Euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a Euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

La fattispecie di ricettazione si sostanzia, sotto il profilo della condotta, nell'acquisto, ricezione, od occultamento di denaro o di altre cose di provenienza delittuosa ovvero contravvenzionale, nonché nell'attività di intermediazione finalizzata all'acquisto, ricezione od occultamento di detti beni.

L'oggetto materiale della condotta, l'entità, cioè, sulla quale la condotta viene esercitata, dev'essere costituito da denaro o altre cose che provengano da un reato precedentemente commesso.

Come risulta, poi, dalla clausola di riserva, l'autore del reato non deve aver concorso nel precedente delitto.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il reato si qualifica come a dolo specifico, richiedendosi il fine ulteriore di procurare a sé o ad altri un profitto, che si deve aggiungere alla consapevole volontà di acquistare, ricevere od occultare il denaro o le cose anzidette, ovvero di porsi come intermediario nel loro acquisto. Parimenti necessaria è la consapevolezza della provenienza delittuosa o contravvenzionale dei citati beni.

3.2 RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La fattispecie in esame è connotata da un'attività di sostituzione o di trasferimento di denaro, beni o altre utilità derivanti da un delitto o da una contravvenzione, ovvero dal compimento di altre operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza criminosa dell'oggetto materiale del reato.

Come già visto per l'ipotesi di ricettazione, la clausola di riserva esclude l'applicabilità della fattispecie ove l'autore del reato abbia concorso nel precedente delitto.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, essendo richiesta la volontà di compiere l'attività di sostituzione o di trasferimento dei beni, ovvero altra attività che ne ostacoli l'identificazione della provenienza criminosa, in una con la consapevolezza della provenienza stessa.

3.3 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La fattispecie in parola ricorre in presenza di una condotta di impiego in attività economiche e finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione.

Come già visto per le precedenti ipotesi di ricettazione e di riciclaggio, la clausola di riserva esclude l'applicabilità della fattispecie ove l'autore del reato abbia concorso nel delitto presupposto, oltre che nella fattispecie in esame.

Anche tale fattispecie si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per il dolo generico, richiedendosi nell'agente la volontà di impiegare il denaro e gli altri beni con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

3.4 AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La disposizione, finalizzata a reprimere uno dei canali più insidiosi di contaminazione tra il lecito e l'illecito, incrimina il reimpiego di denaro o di altre utilità provenienti da un delitto o da una contravvenzione.

L'introduzione della fattispecie, determinata da evidenti ragioni di politica criminale volte a contrastare la delinquenza organizzata, supera l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario che riteneva detta condotta non sanzionabile, rappresentando la continuazione della precedente condotta delittuosa, di cui costituiva il normale sviluppo. Al contrario, il riconoscimento dell'illiceità di tale condotta risponde all'esigenza di considerare questo fenomeno un fatto sostanzialmente diverso ed autonomo rispetto al reato presupposto, tale da alterare il corretto funzionamento del mercato.

Dell'orientamento precedente è rimasta traccia nel dettato del quarto comma della disposizione, che sancisce la non punibilità della condotta destinata alla mera utilizzazione o godimento personale, distinguendo così il concetto di reimpiego da quello di mera utilizzazione o godimento personale dei proventi del delitto.

In radicale contrapposizione delle precedenti fattispecie di reato sinora esaminate, per l'integrazione di quella in parola è necessario che l'autore sia altresì responsabile, a titolo autonomo o in concorso, della commissione del reato presupposto. A tale riguardo, l'esigenza di rispettare i principi fondamentali di legalità e tassatività induce acircoscrivere l'elenco dei reati che possono determinare la responsabilità dell'ente a quelli già compresi nel catalogo dei reati previsti dal decreto 231.

Le condotte alternativemente previste consistono nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del provento del precedente delitto, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza criminosa.

Il richiamo alla concretezza dell'ostacolo frapposto all'identificazione della provenienza

del bene evidenzia come questo debba essere di livello maggiore rispetto alle difficoltà richieste in relazione alle altre fattispecie di riciclaggio o di reimpiego già esaminate in precedenza.

La formulazione descrittiva dell'oggetto materiale risulta assolutamente onnicomprensiva, comprendendo qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica: denaro ed altri strumenti di pagamento, beni immobili, aziende, diritti e beni immateriali, titoli e metalli preziosi.

Fulcro del legame che deve sussistere tra l'oggetto materiale ed il delitto presupposto è il concetto di provenienza.

A tal proposito, in conformità con la giurisprudenza della Suprema Corte, si deve ritenere "provenienti" dal reato presupposto il prodotto, il profitto ed il prezzo di esso. Esulano da detto concetto di provenienza e, come tali, non possono costituire oggetto materiale dell'autoriciclaggio, le cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto presupposto, nonché le cose ad esso pertinenti.

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte il termine "provenienti" include non solo quelle utilità che, mediante la commissione del reato presupposto, abbiano determinato un incremento della ricchezza, inteso come flusso in entrata nel patrimonio del reo, bensì anche quelle costituite da una mancata diminuzione del patrimonio stesso (risparmio). Senza la realizzazione dell'attività criminosa, tale decremento patrimoniale si sarebbe, invero, verificato. Ne consegue, pertanto, che nel novero dei reati presupposto dell'autoriciclaggio si debbano, altresì, includere quelli che producano un arricchimento del reo sotto forma di mancato depauperamento patrimoniale, quali *in primis*, gli illeciti tributari.

Va, peraltro, rilevato che elementi ostativi alla concreta configurabilità dei reati tributari, quali reati presupposto della fattispecie in parola, sono costituiti dalla presenza di soglie di punibilità, con la conseguente necessaria verifica, quanto meno seria, del superamento di dette soglie di rilevanza, che del reato rappresentano un elemento costitutivo.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento ai reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro beni o altra utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, l'obiettivo del presente modello è che i destinatari ed in particolare gli esponenti aziendali, qualora siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio di seguito individuate, si attengano a regole di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi delle anzidette fattispecie di reato.

Nel determinare i doveri a cui attenersi a fini preventivi, si deve tener conto della diversa posizione ricoperta da ciascun destinatario nei confronti della Società.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono, in generale, conoscere e rispettare la normativa vigente in materia, nonché i principi contenuti nel Codice Etico.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- ⇒ astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
- ⇒ astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- ⇒ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello

svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/*partner*, anche stranieri;

- ⇒ nel momento in cui si instaurano rapporti commerciali, siano essi di natura attiva o passiva, effettuare tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società viene in contatto e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- ⇒ prevedere sistemi di tracciabilità dei flussi informativi relativi a potenziali incarichi che vengano delegati a soggetti esterni. Tali incarichi devono essere conferiti in maniera formale, prevedendo una apposita clausola di stretta osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico societario;
- ⇒ nei contratti con clienti e fornitori dev'essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del decreto n. 231/2001 (es. clausola risolutiva espressa);
- ⇒ effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:

- ⇒ intrattenere rapporti commerciali o avviare progetti promozionali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali, o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- ⇒ utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- ⇒ effettuare spese di rappresentanza senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- ⇒ procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;
- ⇒ effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati e, in ogni caso, rispettare sempre la soglia dei pagamenti in denaro contante prevista dalla normativa in tema di antiriciclaggio;
- ⇒ acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza.

5. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione di reati, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Organi e funzioni aziendali coinvolti nelle operazioni di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori e con i <i>partner</i> commerciali e/o finanziari, quali:	- Selezione controparti e negoziazione; - Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; - Gestione delle	• Ricettazione (art. 648 c.p.); • Riciclaggio (art. 648 <i>bisc.p.</i>); • Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter c.p.</i>);	▪ Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e <i>partner</i> commerciali e/o finanziari, anche sulla base degli indicatori di anomalia previsti dall'art. 6, comma 4, lett.e) del d. lgs. n. 231/2007

Ufficio Commerciale, Ufficio del Personale, Direzione Acquisti, Ufficio Marketing.	condizioni economiche finanziarie dei contratti, attività di sollecito del credito scaduto e recupero del credito; - Transazioni finanziarie con controparti; - Investimenti con controparti; - Sponsorizzazioni	• Autoriciclaggio(art. 648 <i>ter</i>.1 c.p.).	e reperibili dal sito istituzionale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), quali, ad esempio: la controparte utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti, fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete, ovvero false, con riguardo alla propria identità o a quella dell'eventuale titolare effettivo; ▪ Disciplinare i rapporti con i fornitori tramite contratti scritti, che siano sottoscritti da soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure interne, indicando, in modo determinato o determinabile, il prezzo del bene o della prestazione da ricevere, o i criteri per determinarlo; ▪ Identificazione di eventuali operazioni a rischio o sospette di riciclaggio o autoriciclaggio, in base ai seguenti punti di controllo: 1) tipologie di indicatori relativi a potenziali anomalie connesse a comportamenti della controparte o ad operazioni/mezzi e modalità di pagamento; 2) modalità di gestione dell'operazione in presenza di indicatori relativi a potenziali anomalie; ▪ Nel caso di rapporti e operazioni che coinvolgano paesi terzi ad alto rischio, richiesta di informazioni aggiuntive in merito allo scopo ed alla natura del rapporto o della prestazione professionale, ▪ Informazioni sull'origine dei fondi, sulla situazione economico- patrimoniale del cliente (e del titolare effettivo), informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite, nonché previsione di un controllo rafforzato;
---	---	--	---

			▪ Definizione di procedure controlli per l'individuazione del titolare effettivo delle controparti (ex art. 20 d. l.vo n. 90/2017) e, laddove questo sia da individuarsi nel legale rappresentante della società (art. 20, comma 5), mantenere traccia delle verifiche effettuate, nonché delle ragioni che hanno portato alla sua identificazione; ▪ Versare il corrispettivo dei beni o dei servizi prestati dai fornitori con modalità di pagamento che ne assicurino la tracciabilità, utilizzando i pagamenti in contanti solo se necessario e comunque sempre nei limiti di legge; ▪ Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; ▪ Affidamento al responsabile dell'esecuzione del contratto del compito di verifica dell'avvenuta esecuzione delle procedure e, in genere, delle attività previste dal presente protocollo; ▪ Concedere finanziamenti ai fornitori esclusivamente per iniziative finalizzate ad assicurare la qualità e la continuità della fornitura dei beni o dei servizi, previa valutazione dell'Organismo di Vigilanza; ▪ Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio; ▪ Segnalazione all'Organismo di Vigilanza dei contratti di approvvigionamento che possano presentare carattere anomalo rispetto all'ordinaria attività aziendale, per tipologia od oggetto.
--	--	--	---

Organi e funzioni aziendali coinvolti nella gestione della fiscalità della Società, quali: Tesoreria, Ufficio Finanza, Organi preposti alla redazione dei documenti contabili.	- Gestione dei flussi finanziari; - Individuazione ed adempimenti degli obblighi di natura contributiva, fiscale ed impositiva in generale; - Gestione incassi e pagamenti, nonché gestione della piccola cassa e di carte di credito aziendali; - Apertura e chiusura di conti correnti aziendali.	• Ricettazione (art. 648 c.p.); • Riciclaggio (art. 648 <i>bisc.p.</i>); • Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter c.p.</i>); • Autoriciclaggio (art. 648 <i>ter.1 c.p.</i>).	▪ Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, etc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istitutiche non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; ▪ Controlli sulle modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie, nonché su riconciliazioni periodiche dei conti correnti; ▪ In relazione al trasferimento di fondi tra conti correnti della medesima Società, indicazione delle motivazioni, adeguatamente documentate e sottoposte al controllo e all'autorizzazione di un adeguato livello gerarchico; indicazione di criteri e modalità di esecuzione; ▪ Segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali profili di anomalia, di qualunque natura, nei pagamenti ricevuti od effettuati dalla Società.
Organi e funzioni aziendali coinvolti nelle operazioni sul capitale e nelle operazioni straordinarie	- Acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda; - Costituzione di associazione o raggruppamenti temporanei di impresa e di <i>joint venture</i>.	• Ricettazione (art. 648 c.p.); • Riciclaggio (art. 648 <i>bisc.p.</i>); • Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter c.p.</i>); • Autoriciclaggio (art. 648 <i>ter.1 c.p.</i>).	▪ Esecuzione di adeguati controlli e verifiche sulle operazioni straordinarie che prevedano il versamento di somme di denaro o il conferimento di beni, sia in fase di costituzione dell'ente, sia in fase di aumenti di capitale o di ingresso di nuovi soci che conferiscano denaro o altri beni all'ente stesso; ▪ Nel caso di stipulazione di accordi/<i>joint ventures</i> con altre imprese per la realizzazione di

			investimenti, determinazione dei criteri di selezione, negoziazione ed esecuzione del contratto; ▪ Trasparenza e tracciabilità degli accordi/<i>joint ventures</i> con altre imprese per la realizzazione di investimenti; ▪ Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in <i>joint ventures</i> (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di <i>due diligence</i>).
--	--	--	---

PARTE SPECIALE VIII

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

INDICE

1.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 93
	1.1. Art. 493 <i>ter</i> c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	PAG. 93
	1.2. Art. 493 <i>quater</i> c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	PAG. 93
	1.3. Art. 512 <i>bis</i> c.p. Trasferimento fraudolento di valori	PAG. 94
2.	SANZIONI	PAG. 95
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 95
4.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 96

1. TIPOLOGIE DI REATI

1.1 ART. 493 TER C.P. INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a

1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

La disposizione in esame, collocata all'interno della categoria dei delitti contro la fede pubblica, è posta a tutela del patrimonio e della corretta circolazione della ricchezza.

Ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. a) del d. l.vo 8 novembre 2021 n. 184, con il termine “*strumento di pagamento diverso dai contanti*” s'intende qualsiasi dispositivo, oggetto o *record* protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente ad una procedura o ad una serie di procedure, permette di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Le condotte sanzionate consistono nell'utilizzazione indebita o nella falsificazione e od alterazione di tali strumenti, ovvero di documenti che abilitino al prelievo di denaro, o all'acquisto di beni, o alla prestazione di servizi. È punito chi possiede, o cede, od acquisisce tali strumenti, o documenti di provenienza illecita, ovvero gli ordini di pagamento con essi prodotti.

Ai fini della punibilità delle condotte suddette è necessario, tuttavia, il dolo specifico, costituito dall'intento di trarne profitto per sé o per altri.

1.2 ART. 493 QUATER C.P. DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono

costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

La norma incrimina la produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione, la messa a disposizione o il procurare a sé o ad altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere i reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In forza della clausola residuale, la disposizione in esame è, tuttavia, applicabile solo ove il fatto concreto non costituisca un reato più grave.

1.3 ART. 512 BIS C.P. TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La norma in esame è posta a tutela dell'economia pubblica, nonché del regolare funzionamento della giustizia.

Tale fattispecie costituisce un reato comune, in quanto chiunque può essere penalmente perseguito laddove fittiziamente attribuisca la titolarità o la disponibilità ad altri di denaro, beni od altre utilità, con lo scopo di realizzare determinate finalità illecite.

La condotta incriminata è a forma libera, in quanto comprende ogni tipologia di atto idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale, tuttavia, permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione.

L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del delitto in parola è caratterizzato dal dolo specifico, ovvero dall'intento, da parte del soggetto agente, di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, nonché di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, ovvero di impiego di beni di provenienza illecita.

In forza della clausola di salvaguardia, la disposizione in esame è, tuttavia, applicabile solo ove il fatto concreto non costituisca un reato più grave. Ne consegue che, laddove il soggetto agente, sorretto dall'intento agevolatore, apporti, altresì, un contributo causale alla realizzazione delle fattispecie di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter, risponderà, a titolo di concorso, del più grave reato di ricettazione o di riciclaggio ovvero di impiego di beni di provenienza illecita.

Da ultimo, merita segnalare come la disposizione in esame non sanziona espressamente il beneficiario della disposizione fraudolenta. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che colui che si renda fittiziamente titolare di tali valori possa essere soggetto all'applicazione delle norme in tema di concorso eventuale di persone.

2. SANZIONI

In relazione alla commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di cui all'articolo 493 *ter*, la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 493 *quater*, la sanzione pecuniaria fino acinquecento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 512 *bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* 1, comma 2, d. l.vo n. 231/2001, inoltre, la responsabilità degli enti è estesa ad ogni delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, o che comunque concretamente offenda il patrimonio, previsto dal codice penale, quando la condotta abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. In tali casi, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Stante la generica formulazione di quest'ultimo comma, il medesimo si presta a diverse letture. La disposizione, infatti, sembrerebbe rendere perseguibile l'ente per tutti i delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio, o che comunque concretamente offendano il patrimonio, anche se non contemplati dal decreto 231, laddove abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. Senonché, una lettura costituzionalmente orientata della norma esige di ritenere che il legislatore abbia esteso la punibilità dell'ente esclusivamente a quelle condotte aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, purché le medesime siano inquadrabili in norme incriminatrici già richiamate dal decreto 231.

Infine, il comma 3 dell'art. 25 *octies* 1 prevede che, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 e 2 *bis*, si applichino all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, debbono essere osservati i seguenti principi:

- operare nel rispetto delle leggi nazionali ed internazionali;
- osservare le regole della presente parte speciale e delle procedure aziendali;
- utilizzare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- informare tempestivamente gli uffici amministrativi della società in caso di smarrimento o furto degli strumenti di pagamento o delle apparecchiature informatiche;
- attenersi a quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:

- porre in essere qualsivoglia condotta che possa compromettere la riservatezza ed

integrità dei dati aziendali;

- prestare, cedere o comunque consegnare a terzi gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché le apparecchiature informatiche affidate dalla società, senza la preventiva autorizzazione dei relativi responsabili;
- cedere, consegnare o comunque rendere conoscibili a terzi i dati relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti appartenenti a clienti o ad altri soggetti che, a diverso titolo, abbiano rapporti economici con la stessa;
- utilizzare, senza esserne titolari, carte di credito o di pagamento o altri strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- falsificare od alterare carte di credito o di pagamento, ovvero documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni;
- possedere, cedere, acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti di provenienza illecita, o falsificati, o alterati, oppure ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere i reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Con riferimento, invece, al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.), debbono essere osservati i seguenti principi:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dal suddetto reato;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo (ad es. la stipula di un contratto di affitto di azienda finalizzato alla creazione di una apparente perdita di disponibilità di essa);
- nel momento in cui si instaurano rapporti commerciali, siano essi di natura attiva o passiva, effettuare tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune, in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società viene in contatto e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:

- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali, o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare spese e trasferimenti di valori senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- vendere o acquistare beni verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza.

4. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Si rileva che i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, potendo essere posti in essere mediante l'utilizzo di specifiche tecnologie informatiche o telematiche, presentano aree di rischio di commissione affini a quelle individuate nell'ambito

dei reati informatici. Per tale ragione, oltre ai protocolli di prevenzione sottoelencati, si rimanda a quelli predisposti in relazione all'art. 24 *bis* del decreto 231.

Per quanto attiene, inoltre, al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.), si segnala che, laddove l'oggetto dell'atto traslativo consista in denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto commesso da terzi, la fattispecie presenta aeree di rischio commissione analoghe a quelle contemplate in materia dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Ne consegue che i protocolli di seguito previsti andranno integrati con quelli predisposti in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter*.

AREE A RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Organi e funzioni aziendali coinvolti nelle operazioni di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori e con i <i>partner</i> commerciali e/o finanziari, quali: Ufficio Commerciale, Ufficio del Personale, Direzione Acquisti, Ufficio Marketing.	- Selezione controparti e negoziazione; - Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; - Gestione delle condizioni economiche finanziarie dei contratti, attività di sollecito del credito scaduto e recupero del credito; - Transazioni finanziarie con controparti; - Investimenti con controparti; - Sponsorizzazioni	• Ricettazione (art. 648 c.p.); • Riciclaggio (art. 648 <i>bis</i> c.p.); • Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter</i> c.p.); • Autoriciclaggio (art. 648 <i>ter</i>.1 c.p.).	▪ Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e <i>partner</i> commerciali e/o finanziari, anche sulla base degli indicatori dianomalia previsti dall'art. 6, comma 4, lett.e) del d. lgs. n. 231/2007 e reperibili dal sito istituzionale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), quali, ad esempio: la controparte utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti, fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete, ovvero false, con riguardo alla propria identità o a quella dell'eventuale titolare effettivo; ▪ Disciplinare i rapporti con i fornitori tramite contratti scritti, che siano sottoscritti da soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure interne, indicando, in modo determinato o determinabile, il prezzo del bene o della prestazione da ricevere, o i criteri per determinarlo;
Area amministrativa	Gestione dei pagamenti	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 <i>ter</i> c.p.).	▪ Effettuazione di un censimento relativo agli strumenti di pagamento aziendali, sia materiali che immateriali, anche al fine di verificarne la genuinità e la liceità di provenienza; ▪ Previsione di un monitoraggio periodico dei pagamenti aziendali, al fine

			di accettarne l'effettiva riconducibilità agli strumenti di pagamento di cui sia titolare la società; ▪ Predisposizione di un elenco dei soggetti autorizzati delegati ad eseguire i pagamenti per conto della società, sia in contanti, che mediante strumenti di pagamento diversi; ▪ Individuazione di un soggetto responsabile ad esercitare compiti inerenti la rilevazione, la gestione ed il controllo dell'utilizzo e di eventuali falsificazioni degli strumenti di pagamento; ▪ Nel caso eventuale di utilizzo di valuta virtuale, verificare che i flussi finanziari abbiano ad oggetto valute di cui sia garantita e tracciata la provenienza da <i>exchange</i> abilitati in base alle normative vigenti.
Area amministrativa	Gestione della fatturazione attiva	• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 <i>ter</i> c.p.); • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 <i>quater</i> c.p.).	▪ Adozione di una procedura che preveda il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; ▪ Verifica della coerenza dell'ordine di acquisto da parte del cliente e della successiva fattura, emessa dalla società, rispetto al contenuto del contratto; ▪ Svolgimento di verifiche a campione sui beni ceduti e servizi erogati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; ▪ Nell'eventualità in cui, nelle proprie transazioni, la società venga a conoscenza dei dati relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti appartenenti a clienti (vendita <i>online</i>), o ad altri soggetti che, a diverso titolo, abbiano rapporti economici con la stessa, previsione di procedure finalizzate a rendere anonimi detti dati, al fine di

			impedirne un indebito utilizzo.
Area di produzione	- Gestione servizi; - Realizzazione e manutenzione prodotti.	• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 <i>ter</i> c.p.); • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493 <i>quater</i> c.p.).	Adozione di misure organizzative e tecniche idonee a garantire che i prodotti realizzati non abbiano caratteristiche di progettazione e/o tecnico-costruttive tali da consentire la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Gestione dell'attività negoziale	Rapporti con fornitori esoggetti terzi	• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 <i>ter</i> c.p.); • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493 <i>quater</i> c.p.).	Predisposizione di clausole contrattuali con i collaboratori esterni aventi ad oggetto il rispetto della normativa in materia di falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
Gestione dell'attività negoziale	- Stipulazione di contratti di acquisto; - Stipulazione di contratti traslativi, a titolo oneroso o gratuito, relativamente a beni sociali; - Stipulazione di contratti costitutivi di diritti reali o personali di godimento relativamente a beni sociali; - Stipulazione di	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis c.p.)	▪ Adozione di procedure per la selezione dei fornitori: ○ definizione delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva/qualifica dei fornitori, che includa l'analisi delle caratteristiche tecnico/professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance e di solidità economico-finanziaria. ○ Previsione dell'esclusione del fornitore inserito nelle liste dei soggetti destinatari delle misure

	contratti di fornitura di beni.		di congelamento di fondi e risorse economiche, in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali, (liste consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria UIF); ○ Identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca della qualifica di fornitore, che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; ▪ Adozione di procedure per la stipula dei contratti che prevedano: ○ Approvazione del contratto da parte di un soggetto diverso da quello che ne ha curato l'istruttoria; ○ Verifica della coerenza dell'ordine e della successiva fattura rispetto al contenuto del contratto; ○ Svolgimento di verifiche a campione sull'allineamento dei prezzi praticati/corrisposti rispetto a quelli correnti. ▪ Istituzione di una procedura che preveda il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; ▪ Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali, distinte da quella commerciale, sull'effettività del trasferimento con effettiva perdita della titolarità o disponibilità del bene; ▪ Verifiche a campione sulla reale consistenza dei clienti e dei fornitori, anche mediante visure camerale.
--	------------------------------------	--	--

PARTE SPECIALE IX

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

INDICE

1.	CONSIDERAZIONI	PAG. 103
2.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 103
	2.1. Art. 171, comma primo, lett. a <i>bis</i> , e comma terzo, 1. 22 aprile 1941, n. 633	PAG. 103
	2.2. Art. 171 <i>bis</i> , commi primo e secondo, 1. 22 aprile 1941, n. 633	PAG. 103
	2.3. Art. 171 <i>ter</i> , 1. 22 aprile 1941, n. 633	PAG. 104
	2.4. Art. 171 <i>septies</i> , 1. 22 aprile 1941, n. 633	PAG. 106
	2.5. Art. 171 <i>octies</i> , 1. 22 aprile 1941, n. 633	PAG. 106
3.	SANZIONI	PAG. 106
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 106
5.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 107

1. CONSIDERAZIONI

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 *novies*, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231, non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore informatico/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati, infatti, potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della società, a prescindere dall'eventuale impiego, a tal fine, di beni aziendali.

2. TIPOLOGIE DI REATI

2.1 ART. 171, COMMA PRIMO, LETT. A BIS), E COMMA TERZO, L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da Euro cinquantuno ad Euro duemilassessantacinque chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

(omissis)

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di retitelematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, oparte di essa;

(omissis)

3. *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad Euro cinquecentosedici se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

(omissis)

Mediante la locuzione “opere di ingegno” la norma fa riferimento alle opere letterarie, scientifiche, drammatiche, didattiche, religiose, siano esse in forma orale che in forma scritta, alle composizioni musicali, alle opere coreografiche e pantomimiche, alle opere scultoree e pittoree, dell'arte, del disegno o di altre arti figurative, alle opere cinematografiche e fotografiche. A queste devono aggiungersi altresì i programmi per elaboratore, originali in quanto risultato di una creazione intellettuale dell'autore, le banche dati organizzate come raccolte di opere, dati o altri elementi, le opere del disegno industriale che rappresentano un carattere creativo e abbiano valore artistico.

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Rientrano, infine, nel concetto di opere dell'ingegno le banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

2.2 ART. 171 BIS, COMMI PRIMO E SECONDO, L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o*

imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro duemilacinquecentoottantadue ad Euro quindicimilaquattrocentonovantatre. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro quindicimilaquattrocentonovantatre se il fatto è di rilevante gravità.

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro duemilacinquecentoottantadue a Euro quindicimilaquattrocentonovantatre. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro quindicimilaquattrocentonovantatre se il fatto è di rilevante gravità.*

La norma in esame intende sanzionare tutti coloro che, compiendo le azioni descritte, consentono o facilitano la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi volti alla protezione di un programma per elaboratore.

Sussiste il reato di cui al primo comma anche nel caso in cui le condotte delineate dalla norma abbiano ad oggetto programmi che non possiedono un contrassegno della S.I.A.E.

Per la sussistenza del reato descritto al comma secondo della presente norma, invece, è necessario che il programma presenti il contrassegno S.I.A.E.

2.3 ART. 171 TER, L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro duemilacinquecentoottantadue ad Euro quindicimilaquattrocentonovantatre chiunque a fini di lucro:*

- a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede*

a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
- fbis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro duemilacinquecentoottantadue ad Euro quindicimilaquattrocentonovantatre chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;*
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e

scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La disposizione in esame sanziona: gli atti compiuti in violazione dei diritti di diffusione e riproduzione relativi alle opere audiovisive o cinematografiche, come anche i supporti fonografici e videografici; le violazioni a diritti di riproduzione e diffusione nei confronti di opere letterarie, scientifiche, musicali, e l'opera multimediale; i comportamenti costituenti atti prodromici alla violazione di misure tecniche circa la protezione dei diritti; gli atti abusivi di alterazione o rimozione delle informazioni elettroniche contenute o incorporate in opere o materiali protetti espressi in forma digitale, ma anche gli atti di distribuzione, comunicazione al pubblico di opere o materiali nei quali le informazioni elettroniche siano state alterate o rimosse.

2.4 ART. 171 SEPTIES, L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. La pena di cui all'articolo 17 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.*

2.5 ART. 171 OCTIES, L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro duemilacinquecentoottantadue ad Euro venticinquemilaottocentoventidue chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a Euro quindicimilaquattrocentonovantatré se il fatto è di rilevante gravità.

3. SANZIONI

Per la commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore sono previste sanzioni di natura pecuniaria, con pena fino a 500 quote, o di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i destinatari del presente modello e, in particolare, alle funzioni aziendali che si occupano dell'acquisto di prodotti informatici.

In via generale, al fine della prevenzione dei reati in materia di violazione dei diritti d'autore, ai destinatari è fatto obbligo di osservare i seguenti divieti:

- divieti previsti per la prevenzione dei reati informatici (vd. Parte Speciale, Reati informatici);
- connettere ai sistemi informatici della società *personal computer*, periferiche, altre apparecchiature o installare *software* senza la preventiva autorizzazione del responsabile del settore;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a terze persone i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- occultare o sostituire la propria identità al fine di inviare *e-mail* contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare messaggi indesiderati (*spamming*);
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

5. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti aree a rischio commissione dei reati, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
○ Gestione e manutenzione dei sistemi informativi aziendali; ○ Utilizzo dei sistemi telematici aziendali; ○ Accesso ai sistemi telematici altrui; ○ Acquisti di prodotti informatici.	- Accesso ai dati contenuti nel server della società; - Accesso alla rete Internet; - Utilizzo di <i>software</i> e banche dati; - Utilizzo della posta elettronica.	Tutti i reati Richiamati dall'art. 25 <i>nonies</i>, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231.	▪ Utilizzo di <i>hardware</i> e <i>software</i> regolarmente licenziati, concessi in uso ad amministratori di sistema; ▪ Conservazione della documentazione comprovante la legittimità dell'uso dei <i>software</i> installati; ▪ Individuazione di un responsabile della conservazione delle licenze d'uso; ▪ Informazione ad ogni utente della responsabilità dell'integrità dei sistemi, dei dati, delle informazioni e dei programmi ad essi relativi; ▪ Utilizzo di chiavi logiche (<i>user ID</i> e <i>password</i>) per l'accesso ad ogni singolo sistema informatico e telematico; ▪ Identificazione tramite <i>user</i>

			ID del profilo di accesso alle reti aziendali ed <i>Internet</i>; ▪ Controllo dei sistemi informatici mediante: filtro dei siti inconferenti, regole <i>firewall</i>; ▪ Possibilità di introduzione, per determinati profili, di limiti di accesso al sistema informativo aziendale ed alle attività concesse (visualizzazione, inserimento dati, modificazione dei dati inseriti); ▪ Utilizzo esclusivo della casella di posta elettronica all'utente a cui è stata assegnata; ▪ Accesso all'amministratore di sistema ai sistemi informatici a fini di garanzia della continuità dell'attività d'impresa, di manutenzione, di tutela della sicurezza dei sistemi medesimi e di prevenzione dei reati di cui all'art. 24bis d. l.vo. n. 231/2001; ▪ Possibilità di revocare, in tutto o in parte l'uso dei sistemi informatici, ovvero impedire, in tutto o in parte, l'accesso ad <i>Internet</i> ad uno o più utenti; ▪ Inserimento di clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei testi contrattuali con i terzi contraenti.
--	--	--	---

PARTE SPECIALE X

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

INDICE

1.	PREMESSA	PAG. 111
2.	FUNZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE	PAG. 111
3.	IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 <i>DECIES</i> D. L.VO N. 231/2001	PAG. 111
	3.1. Art. 377 <i>bis</i> c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	PAG. 111
4.	AREE/ ATTIVITÀ AZIENDALI DI GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. POTENZIALMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 25 <i>DECIES</i> DEL DECRETO	PAG. 112
5.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 112
6.	LE PROCEDURE ADOTTATE DA GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	PAG. 113
7.	FLUSSI DI COMUNICAZIONE E SISTEMA DISCIPLINARE	PAG. 113

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione del reato previsto dall'articolo 25 *decies* del decreto, potenzialmente realizzabile nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

2. FUNZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione concerne i possibili comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello di GSI nei confronti della dell'Autorità Giudiziaria.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di garantire che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle attività e/o dei processi sensibili successivamente individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti, in primo luogo, nel Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione della Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dall'articolo 25 *decies* del Decreto.

In particolare, la presente Sezione si pone lo scopo di:

- 1) indicare i comportamenti che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;
- 2) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai soggetti che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

3. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 *DECIES* D. L.VO N. 231/2001

L'art. 25 *decies* del Decreto, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", così dispone:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice civile[sic], si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

Viene di seguito riportato l'articolo del codice penale richiamato dall'articolo 25 *decies* del Decreto, precisando come il riferimento al codice civile contenuto nella Gazzetta Ufficiale debba ritenersi frutto di un refuso.

3.1 ART. 377 BIS C.P. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La fattispecie in esame, che si qualifica come reato comune, potendo essere commesso da chiunque, ricorre allorché venga realizzata una condotta violenta o minacciosa volta ad indurre un soggetto chiamato a rendere dinanzi l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale ad una condotta alternativa:

- 1) non rendere dichiarazioni;
- 2) rendere dichiarazioni mendaci.

Nella locuzione "Autorità Giudiziaria" devono intendersi ricompresi sia il Giudice che il

Pubblico Ministero. Non però, per il divieto di analogia, la Polizia Giudiziaria, ancorché delegata dal Pubblico Ministero.

Il soggetto passivo della condotta induttiva, oltre ad essere “chiamato a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale” deve altresì avere “la facoltà di non rispondere”, il che circoscrive il novero dei soggetti passivi della condotta a quelli della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato o dell’indagato o imputato in un procedimento connesso, nonché alle persone informate sui fatti o ai testimoni, solo però allorché a costoro sia riconosciuta la facoltà di non rispondere.

Si tratta di un reato a condotta vincolata, giacché la condotta induttiva deve necessariamente essere realizzata con le modalità tassativamente indicate (violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità).

Quanto al profilo dell’elemento soggettivo, il reato si configura come a dolo generico, richiedendosi la coscienza e la volontà di provocare il silenzio o le dichiarazioni non veritiere dalla persona titolare della facoltà di tacere e ciò attraverso le forme di coazione o di allettamento previste dalla fattispecie incriminatrice.

4. AREE/ ATTIVITÀ AZIENDALI DI GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. POTENZIALMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO DI CUI ALL’ART. 25 DECIES DEL DECRETO

Va evidenziato preliminarmente come la fattispecie *de quo* risulti di difficile integrazione nel contesto in cui opera GSI.

Poiché infatti il reato richiede che il soggetto verso cui è rivolta l’attività induttiva abbia la facoltà di non rispondere, ne deriva che la persona offesa dev’essere o un soggetto indagato o imputato, ovvero un soggetto coindagato o coimputato. L’ulteriore ipotesi che si tratti di persona informata/testimone che può avvalersi della facoltà predetta in virtù di un vincolo di parentela risulta infatti di ben scarsa ricorrenza.

Ferme restando le riserve appena evidenziate, a seguito dell’attività di mappatura effettuata, sono state evidenziate le seguenti potenziali aree di rischio:

- 1) coinvolgimento dell’Amministratore Unico o dei dirigenti della Società in veste di indagati/imputati o coimputati/coindagati in indagini svolte dall’Autorità Giudiziaria;
- 2) coinvolgimento di dipendenti della Società in veste di indagati/imputati o coimputati/coindagati in indagini svolte dall’Autorità Giudiziaria.

Nelle suddette ipotesi potrebbe essere posta in essere, con le modalità descritte dalla norma incriminatrice, un’attività induttiva da parte dei soggetti apicali (Amministratore Unico o dirigenti) della Società, volta ad ottenere il silenzio della persona offesa, ovvero sue dichiarazioni contrarie al vero.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire il reato di cui alla presente sezione, devono essere rispettate le seguenti regole comportamentali.

Ai destinatari del Modello di GSI è fatto divieto di:

- a) porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all’art. 25 *decies* del Decreto;

- b) violare i principi dettati nel Codice Etico, nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Sezioni della Parte Speciale);
- c) improntare i rapporti con l'Autorità Giudiziaria a principi che non siano ispirati ai valori di senso di responsabilità, correttezza e spirito di collaborazione.

6. LE PROCEDURE ADOTTATE DA GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.

Si precisa che, in considerazione del particolare assetto organizzativo di GSI, nonché delle sue attuali dimensioni, l'Amministratore Unico riveste un ruolo centrale di carattere decisionale-operativo, mentre non è prevista una funzione amministrativa e contabile dotata di autonomi poteri decisionali e di firma; in considerazione di quanto premesso è l'Amministratore Unico a gestire, in via generale, i rapporti con la Autorità Giudiziaria.

In presenza, pertanto, di un procedimento penale che coinvolga l'Amministratore Unico e/o dirigenti o dipendenti della Società, il primo dovrà darne immediata comunicazione al Sindaco Unico ed all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto al successivo punto 7).

7. FLUSSI DI COMUNICAZIONE E SISTEMA DISCIPLINARE

Come già detto, è prevista la comunicazione all'Organismo di Vigilanza, da parte dell'Amministratore Unico, dell'apertura di un procedimento penale che coinvolga il medesimo e/o dirigenti o dipendenti della Società. A seguito della comunicazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà verificare che, fermo il legittimo esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti coinvolti, non vengano poste in essere ingerenze indebite nei confronti dei medesimi.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti di ingerenza che possano risultare prodromiche alla commissione del reato oggetto della presente sezione, l'Organismo di Vigilanza ove ravvisi lacune nelle procedure adottate, dovrà proporre le appropriate modifiche del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, i destinatari della presente parte speciale, nonché delle procedure gestionali ed istruzioni operative ivi previste che si dovessero rendere alle stesse inosservanti, saranno passibili di sanzione.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione ed irrogazione della sanzione, si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE XI

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

INDICE

1.	PREMESSA	PAG. 116
2.	I REATI PREVISTI DALL'ART. 25 UNDECIES D. L.VO N. 231/2001	PAG. 117
3.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 117
	3.1. Reati presupposto in materia ambientale disciplinati dal titolo VI <i>bis</i> del Codice Penale	PAG. 117
	3.1.1. Art. 452 <i>bis</i> c.p. Inquinamento ambientale	PAG. 118
	3.1.2. Art. 452 <i>quater</i> c.p. Disastro ambientale	PAG. 118
	3.1.3. Art. 452 <i>quinqüies</i> c.p. Delitti colposi contro l'ambiente	PAG. 119
	3.1.4. Art. 452 <i>sexies</i> c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	PAG. 120
	3.1.5. Art. 452 <i>octies</i> c.p. Circostanze aggravanti	PAG. 120
	3.2. Reati presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a tutela dell' <i>habitat</i> e delle specie animali e vegetali selvatiche protette	PAG. 120
	3.2.1. Art. 727 <i>bis</i> c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	PAG. 120
	3.2.2. Art. 733 <i>bis</i> c.p. Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto	PAG. 121
	3.3. Disciplina delle acque di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo. n. 152/06)	PAG. 121
	3.4. Disciplina dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo. n. 152/06)	PAG. 122
	3.5. Disciplina delle emissioni di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo. n. 152/06)	PAG. 124
	3.6. Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ai sensi della legge n. 549/93	PAG. 125
	3.7. Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ai sensi della legge n. 150/1992	PAG. 125
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 125
5.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 126

1. PREMESSA

La presente sezione del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati ambientali previsti dall'articolo 25 *undecies* del d. l.vo n. 231/2001 introdotto dal d. l.vo 7 luglio 2011 n. 121 (*Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*), entrato in vigore il 16 agosto 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma ottavo, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*), entrata in vigore il 29 maggio 2015.

L'Unione Europea ha mostrato preoccupazione per la diffusione degli illeciti in materia ambientale, i cui effetti spesso si propagano anche oltre le frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Ha dunque imposto agli Stati membri di perseguire penalmente condotte che "provochino o possano provocare" pregiudizi all'ambiente e siano tenute "intenzionalmente o per grave negligenza". Per le sole "gravi violazioni" della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori nazionali sono stati vincolati ad introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per la persona fisica che per l'ente.

I punti cardine della disciplina europea sulla tutela penale dell'ambiente sono dunque tre:

1. L'incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente;
2. La commissione dei reati con dolo o grave negligenza;
3. La previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività.

La disciplina legislativa italiana rispecchia in parte l'impulso proveniente dall'Unione Europea.

Anzitutto, dei reati ambientali presupposto di responsabilità ai sensi del decreto n. 231 solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto.

Ne consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in concreto la sussistenza di un pericolo, il quale viene concepito come presupposto della mera condotta illecita.

Non essendo richiesta la dimostrazione di un'effettiva pericolosità della condotta, non è ammessa alcuna prova contraria in ordine all'insussistenza del pericolo.

Una simile impostazione, però, potrebbe suscitare perplessità sia rispetto alla già evocata disciplina europea, sia rispetto al principio costituzionale di offensività.

Quest'ultimo, infatti, tollera l'incriminazione di fatti la cui pericolosità risulti insita nella condotta e non esiga ulteriori verifiche concrete, ma con riferimento a beni giuridici intangibili, cui ben si attaglia l'incriminazione di condotte censurabili in sé con l'antigiuridicità sul piano economico-sociale (per esempio la detenzione ed il porto illegale di armi). Il bene ambientale è caratterizzato da un substrato empirico che consente di apprezzare l'effettiva sussistenza di una lesione in termini di pericolo o di danno. Dunque, il legislatore non potrebbe anticipare la soglia del penalmente rilevante fino a colpire ogni mera violazione di norme o atti amministrativi.

Diversi reati ambientali, poi, colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi, per esempio, a talune incriminazioni contenute nel Testo Unico dell'Ambiente: scarico di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), comma 3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259) o superamento dei valori limite

di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (art. 279).

La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa. Si tratta infatti quasi sempre di contravvenzioni, come si desume dal tipo di sanzione irrogabile: arresto, ammenda, in luogo della reclusione e della multa, previste per i delitti dall'art. 17 c.p.

Sul piano della disciplina, dalla qualificazione contravvenzionale discende l'indifferenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, tra dolo e colpa. La punibilità delle contravvenzioni per colpa, dunque, non esige l'esistenza di una previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, ma è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (art. 42, ultimo comma, c.p.)

In base a questa disciplina, dunque, gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Anche in questa prospettiva sembra profilarsi lo scostamento dalle indicazioni dell'Unione Europea, che vincolano l'incriminazione alla "grave negligenza".

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti. I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento dell'efficacia esimente, qualora si verificano reati ambientali, devono contemplare misure idonee ad evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza.

Infine, si segnala che il decreto legge n. 136/2013 ha introdotto nel Testo Unico dell'Ambiente il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis*), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso, ai titolari d'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del decreto 231, mentre non è prevista la responsabilità dell'ente.

2. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25 UNDECIES D. L.VO N. 231/2001

In considerazione della peculiare struttura della disciplina in tema di tutela dell'ambiente, sia essa contenuta nel titolo VI *bis* del codice penale [recentemente introdotto dall'art. 1, comma primo, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*)], in altre norme del codice, nel d. l.vo n. 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente), ovvero in differenti provvedimenti legislativi, connotata da una notevole complessità tecnica e da frequenti rinvii a differenti provvedimenti legislativi di matrice nazionale e/o comunitaria, oltre che a tabelle e/o altri allegati esplicativi, si è ritenuto di riportare in questa sede una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti ai sensi del decreto, con l'indicazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal medesimo.

3. TIPOLOGIE DI REATI

3.1 REATI PRESUPPOSTO IN MATERIA AMBIENTALE DISCIPLINATI DAL TITOLO VI BIS DEL CODICE PENALE

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68 il legislatore ha introdotto nel codice penale un apposito titolo, il VI *bis*, avente ad oggetto "Dei delitti contro l'ambiente", mediante il quale sono state introdotte nell'ordinamento una serie di figure delittuose, alcune delle quali di natura colposa, il cui oggetto giuridico è costituito dal bene ambiente.

Parallelamente a detta introduzione, è stata operata una riformulazione del dettato

normativo dell'art. 25 *undecies* della legge n. 231/2001 mediante l'inserimento, fra i reati presupposto di buona parte dei reati contenuti nel nuovo titolo.

Da ultimo, con l'introduzione del comma 1 *bis* dell'art. 25 *undecies*, si è prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive per la fattispecie di cui all'art. 452 *bis* e 452 *quater* del codice penale.

3.1.1. Art. 452 *bis* c.p. Inquinamento ambientale

La disposizione punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la disposizione prevede un aumento di pena.

Quanto al significato della locuzione "abusivamente", si segnala come la giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad un'attività di gestione illecita di rifiuti, abbia affermato che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata allorquando essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che ricorre non solo quando esse manchino del tutto, ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi natura diversa rispetto a quelli autorizzati.

Si segnala inoltre come la compromissione o il deterioramento costituenti l'evento naturalistico del reato debbano presentare, ai fini della loro rilevanza penale, una significatività, per tale intendendosi una rilevanza quali-quantitativa di particolare entità, nonché una misurabilità, per tale intendendosi una possibile loro quantificazione mediante il ricorso a strumenti scientifici.

Il reato deve, quindi, intendersi di danno, richiedendosi, mediante l'impiego delle citate espressioni, un'effettiva lesione del bene protetto, non potendosi quindi ritenere sufficiente la sua mera messa in pericolo.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il dolo, che si attegga quale consapevolezza e volontà della realizzazione del disastro, mediante una condotta caratterizzata dall'abusività, può presentarsi anche nella forma eventuale.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Da ultimo, il comma 1 *bis* dell'art. 25 *undecies* del decreto prevede l'applicabilità delle sanzioni interdittive contemplate nell'art. 9 dello stesso per un periodo non superiore ad un anno.

3.1.2. Art. 452 *quater* c.p. Disastro ambientale

La disposizione incrimina chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 del codice, abusivamente cagioni un disastro ambientale, sanzionandolo con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per

l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la norma prevede un aumento di pena di un terzo.

Quanto al concetto di “abusivamente” si richiama quanto già evidenziato in relazione alla fattispecie di Inquinamento ambientale di cui all'art. 452 *bis*, c.p.

La figura delittuosa, caratterizzata dal necessario accertamento giudiziale dei requisiti alternativi, normativamente dettagliati, integranti l'evento disastro è, proprio per tale ragione, qualificabile come di danno.

Sotto tale profilo, la clausola di riserva “*fuori dai casi previsti dall'articolo 434 del codice*” rende applicabile quest'ultima disposizione nell'ipotesi in cui dalla condotta non derivi il disastro, ma unicamente un suo pericolo, come emerge dalla locuzione “*se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità*” impiegata dal legislatore nell'enunciato della fattispecie di Disastro doloso di cui all'art. 434 c.p. Al di fuori di tale evenienza la norma contenuta nell'art. 434 si pone pertanto con quella in esame in rapporto di specialità, con vincolo per l'interprete di applicare la seconda.

Anche in questo caso, come nella precedente disposizione, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il dolo, che si atteggia quale consapevolezza e volontà della realizzazione della compromissione o del deterioramento dell'ambiente, mediante una condotta caratterizzata dall'abusività, può presentarsi anche nella forma eventuale.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Da ultimo, il comma 1 *bis* dell'art. 25 *undecies* del decreto prevede l'applicabilità nel caso di specie delle sanzioni interdittive contemplate nell'art. 9 dello stesso.

3.1.3. Art. 452 *quinquies* c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

La norma prevede che, allorquando taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* risulti commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione di detti fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La disposizione opera un'estensione delle fattispecie disciplinate dagli articoli 452 *bis* e *quater* c.p., che vengono repressi, pur con un trattamento sanzionatorio sensibilmente ridotto, anche nell'ipotesi di una loro realizzazione in forma colposa.

Al proposito, si evidenzia come la colpa, oltre che nella sua forma generica (negligenza, imprudenza ed imperizia), possa presentarsi anche in forma specifica, allorché l'evento sia conseguente all'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, in particolare, ad esempio, quando il disastro o l'inquinamento conseguano al mancato rispetto delle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi.

Da evidenziare che la norma contenuta nel secondo comma introduce un'ipotesi colposa di pericolo concreto, richiedente come tale l'accertamento del rischio di realizzazione delle fattispecie di cui agli articoli 452 *bis* e *quater*, c.p.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

3.1.4. Art. 452 *sexies* c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La clausola di riserva fa salva l'applicazione del disposto dell'art. 260 del Testo Unico dell'Ambiente.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3.1.5. Art. 452 *octies* c.p. Circostanze aggravanti

La norma prevede un'aggravante speciale ad effetto comune per il reato di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 c.p. applicabile allorché l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal medesimo titolo.

Analogo incremento sanzionatorio viene contemplato con riferimento alle pene previste nella contigua norma contenuta nell'articolo 416 *bis* c.p. in materia di associazione a delinquere di tipo mafioso, allorché la medesima sia finalizzata a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI del codice, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Da ultimo, le pene, già frutto degli aumenti di cui ai precedenti primo e secondo comma, sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitino funzioni o svolgano servizi in materia ambientale.

Per tali ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.

3.2 REATI PRESUPPOSTO IN MATERIA AMBIENTALE DISCIPLINATI DAL CODICE PENALE A TUTELA DELL'HABITAT E DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI SELVATICHE PROTETTE

3.2.1. Art. 727 *bis* c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Il reato si configura con la condotta, tenuta da "chiunque", di uccisione, cattura, detenzione o commercio, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima, in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, più azioni illecite, in una sorta di

“progressione criminosa”. È, altresì, punita la commercializzazione degli esemplari indicati nell’Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357, laddove i medesimi siano prelevati dall’ambiente naturale.

La consumazione del reato avviene, indistintamente, sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto.

È necessario precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale della disposizione di cui all’art. 727 *bis* c.p. sono le specie animali o vegetali selvatiche protette.

Sul piano dell’elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, la fattispecie disciplinata dall’art. 727 *bis* c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

Da ultimo la disposizione normativa in oggetto esclude la configurabilità del reato quando:

1. l’azione illecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie;
2. fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità neicasi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni di legge.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

3.2.2. Art. 733 *bis* c.p. Distruzione o deterioramento di *habitat* all’interno di un sito protetto

Il reato si configura con la distruzione, da parte di “chiunque”, di un *habitat* all’interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono ravvisabili, all’interno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite: distruzione e deterioramento di un *habitat* all’interno di un sito protetto.

Il momento consumativo del reato in oggetto coincide con la lesione (distruzione dell’*habitat*) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell’*habitat*) del bene protetto.

Si deve altresì precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale è “l’*habitat* all’interno di un sito protetto” che, secondo lo stesso art. 733-bis c.p., consiste in: “qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE”; “qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE”. Sul piano dell’elemento soggettivo, invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, la fattispecie disciplinata dall’art. 733 *bis* c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

3.3 DISCIPLINA DELLE ACQUE DI CUI AL TESTO UNICO AMBIENTALE (TUA) (D. L.VO. N. 152/06)

L’articolo 25 *undecies* del decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune delle ipotesi contravvenzionali di cui all’art. 137 TUA. In particolare:

- a) violazione, da parte del titolare di uno scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione

e/o di quelle imposte dalle Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 co. 1 e 108 co. 4 del TUA (cfr. art. 137 co. 3 TUA); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

- b) la condotta di chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 parte III, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall'autorità d'ambito (art. 137 co. 5, primo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- c) violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (art. 137 co. 13); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- d) apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione medesima, quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA (cfr. art. 137 co. 2); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- e) supero, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato V, Parte III del TUA – nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali – dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d'ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato V (cfr. art. 137 co. 5 secondo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
- f) violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all'art. 100 co. 3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (cfr. art. 137 co. 11 TUA), per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

3.4 DISCIPLINA DEI RIFIUTI DI CUI AL TESTO UNICO AMBIENTALE (TUA) (D. L.VO. N. 152/06)

Per quanto concerne la disciplina dei rifiuti, l'art. 25 *undecies* prevede la serie di seguenti ipotesi.

Con riferimento all'art. 256 TUA, le ipotesi inserite nel testo del decreto sono:

- a) svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione, dell'iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. n. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (cfr. art. 256 co. 1 lett. a); per tale fattispecie è prevista a

- carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- b) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 TUA (cfr. art. 256 co. 6 primo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
 - c) svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del d. l.vo n. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (cfr. art. 256 co. 1 lett. b); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - d) realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (cfr. art. 256, comma terzo, primo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - e) attività non consentite di miscelazione di rifiuti – in violazione del disposto dell'art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi – in modo da dare origine ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice identificativo; fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 178 co. 2, secondo cui la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga” (cfr. art. 256 co. 5); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - f) realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (cfr. art. 256 co. 3 secondo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
 - g) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256 co. 4); le sanzioni previste a carico dell'ente sono quelle previste per i reati presupposto di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 256 ridotte alla metà.

Con riferimento all'art. 257 TUA, le ipotesi inserite nel testo del decreto sono:

- a) la condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all'art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242 TUA; per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- b) il secondo comma dell'art. 257 TUA punisce, con pena più severa, le stesse condotte di cui al precedente punto a) quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose; per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Del successivo articolo 258 TUA rientra, quale reato-presupposto, la sola ipotesi del comma quarto, che punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto; per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Ulteriore fattispecie presa in considerazione dal d. l.vo. n. 152/2006 è l'art. 259 che sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti consistenti traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co. 35, regolamento CEE 1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero; per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Le ultime due fattispecie prese in considerazione dall'art. 25 *undecies* sono gli artt. 260 e 260 *bis* TUA.

In particolare, l'art. 260 sanziona l'attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; mentre nel caso in cui le suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo la sanzione pecuniaria a carico dell'ente va da 400 a 800 quote.

Nel caso, infine, l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del Codice dell'Ambiente, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Da ultimo, le ipotesi dell'art. 260 *bis* che rientrano tra i reati presupposto del decreto sono così sintetizzate:

- a) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti non veritiero ed inserimento dello stesso nei dati da fornire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (cfr. art. 260 *bis* comma 6): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- b) condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico (cfr. art. 260 *bis*, comma 7, secondo periodo): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- c) condotta del trasportatore che utilizza durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 *bis*, comma 7, terzo periodo): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- d) trasporto di rifiuti da parte del trasportatore attraverso una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 *bis* comma 8): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi la sanzione va da 200 a 300 quote.

3.5 DISCIPLINA DELLE EMISSIONI DI CUI AL TESTO UNICO AMBIENTALE (TUA) (D. L.VO. N. 152/06)

L'art. 25 *undecies* prevede nel novero dei reati presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 279, quinto comma, d. l.vo n. 152/2006.

In particolare, è sanzionata la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori

limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del d. l.vo n. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 d. l.vo n. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. A carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

3.6 REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI SOSTANZE NOCIVE PER L'OZONO AI SENSI DELLA LEGGE N. 549/93

L'art. 3, sesto comma, della legge n. 549/1993 punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote).

3.7 REATI IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 150/1992

Gli artt. 1, 2 e 6, della legge n. 150/1992 puniscono la condotta di importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di esemplari di specie animali protette indicate in specifici documenti comunitari, nonché di piante riprodotte artificialmente, nonché la detenzione di esemplari di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino a 250 quote, a seconda della fattispecie).

L'art. 3 *bis*, secondo comma, della legge n. 150/1992: punisce la falsificazione o l'alterazione di certificazioni e licenze e l'uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (per le pene si rimanda alle fattispecie in tema di falso previste dal codice penale); le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino ad un massimo di 500 quote, a seconda della pena prevista per il reato presupposto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del modello e, in particolare, a coloro che, a qualunque titolo, sovrintendono o controllano le attività preordinate alla tutela dell'ambiente.

In via generale, i destinatari devono tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne.

Ai destinatari del presente modello, pertanto, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del d. l.vo. n. 231/2001.

In generale, gli stessi, inoltre, sono tenuti ad attenersi alle seguenti prescrizioni:

- osservare rigorosamente norme, regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali della società;
- documentare tutte le attività operative relative alle prescrizioni in materia ambientale e conservare scrupolosamente la relativa documentazione;
- dotarsi dei titoli autorizzativi in conformità alle prescrizioni in materia ambientale;
- effettuare un monitoraggio periodico delle attività svolte in ambito aziendale che abbiano implicazioni di natura ambientali, individuando i metodi di controllo, i criteri

- di valutazione, i tempi di monitoraggio ed i tempi di analisi e valutazione dei risultati;
- ottenere evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative ambientali;
- predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali, con specifica individuazione dei ruoli e delle relative responsabilità;
- formalizzare l'organizzazione aziendale mediante idonei strumenti e procure;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

In particolare, con riferimento alle attività di smaltimento dei rifiuti prodotti da GSI:

- attenersi, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;
- eseguire uno smaltimento orientato al recupero, al reimpiego e riciclaggio dei materiali, in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- adottare presidi idonei a garantire il costante monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi presso i centri di smaltimento;
- procedere allo smaltimento dei rifiuti, incaricando, dello stesso, enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative interne;
- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico rifiuti.

5. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Come anticipato, la società GSI ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale realizzato secondo le indicazioni della Norma UNI EN ISO 14001:2015 ed integrato con il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro secondo la Norma UNI ISO 45001:2018.

Le misure individuate nell'ambito dei sistemi di gestione in parola andranno, pertanto, affiancate ai protocolli di prevenzione di seguito elencati ed adottati all'esito della mappatura delle aree a rischio commissione dei reati ambientali.

AREE A RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
○ Processo amministrativo ○ Processo produttivo	- Attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell'ambito di sedi, e stabilimenti; - Attività di selezione e gestione dei	Artt. 256, 257, 259, 260, d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152	<u>GESTIONE RIFIUTI</u> ▪ Identificare le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali; ▪ Definire le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle

	fornitori dei servizi di analisi, di trasporto e smaltimento dei rifiuti, di laboratori e dei soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti; - Modifiche dei processi produttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecnologici negli stabilimenti o sedi esistenti; - Attività di emissione in atmosfera, scarico di acque reflue industriali, prelievo di acque superficiali e/o sotterranee nell'ambito di sedi o stabilimenti; - Gestione degli adempimenti e delle dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale; - Possesso e custodia di aree e/o fabbricati dismessi esposti al rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti da parte di ignoti.		società di raccolta e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse; ▪ Definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; ▪ Identificare le aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; ▪ Identificare le responsabilità per la gestione dei rifiuti; ▪ Riepilogare le scadenze periodiche previste dalla legislazione vigente (<i>in primis</i> d. l.vo n. 152/2006); ▪ Fornire a tutti i lavoratori adeguata informazione e formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento. <u>ACQUE REFLUE</u> ▪ Individuare i punti di scarico presenti negli impianti; ▪ Ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali; ▪ Mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali; ▪ Presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi; ▪ Verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione; ▪ Rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti; ▪ Rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante
--	---	--	---

			diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; ▪ Dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato immediatamente a monte dello scarico stesso; ▪ Campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente primadello scarico nel corpo ricettore; ▪ Rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo; ▪ Verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti. <u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u> ▪ Verificare la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con riferimento a tutte le diverse emissioni presenti nello stabilimento; ▪ Provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili; ▪ Attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili); rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza; ▪ Mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni; ▪ Presentare una nuova domanda di autorizzazione
--	--	--	---

			in caso di modifica sostanziale dello stabilimento; Verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.
Gestione degli impianti durante tutto il loro ciclo di vita.	Attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi in materia ambientale, inerenti: l'acquisizione; l'utilizzo; la dismissione.		- Predisposizione delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti, definendo ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli stessi; - Periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti; - Pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato
Necessità di bonifica a seguito di evento contaminante	Gestione degli adempimenti e delle attività connesse alla bonifica		- Adozione di strumenti normativi e organizzativi che prevedano ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione degli adempimenti connessi alla bonifica; - Previsione delle modalità di comunicazione alle autorità competenti circa l'evento contaminante; - Identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica; - Monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente; - Verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato; - Predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica

PARTE SPECIALE XII

REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO SIA IRREGOLARE

INDICE

1.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 132
	1.1. Art. 12, commi, 3, 3 <i>bis</i> e 3 <i>ter</i> , d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). Procurato ingresso illecito di lavoratori extracomunitari	PAG. 132
	1.2. Art. 12, comma 5, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	PAG. 132
	1.3. Art. 22, comma 12 <i>bis</i> , d. l.vo 22 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato	PAG. 133
2.	IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO	PAG. 133
	a) Rilascio del permesso di soggiorno	PAG. 133
	b) Durata	PAG. 134
	c) Rinnovo	PAG. 134
	d) Revoca e annullamento	PAG. 135
3.	SANZIONI	PAG. 135
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 136
5.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 136

1. TIPOLOGIE DI REATO

1.1 ART. 12, COMMI, 3, 3 BIS E 3 TER, D. L.VO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE). PROCURATO INGRESSO ILLECITO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di
- b) cinque o più persone;
- c) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- e) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- f) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. (2)

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.00 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

1.2 ART. 12, COMMA 5, D. L.VO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE). FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a Euro quindicimilaquattrocentonovantatré. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

1.3 ART. 22, COMMA 12 BIS, D. L.VO 22 LUGLIO 1998, N. 286 (TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE). LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO

12 bis. *Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.*

La norma è stata introdotta dal d. l.vo 16 luglio 2012, n. 109, emanato in attuazione della delega recata dall'articolo 21 della legge comunitaria 2010, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La stessa prevede un inasprimento delle pene previste dal comma 12 del medesimo articolo 22 (il quale recita: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"*).

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

2. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Al fine di consentire ai destinatari del modello una migliore comprensione dell'ambito di applicazione delle norme di comportamento alle quali è richiesto di attenersi, si rende opportuno illustrare brevemente la normativa in vigore in tema di soggiorno per motivi di lavoro di cittadini extra comunitari (d. l.vo n. 286/1998).

A) RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) viene rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

Il datore di lavoro che intenda assumere uno straniero residente all'estero deve presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la richiesta di nulla osta al lavoro, che verrà concesso nel rispetto delle quote di ingressi per lavoro fissate annualmente. Concesso il nulla osta, lo straniero può richiedere, presso il Consolato italiano presente nel suo Paese di residenza, il visto d'ingresso per lavoro.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.

Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico il lavoratore deve dimostrare la disponibilità di un alloggio ed esibire la ricevuta dell'avvenuta richiesta del

certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competente per territorio).

Ai sensi dell'art. 5 *bis*, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato deve contenere:

- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

B) DURATA

Il **permesso di soggiorno per motivi di lavoro** è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (art. 5, comma 3 *bis*).

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno, e non può essere comunque superiore:

- a nove mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale;
- ad un anno, per lavoro subordinato a tempo determinato;
- a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per lavoro autonomo.

È inoltre possibile ottenere un **permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo**, a tempo indeterminato, di cui all'art. 9 d. l.vo n. 286/1998.

Detta richiesta può essere effettuata solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, ed è subordinata al superamento di un *test* di conoscenza della lingua italiana, all'attestazione di un reddito minimo ed alla produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Il permesso di soggiorno U.E. non può essere rilasciato a chi è ritenuto soggetto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Tale permesso può essere revocato (art. 9, comma 7):

- se è stato acquisito fraudolentemente;
- in caso di espulsione;
- qualora vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza dal territorio dell'U.E. per 12 mesi consecutivi;
- in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'U.E.

C) RINNOVO

Il rinnovo consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata *"non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal Testo Unico e dal suo Regolamento d'Attuazione"* (art. 5, comma 4, d. l.vo n. 286/1998).

Per i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per lavoro autonomo il rinnovo non può superare la durata di tre anni (art. 5, comma 3 *bis*, lett. c), d. l.vo n. 286/1998).

Il rinnovo deve essere richiesto in Questura almeno 60 giorni prima della scadenza e viene rilasciato purché alla data di scadenza, perdurino le condizioni ed i requisiti che determinarono il primo rilascio.

Se invece sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta l'espulsione.

Non si può rinnovare il permesso di soggiorno quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (art. 13, comma 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

D) REVOCA E ANNULLAMENTO

Prima della scadenza, il permesso di soggiorno può cessare per revoca o annullamento.

Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato oppure, sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

La legge esclude che si possa procedere alla revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari legalmente soggiornanti in caso di perdita del posto di lavoro (art. 22, comma 11, d. l.vo n. 286/1998).

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti.

Competente per tali provvedimenti è lo stesso Questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.

3. SANZIONI

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, *3bis* e *3ter* (Procurato ingresso illecito di lavoratori extra comunitari) del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'art. 25 *duodecies* del d. l.vo. n. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) la medesima norma prevede la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Infine, l'art. 25 *duodecies* del d. l.vo. n. 231/2001, prevede, nel caso di commissione del reato di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, d. l.vo 22 luglio 1998, n. 286 (impiego di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno), la sanzione da 100 a 200 quote nel caso, entro il limite di Euro 150.000,00.

Nei casi di condanna per i delitti di procurato ingresso illecito di lavoratori extra comunitari e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano al datore di lavoro ad alle funzioni coinvolte nella gestione delle attività di competenza dello stesso.

Nel caso in cui la Società affidi la gestione del processo di assunzione a soggetti terzi, per l'effettuazione della suddetta attività, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nella presente parte speciale.

In via generale, nel caso di impiego di lavoratori stranieri, la Società deve agire nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio ai principi deontologici aziendali di cui al presente modello ed al Codice Etico, intrattenendo rapporti ispirati ai principi di correttezza e trasparenza.

Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di osservare le seguenti regole e principi generali;

- ispirare la gestione delle risorse umane a principi di massima correttezza e trasparenza;
- garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di assunzione di cittadini extracomunitari e, in particolare, delle seguenti regole:
 - in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, richiedere quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
 - in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno, presentare la richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente; a seguito del rilascio, consegnare il nulla osta al soggetto che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
 - nel corso del rapporto di lavoro, in prossimità della scadenza della validità del permesso di soggiorno e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla stessa, verificare che il lavoratore straniero abbia presentato la domanda di rinnovo dello stesso (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda).

Ai destinatari del presente modello, inoltre, è fatto obbligo di osservare i seguenti divieti;

- divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla ricevuta postale;
- divieto di impiegare lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per motivi di turismo, anche se muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- divieto di utilizzare intermediari per il reclutamento di lavoratori, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del d.l.vo n. 276 del 2003, ciò anche qualora i lavoratori stranieri si trovino nella condizione di regolarità (reato di caporalato ex art. 603 *bis* c.p.).

5. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti aree a rischio commissione dei reati di seguito elencati, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI	PROTOCOLLI DIPREVENZIONE
Gestione delle risorse umane	- Assunzione; - Rinnovo del contratto di lavoro; - Distacco di lavoratori.	<u>ASSUNZIONE LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE ALL'ESTERO</u> ▪ Presentare la richiesta di nulla osta all'assunzione alla Prefettura – Uffici territoriali del Governo per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi; ▪ Garantire al lavoratore idoneo trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi nonché dai contratti collettivi nazionali del lavoro; ▪ Assicurare al lavoratore idonea sistemazione alloggiativa; ▪ Predisporre e sottoscrivere, all'atto del ritiro del nulla osta, il contratto di lavoro; ▪ Inviare al lavoratore del nulla osta del Prefetto; ▪ Al momento dell'ingresso del lavoratore, provvedere a che questi sottoscriva il contratto di lavoro. ▪ Verificare che entro 8 giorni dall'ingresso, il lavoratore richieda il permesso di soggiorno, richiedendo copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale presso il quale è stata presentata la domanda; ▪ Comunicare, per via telematica, al Centro per l'impiego l'instaurazione del rapporto di lavoro (il giorno precedente l'inizio dell'attività); ▪ Comunicare la cessione di fabbricato all'autorità di P.S. in caso di concessione di un'abitazione; ▪ Alla scadenza del permesso di soggiorno e comunque non oltre 60 gg dalla stessa, verificare che il lavoratore abbia presentato la richiesta di rinnovo, facendosi consegnare copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale presso il quale è stata presentata la domanda. <u>ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE STRANIERO GIÀ SOGGIORNANTE IN ITALIA.</u> ▪ Verificare che il lavoratore straniero sia regolarmente soggiornante in Italia, facendogli esibire il permesso di soggiorno o, in caso di richiesta di rinnovo, della ricevuta dell'Ufficio postale; ▪ In caso di permesso di soggiorno per motivi di studio, stipulare un rapporto di lavoro subordinato per un tempo non superiore al 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane (limite previsto, 1.040 ore annue); ▪ Rispettare la procedura di assunzione prevista per i lavoratori stranieri soggiornanti in Italia, stipulando il contratto di soggiorno sullo specifico modello; ▪ Comunicare, per via telematica, al Centro per l'impiego l'instaurazione del rapporto di lavoro (il giorno precedente l'inizio dell'attività);

		<u>RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO</u> ▪ Verificare che il lavoratore straniero sia regolarmente soggiornante in Italia, facendogli esibire il permesso di soggiorno o, in caso di richiesta di rinnovo, della ricevuta dell'Ufficio postale; ▪ Comunicare, per via telematica, al Centro per l'impiego il rinnovo del rapporto di lavoro (il giorno precedente la scadenza del contratto).
Acquisti	Stipulazionecontratti di: - Somministrazione di lavoro - appalto d'opera	▪ Predisposizione di specifica procedura per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto. ▪ Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implicino, da parte del contraente, l'impiego di forza lavoro. ▪ Procedure autorizzative per la stipula. ▪ Richiesta ai fornitori o ai <i>partner</i> commerciali di uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto.

PARTE SPECIALE XIII

REATI TRIBUTARI

INDICE

1.	PREMESSA	PAG. 141
2.	TIPOLOGIE DI REATI	PAG. 141
	2.1. Art. 2 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti	PAG. 141
	2.2. Art. 3 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	PAG. 142
	2.3. Art. 4 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione infedele	PAG. 143
	2.4. Art. 5 d. l.vo n. 74/2000. Omessa dichiarazione	PAG. 144
	2.5. Art. 8 d. l.vo n. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazione inesistenti	PAG. 145
	2.6. Art. 10 d. l.vo n. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili	PAG. 146
	2.7. Art. 10 <i>quater</i> d. l.vo n. 74/2000. Indebita compensazione	PAG. 146
	2.8. Art. 11 d. l.vo n. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	PAG. 147
3.	SANZIONI	PAG. 149
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAG. 149
5.	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	PAG. 150

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale del Modello è dedicata alla prevenzione dei reatitributari disciplinati dal d. l.vo n. 74/2000.

In particolare, l'art. 25 *quinquiesdecies* del decreto n. 231 circoscrive la responsabilità amministrativa degli enti limitatamente alle fattispecie dei reati tributari in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di seguito descritte.

2. TIPOLOGIE DI REATO

2.1 ART. 2 D. L.VO N. 74/2000. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O DI ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
 2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

La fattispecie in esame si perfeziona allorché il soggetto attivo indichi nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti attestanti operazioni non esistenti. Ai sensi del comma 2, si può affermare che l'autore del reato si avvalga di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando i medesimi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" la legge intende "*le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*" (art. 1 lett. a).

Da tale definizione emerge, pertanto, una bipartizione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva.

Nella prima categoria sono ricomprese quelle fatture o altri documenti fiscali attestanti un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale), ovvero un'operazione realizzata in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva c.d. relativa parziale).

L'inesistenza soggettiva si configura, invece, allorché l'operazione sia stata posta in essere tra soggetti diversi da quelli figuranti come parti del rapporto. In particolare, si ha un'interposizione fittizia di persona quando i soggetti dell'operazione dichiarata vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella palesata nell'atto. Diversamente, nell'interposizione reale l'operazione produce i suoi effetti nei confronti delle parti dichiarate, ma, tramite un successivo negozio, tali effetti vengono trasferiti in capo ad un altro soggetto.

Nella nozione di "elementi passivi" sono ricomprese le componenti, espresse in cifre,

che concorrono, in senso negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta (art. 1 lett. b).

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che il momento consumativo del reato in parola coincida con quello della presentazione delle dichiarazioni delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, tale fattispecie criminosa consta di una struttura bifasica in cui il fatto si scinde in due distinti momenti.

La prima fase è costituita da una condotta propedeutica che si realizza con l'acquisizione, ovvero la registrazione, nelle scritture contabili, delle fatture per operazioni inesistenti o di altra equivalente documentazione fiscale falsa, ovvero la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Questa condotta costituisce un *ante factum* penalmente irrilevante ed esclusivamente prodromico alla consumazione del delitto.

La seconda fase, invece, perfeziona il delitto ed avviene mediante la presentazione della documentazione fraudolenta, in quanto corredata dall'indicazione di elementi passivi fittizi.

Ne deriva che il delitto di cui all'art. 2 si qualifica come reato di pericolo, giacché per la sua configurazione non occorre che il contribuente abbia conseguito un effettivo vantaggio fiscale, bensì è sufficiente che abbia presentato una dichiarazione fraudolenta.

Per quanto attiene l'individuazione del soggetto attivo del reato in parola, sebbene la norma si riferisca a "chiunque", si ritiene che il medesimo si indentifichi con il contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure con l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione, ovvero, infine, il sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge (art. 1, comma 1, lett. c), d. l.vo n. 74/2000). Resta ferma, ovviamente, la possibilità di incriminazione del soggetto privo della qualifica indicata, che, quale *extraneus*, presti supporto materiale o ideativo alla realizzazione del reato.

L'elemento soggettivo si atteggia come dolo specifico, in quanto la presentazione di una dichiarazione fiscale mendace dev'essere caratterizzata dall'ulteriore finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La pena per il delitto in parola consiste nella reclusione da quattro ad otto anni. Peraltro, ai sensi del comma 2 *bis*, nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2.2 ART. 3 D. L.VO N. 74/2000. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

1. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora*

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

La fattispecie in esame, così come quella precedentemente descritta, si perfeziona allorché il soggetto attivo presenti una dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto infedele, in quanto indicante elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Tuttavia, a differenza dell'art. 2, la condotta ingannatoria deve avvenire tramite il compimento di operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate, definite dall'art. 1 lett. g *bis*) come *“le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti”*, nonché mediante l'avvalimento di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Peraltro, i commi 2 e 3 della disposizione in parola forniscono i criteri interpretativi per l'individuazione dei documenti falsi o dei mezzi fraudolenti, quest'ultimi intesi come condotte artificiose attive, nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà (art. 1 lett. g *ter*).

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il profilo distintivo tra le fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 non attenga all'operazione compiuta, ma al modo in cui questa è documentata, rilevando, dunque, la natura dello strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta. L'ambito applicativo dell'art. 2 deve, invero, essere circoscritto alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l'utilizzo di una fattura o altro documento avente rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie. Difatti, in ragione del particolare valore probatorio, sul piano tributario, dello strumento documentale utilizzato a supporto della dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, il disvalore della condotta ed il conseguente trattamento sanzionatorio aumenta.

Diversamente, nella residuale ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante "altri artifici", poiché la condotta illecita viene realizzata attraverso comportamenti diversi dall'utilizzo di fatture o documenti equipollenti, il legislatore ha predisposto soglie di rilevanza penale del fatto che devono presentarsi congiuntamente (art. 3, comma 1).

Con riferimento all'individuazione del soggetto attivo, si rinvia a quanto detto *sub* art. 2.

Infine, come per la fattispecie di cui all'art. 2, l'elemento soggettivo si atteggia nel dolo specifico, in quanto la condotta decettiva deve essere supportata dall'ulteriore finalità di voler evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

2.3 ART. 4 D. L.VO N. 74/2000. DICHIARAZIONE INFEDELE

1. *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi*

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*
- 1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*
- 1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).*

L'ipotesi delittuosa in esame si applica solo fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3. Tale fattispecie è caratterizzata dalla mera indicazione nella dichiarazione di elementi attivi inferiori ai reali o elementi passivi inesistenti nella realtà fattuale. L'art. 4 opera, pertanto, in via residuale, cioè nel caso in cui la condotta incriminata non sia costituita da una dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici.

Per tutti gli elementi costitutivi del reato, si rinvia, quindi, a quanto indicato per le fattispecie precedentemente descritte.

Come per l'art. 3, il legislatore ha, infine, predisposto, alle lettere a) e b) del comma 1, soglie di rilevanza penale del fatto che devono ricorrere congiuntamente.

2.4 ART. 5 D. L.VO N. 74/2000. OMESSA DICHIARAZIONE

- 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*
- 1 bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*
- 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessala dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto. La medesima si consuma allo scadere del termine dei 90 giorni successivi all'originario termine tributario, così come previsto al comma 2.

L'elemento psicologico è caratterizzato dal dolo specifico, in quanto il soggetto deve porre in essere il comportamento con lo scopo di evadere le relative imposte.

Per quanto concerne il soggetto attivo del reato, si rinvia a quanto detto per la

fattispecie di cui all'art. 2.

Il comma 1 *bis* configura un'ulteriore fattispecie che si realizza quando autore del reato è il sostituto d'imposta. Diversamente dal comma 1, qui non rileva la finalità specifica di evadere l'imposta.

Per entrambi i reati è, infine, prevista una soglia di punibilità per cui il fatto è penalmente rilevante solo allorquando l'ammontare delle ritenute non versate superi l'importo di cinquantamila euro.

2.5 ART. 8 D. L.VO N. 74/2000. EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONE INESISTENTI

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
- 2bis. *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi emette o rilascia, a favore di terzi, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo a consumazione istantanea, in quanto si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo emette o rilascia la documentazione non veritiera.

Il comma 2 della disposizione in parola prevede che il soggetto che emette, nello stesso periodo d'imposta, una pluralità di fatture o documenti per operazioni inesistenti è punito per un unico episodio criminoso. Diversamente, nel caso in cui più fatture o documenti fittizi siano emessi in più periodi d'imposta, si applicherà la disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p.

Si tratta di un reato comune, giacché non è prevista alcuna particolare qualificazione per il soggetto agente. Questi è, invero, individuato in colui che emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

L'elemento distintivo rispetto al delitto di cui all'art. 2 risiede, quindi, nell'alterità tra l'emittente dei documenti non veritieri e l'utilizzatore degli stessi. A tale proposito, in deroga alla disciplina che regola il concorso di persone di cui all'art. 110 c.p., l'art. 9 prevede l'esclusione del concorso dell'emittente delle fatture false nel reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'articolo 2, nonché del concorso dell'utilizzatore nel reato di emissione di cui all'articolo 8. Sebbene il decreto n. 231 non contempli espressamente l'articolo 9, si ritiene che la sua applicazione sia necessaria per definire l'ambito di operatività della fattispecie in esame.

Con riferimento all'elemento soggettivo del reato in parola, il soggetto attivo deve perseguire l'ulteriore fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La pena per il delitto di cui al comma 1 consiste nella reclusione da quattro ad otto anni. Ai sensi del comma 2 *bis*, nel caso in cui l'importo non veritiero presente sulle fatture o sugli altri documenti, sia, per il medesimo periodo d'imposta, inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2.6 ART. 10 D. L.VO N. 74/2000. OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato in esame si perfeziona mediante l'occultamento o la distruzione parziale o totale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La condotta è vincolata, in quanto dev'essere tale da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (es. libro cassa, scritture di magazzino, scadenziario et similia), nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22 d.p.r. n. 600/1973.

Con riferimento al soggetto attivo della fattispecie, si tratta di un reato comune in considerazione del fatto che può essere posto in essere da chiunque.

L'elemento psicologico è caratterizzato dal dolo specifico, giacché il soggetto attivo persegue l'ulteriore finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o consentire a terzi l'evasione delle medesime.

La clausola di sussidiarietà inserita nella disposizione in parola mira ad escludere il concorso materiale tra illeciti penali in tutti i casi in cui il medesimo fatto costituisca un più grave reato. In tale ipotesi l'agente soggiacerà solamente alla pena contemplata per quest'ultimo.

2.7 ART. 10 QUATER D. L.VO N. 74/2000. INDEBITA COMPENSAZIONE

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*
- 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

Il reato di indebita compensazione si configura ogniqualvolta il contribuente non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta non spettanti o inesistenti, per un importo superiore ai cinquantamila euro annui.

La giurisprudenza è unanime nel considerare "crediti non spettanti" quelli utilizzati in compensazione oltre il limite normativo, ovvero in violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati. S'intendono "crediti inesistenti" quelli che risultano tali sin dall'origine, perché, ad esempio, il credito non esiste materialmente, oppure che non esistono dal punto di vista soggettivo, in quanto spettanti ad un soggetto diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione o, infine, che sono sottoposti a condizione sospensiva.

Nel dettaglio la compensazione può essere di due tipi: orizzontale e verticale. Quella

orizzontale, disciplinata dall'art. 17 del d. l.vo n. 241/97, opera in relazione a crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e a tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24. La compensazione verticale, invece, consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta e può essere effettuata senza alcun limite.

Per quanto attiene al soggetto attivo del reato in parola, sebbene la norma si riferisca a "chiunque", si ritiene che il medesimo si indentifichi unicamente con il contribuente.

2.8 ART. 11 D. L.VO N. 74/2000. SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

1. *È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
2. *È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni*

La disposizione in esame disciplina due differenti fattispecie criminose.

Il comma 1 prevede il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, mentre il comma 2 quello di cd. falso nelle procedure di transazione fiscale.

Sebbene l'art. 25 *quinquiesdecies* lett. g), nel rinviare all'art. 11 d. l.vo n. 74/2000, menzioni il solo delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, si ritiene che il riferimento valga per entrambe le fattispecie, in quanto la disposizione del decreto n. 231 non opera alcuna distinzione tra i due commi citati. L'art. 25 *quinquiesdecies* lett. g) si limita, invero, a citare la rubrica dell'art. 11 d. l.vo n. 74/2000.

Tornando all'analisi della norma, la fattispecie di cui al comma 1 si consuma con l'alienazione simulata o con la realizzazione di altri atti fraudolenti, su beni propri o altrui, idonei a rendere, anche solo parzialmente, inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Nell'ambito della alienazione simulata, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, rileva ogni ipotesi di trasferimento simulato del diritto di proprietà a qualunque titolo (*e pluribus*: vendita, permuta, conferimento in società). Dal dettato della disposizione, invero, non si evincono limiti definitori circa il titolo (oneroso o meno) della "alienazione", sicché non si rinvergono motivi per escludere la donazione dall'ambito di applicabilità della norma.

In ossequio al principio di stretta legalità e tassatività della fattispecie penale, va rimarcato che l'alienazione di rilievo è solo quella "simulata". Pertanto, ove il trasferimento sia effettivo la relativa condotta non può essere considerata un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile atto fraudolento. Con riferimento a quest'ultima categoria, sono, quindi, compresi gli atti e gli strumenti giuridici leciti, non

simulati, ma utilizzati dal debitore in materia abusiva o distorta quali stratagemmi per sottrarsi al pagamento del debito erariale e per neutralizzare la possibilità di recupero del credito erariale. In linea generale, si ritiene che l'atto per definirsi fraudolento debba essere provvisto dell'attitudine a realizzare un depauperamento apparente del contribuente debitore, offrendo una falsa rappresentazione della consistenza del patrimonio e, dunque, della garanzia che esso rappresenta per il creditore erariale, in modo da sviarne l'attività esecutiva.

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo dove ciò che rileva è l'idoneità ex ante della condotta a rendere inefficace, anche solo parzialmente, la procedura di riscossione e non anche l'effettiva verifica di tale evento. Ne deriva che l'esecuzione esattoriale non configura un presupposto della condotta illecita, essendo prevista unicamente quale evenienza futura.

Con riferimento al soggetto attivo, nonostante l'art. 11, comma 1, d. l.vo n. 74/2000 identifichi con l'espressione "chiunque" il possibile autore del delitto, si ritiene essere in presenza di un reato proprio. Imprescindibile, dunque, è la realizzazione della condotta da parte di un contribuente debitore di imposte sui redditi, sul valore aggiunto, nonché degli interessi e delle sanzioni connesse a tali imposte. Peraltro, nel caso di società o enti, ai sensi dell'art. 1, lett. e), la qualifica si intende riferita a chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società o di enti. Tali funzioni devono essere intese in senso funzionalistico-oggettivo, nel senso cioè che il dato fattuale della gestione sociale prevale sulla qualifica formalmente rivestita.

Il reato in parola è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione al *"pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero interessi o amministrative relativi a dette imposte il cui ammontare complessivo è euro cinquantamila"*.

Se l'ammontare delle imposte, ovvero delle sanzioni o degli interessi ad esse relative risulti superiore ad euro duecentomila, il legislatore ha previsto un aggravamento della pena, con l'applicazione della reclusione da un anno a sei anni.

Per quanto concerne la fattispecie criminosa delineata al comma 2, la condotta tipica consiste nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila, con l'obiettivo di ottenere, per sé o per altri, un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

Tale reato, configurandosi nell'ambito della transazione fiscale di cui all'art. 182 ter l. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare), presuppone l'instaurazione di procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato. Ne consegue che la falsità attiene alla documentazione di cui all'art. 161 della legge fallimentare. La soggettività attiva è, pertanto, limitata all'imprenditore o all'amministratore dell'impresa in crisi, tenuto a sottoscrivere la proposta transattiva, nonché ai professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili che, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3 l. fall., attestano la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti.

L'elemento soggettivo che sorregge la condotta tipica è di dolo specifico, richiedendosi l'ulteriore fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

È prevista, infine, un'ipotesi aggravata qualora l'importo degli elementi attivi non indicati, o indicati in misura inferiore a quella effettiva, ovvero degli elementi passivi fittizi risulti complessivamente superiore ad euro duecentomila.

3. SANZIONI

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione dei reati tributari è necessario operare una distinzione.

In caso di condanna per i reati di cui all'art. 2, comma 1, all'art. 3 ad all'art. 8, comma 1, si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

In caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10 *quater*, l'ente viene punito solo allorquando siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro. Nello specifico, per il reato di cui all'art. 4 all'ente si applica una sanzione pecuniaria fino a trecento quote, per quello di cui all'art. 5 fino a quattrocento quote, per quello di cui all'art. 10 *quater*, infine, fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per i restanti reati tributari, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Peraltro, ai sensi del secondo comma dell'art. 25 *quinquiesdecies* del decreto, nell'ipotesi in cui, a seguito della commissione dei reati presupposto precedentemente illustrati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Da ultimo, il terzo comma prevede che, in caso di condanna, si applichino, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale
- revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento ai reati tributari in materia di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, i seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del modello e, in particolare, a coloro che, a qualunque titolo, sovrintendano o controllino le attività di compilazione e tenuta delle scritture contabili o di altri documenti fiscali, nonché a coloro che si occupano della compilazione e presentazione delle dichiarazioni relative a dette imposte.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione contabile e fiscale dell'impresa, oltre alle regole di cui al presente modello, i destinatari, con riferimento alle rispettive attività devono, in generale, conoscere e rispettare la normativa vigente in materia, nonché i principi contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento a quelli di correttezza e trasparenza.

Nel caso in cui la Società affidi la gestione fiscale a soggetti terzi, per l'effettuazione della suddetta attività, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nella presente parte speciale.

Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di osservare le seguenti regole e principi generali:

- ispirare la gestione fiscale aziendale, nonché dei contatti e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, ai principi di massima correttezza e trasparenza;
- garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività fiscale aziendale, specie per quanto attiene ai rapporti tra la Società e l'amministrazione finanziaria;

- consentire la gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria esclusivamente alla funzione aziendale o alle persone specificamente delegate a tale scopo;
- nei rapporti con lo Stato e con gli altri enti pubblici, o, in genere con i soggetti che rivestono la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi, impegnarsi a fornire documentazione, dichiarazioni, certificazioni e informazioni corrette;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle situazioni contabili periodiche, alla tenuta dei registri contabili e alla presentazione delle dichiarazioni relative all'imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Ai destinatari del presente modello, inoltre, è fatto obbligo di osservare i seguenti divieti:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati tributari;
- predisporre, o comunicare, o presentare all'amministrazione finanziaria fatture, documentazioni o dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare, ovvero alterare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo-contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento ovvero la distruzione di documenti, o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione contabile e fiscale aziendale da parte del Sindaco Unico o delle società incaricate della revisione legale o dei soci;
- compiere atti traslativi simulati, ovvero altri comportamenti fraudolenti di depauperamento del patrimonio societario, al fine di evadere il pagamento delle imposte e di ostacolare un'eventuale procedura di riscossione coattiva.

5. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

In linea generale, dinanzi a reati tributari in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, risulta necessario adottare un efficace sistema di prevenzione del cd. rischio fiscale. Quest'ultimo è inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario (cfr. art. 3 del d. l. n. 128/2015).

In particolare, a seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le attività maggiormente sensibili alla commissione dei reati in parola, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Redazione del bilancio di esercizio	- Adozione dei principi contabili; - Tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, nonché di quelli detenuti a fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l. n. 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l. n. 74/2000); • Occultamento e distruzione dei documenti contabili (art. 10 d. l. n. 74/2000); • Dichiarazione infedele (art. 4 d. l. n. 74/2000); • Omessa dichiarazione (art. 5 d. l. n. 74/2000); • Indebita compensazione (art. 10 <i>quater</i> d. l. n. 74/2000).	▪ Registrazione delle operazioni, sulla scorta di evidenze contabili; ▪ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; ▪ Individuazione di un soggetto responsabile dei passaggi di informazioni ai fini della redazione dei bilanci; ▪ Effettuazione di riunioni periodiche fra il soggetto incaricato della revisione dei conti e le funzioni societarie interessate, volte alla verifica della correttezza delle poste contabili; ▪ Messa a disposizione della bozza di bilancio all'Amministratore Unico, al Sindaco Unico ed all'Organismo di Vigilanza; ▪ Effettuazione di una riunione annuale, con la presenza dell'Organismo di Vigilanza e del Sindaco Unico; ▪ Svolgimento di verifiche a campione sui servizi acquistati, così come previste fatture o altri documenti contabili; ▪ Individuazione di un soggetto responsabile ad esercitare compiti inerenti alla rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Operazioni sul capitale	- Operazioni di riduzioni del capitale sociale; - Operazioni di apparente depauperamento o del patrimonio sociale.	Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d. l. n. 74/2000).	▪ Comunicazione tempestiva di ogni decisione inerente le modifiche dell'assetto sociale a tutti i destinatari del modello, nonché all'Organismo di Vigilanza; ▪ Obblighi di relazione periodica da parte dell'Amministratore Unico nei confronti dei soci e del Sindaco Unico; ▪ In caso di riduzione del capitale, obbligo di indicare, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le ragioni e le modalità della riduzione; ▪ Verifiche a campione sulla

			reale consistenza delle operazioni di depauperamento del patrimonio sociale.
Conservazione e comunicazione dei dati e delle informazioni soggette a controllo da parte dei soci, del Sindaco Unico e delle autorità pubbliche di vigilanza.	- Rapporti con i soci, ed il Sindaco Unico; - Valutazione e decisione di ogni operazione societaria in ambito consiliare; - Tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, nonché di quelli detenuti a fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 d. l.vo 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); • Occultamento e distruzione dei documenti contabili (art. 10 d. l.vo 74/2000); • Dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 74/2000); • Omessa dichiarazione (art. 5 d. l.vo 74/2000); • Indebita compensazione (art. 10 <i>quater</i> d. l.vo 74/2000).	▪ Registrazione immediata delle operazioni sulla scorta delle evidenze contabili; ▪ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; ▪ Svolgimento di verifiche a campione sui servizi acquistati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; ▪ Individuazione di un soggetto responsabile della comunicazione delle informazioni ai fini della redazione dei bilanci; ▪ Messa a disposizione, con congruo anticipo, della bozza di bilancio all'Amministratore Unico ed al Sindaco Unico; ▪ Verifica, da parte dell'Amministratore Unico, della completezza e veridicità della documentazione da trasmettere ai soci, al Sindaco Unico ed all'amministrazione finanziaria; ▪ Individuazione di un soggetto responsabile di esercitare i compiti inerenti alla rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Tenuta della contabilità ed esecuzione degli adempimenti fiscali.	- Redazione, archiviazione e conservazione della documentazione contabile; - Redazione e presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 d. l.vo 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); • Occultamento e distruzione dei documenti contabili (art. 10 d. l.vo 74/2000); • Dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 74/2000); • Omessa	▪ Registrazione immediata delle operazioni sulla scorta di evidenze contabili; ▪ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; ▪ Svolgimento di verifiche a campione sui servizi acquistati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; ▪ Individuazione di un soggetto responsabile della conservazione ed archiviazione della documentazione contabile; ▪ Individuazione di un soggetto responsabile degli adempimenti fiscali.

		dichiarazione(art. 5 d. l.vo74/2000); • Indebita compensazione (art. 10 <i>quater</i> d. l.vo 74/2000).	
Gestione dei crediti di imposta e delle altre misure statali di sostegno alle imprese (contributi a fondo perduto, fondi di garanzia, misure di sostegno agli investimenti).	- Richieste di accesso alle misure di sostegno; - Conservazione della documentazione posta a supporto della richiesta; - Utilizzo delle misure di sostegno	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 d. l.vo 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); • Occultamento e distruzione dei documenti contabili (art. 10 d. l.v 74/2000); • Indebita compensazione (art. 10 <i>quater</i> d. l.vo 74/2000).	▪ Adozione di procedure di controllo sulla documentazione atta a dimostrare l'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alle agevolazioni; ▪ Definizione delle modalità di tracciabilità e di conservazione della documentazione suddetta; ▪ Adozione di procedure di controllo sull'impiego delle misure di sostegno ottenute;
Gestione dell'attività negoziale.	- Selezione dei fornitori; - Stipulazione di contratti di acquisto; - Stipulazione di contratti traslativi, a titolo oneroso o gratuito, di beni sociali; - Stipulazione di contratti di fornitura di beni o servizi.	• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 d. l.vo 74/2000); • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. l.vo 274/2000).	▪ Adozione di procedure per la selezione dei fornitori: ○ definizione delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva/qualifica dei fornitori, che includa l'analisi delle caratteristiche tecnico/professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di <i>compliance</i> e di solidità economico-finanziaria. ○ previsione dell'esclusione del fornitore inserito nelle liste dei soggetti destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche, in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali, (liste consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria UIF); ○ identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca della qualifica di fornitore, che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi

			nel corso dell'esecuzione del contratto; ○ definizione delle modalità di aggiornamento della <i>due diligence</i> e/o della qualifica finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. ▪ Adozione di procedure per la stipula dei contratti che prevedano: ○ clausole contrattuali standardizzate in relazione alle tipologie dei diversi contratti; ○ approvazione del contratto da parte di un soggetto diverso da quello che ne ha curato l'istruttoria; ○ verifica della coerenza dell'ordine e della successiva fattura rispetto al contenuto del contratto; ○ individuazione dei criteri per l'emissione di note di debito/credito; ○ svolgimento di verifiche a campione sull'allineamento dei prezzi praticati/ corrisposti rispetto a quelli correnti; ○ svolgimento di verifiche a campione sui servizi acquistati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; ▪ Istituzione di una procedura che preveda il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; ▪ Previsione di un obbligo di segnalazione tempestiva, con eventuale correlativo dovere di astensione o di gestione della pratica, in presenza di una situazione di conflitto di interesse in capo ai soggetti aziendali; ▪ Redazione di un'anagrafe dei clienti e dei fornitori.
--	--	--	--

Gestione della fatturazione attiva e passiva.	- Stipulazione di negozi a titolo oneroso; - Operazioni che comportano una fatturazione attiva; - Operazioni che comportano una fatturazione passiva; - Cessioni e/o acquisti di beni intracomunitari e/o con esportatori abituali.	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 d. l.vo 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); • Dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 74/2000); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 d. l.vo 74/2000).	▪ Registrazione immediata delle operazioni sulla scorta di evidenze contabili; ▪ Verifica della coerenza dell'ordine e della successiva fattura rispetto al contenuto del contratto; ▪ Verifiche a campione sulla reale consistenza dei clienti e dei fornitori, anche mediante visure camerali (si veda sul punto protocollo sulla "Gestione dell'attività negoziale"); ▪ Individuazione di un soggetto responsabile ad esercitare compiti inerenti alla rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale; ▪ Svolgimento di verifiche a campione sui servizi acquistati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; ▪ Adozione di verifiche atte a confermare la reale qualifica del fornitore quale esportatore abituale; ▪ Adozione di procedure di controllo del soggetto cessionario in ambito di negozi intracomunitari e predefinizione degli alert; ▪ Controllo e conservazione della documentazione necessaria ad attestare l'uscita della merce dal territorio italiano.
Gestione del magazzino.	- Controllo dei flussi in entrata ed uscita; - Rettifiche inventariali; - Gestione e controllo degli ammanchi di magazzino.	• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); • Dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 74/2000); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 d. l.vo 74/2000); • Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d. l.vo 74/2000).	▪ Definizione delle modalità operative con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita; ▪ Definizione delle modalità di esecuzione di un inventario periodico (verifica della corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza); ▪ Previsione di verifiche sugli eventuali disallineamenti emersi durante la conta fisica (raffronto tra giacenza fisica e giacenza contabile); ▪ Registrazione delle rettifiche inventariali e conservazione della documentazione; ▪ Definizione delle modalità di gestione delle rettifiche

			inventariali e degli ammanchi di magazzino; ▪ Definizione di criteri e modalità per l'identificazione dei materiali da destinare all'alienazione o allo smaltimento; ▪ Definizione delle modalità di monitoraggio e analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino.
Gestione di trattamenti economici al personale.	- Gestione dei trattamenti retributivi; - Gestione delle trasferte; missioni e rimborsi spese; - Erogazione di incentivi e/o premi.	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l. n. 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l. n. 74/2000);	▪ Definizione delle modalità delle verifiche circa la completezza ed accuratezza dei prospetti riepilogativi delle presenze e dei cedolini elaborati, anche rispetto alla normativa ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato; ▪ Definizione delle modalità di autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni; ▪ Definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini; ▪ Utilizzo di criteri meritocratici nel sistema di sviluppo e valutazione dei dipendenti, con parametrizzazione della congruità dei loro compensi a quelli dell'Amministratore Unico e dei Dirigenti; ▪ Definizione delle modalità di assegnazione e comunicazione di obiettivi di <i>performance</i> ragionevoli, realistici e bilanciati, secondo un processo autorizzativo prestabilito; ▪ Adozione del principio di assegnazione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi; ▪ Previsione di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle <i>performance</i> rendicontate; ▪ Definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei relativi limiti di importo e delle modalità di rendicontazione, nonché di autorizzazione di eventuali

			deroghe; ▪ Definizione delle modalità di autorizzazione delle trasferte, delle richieste di rimborso e degli eventuali anticipi ai dipendenti; ▪ Definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra le spese sostenute, le attività lavorative svolte e la documentazione di supporto; ▪ Definizione delle modalità di verifica circa la completa e accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta; ▪ Definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra le note spese ed i relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzate ad individuare eventuali situazioni anomale; ▪ Definizione delle modalità di rimborso tramite strumenti tracciabili divieto di effettuare operazioni su conti cointestati o in contanti e/o a soggetti diversi dal dipendente.
Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza	- Erogazione di omaggi; - Ricezione di omaggi; - Monitoraggio delle spese relative alle ospitalità ed alle rappresentanze.	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l. n. 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l. n. 74/2000).	▪ Definizione di tipologie e limiti (effettivi o stimati) degli omaggi offerti e ricevuti; ▪ Definizione delle tipologie e dei limiti delle spese di ospitalità e di rappresentanza rimborsabili e delle modalità delle loro rendicontazioni e rimborsi, nonché delle autorizzazioni di eventuali deroghe; ▪ Definizione delle modalità di autorizzazione delle spese di ospitalità e/o di rappresentanza; ▪ Definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra le spese sostenute e la documentazione di supporto, nonché in ordine alla rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di ospitalità e di rappresentanza; ▪ Definizione delle modalità di autorizzazione delle richieste di rimborso, delle spese di ospitalità ed

			rappresentanza; ▪ Definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle spese di ospitalità e/o di rappresentanza e/o degli omaggi, finalizzata ad individuare eventuali situazioni anomale; ▪ Previsione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità ricevuti (accettati o meno) ed el soggetto che li offerti, con individuazione di eventuali soglie di valore.
Gestione delle sponsorizzazioni e/o dei contributi.	- Redazione di contratti di sponsorizzazione; - Controllo sulle attività svolte; - Monitoraggio dei flussi finanziari.	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 d. l.vo 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000).	▪ Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento delle controparti, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità; ▪ Definizione delle modalità di verifica circa la correttezza e la coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'iniziativa e verifica della coerenza dei corrispettivi rispetto alla prestazione resa o ricevuta / benefici attesi (nel caso delle sponsorizzazioni); ▪ Definizione delle modalità di approvazione del contratto o dell'atto unilaterale alla base delle erogazioni; ▪ Definizione delle modalità di verifica circa l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o dell'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati o ricevuti (in caso di contributi) da parte del destinatario, nonché della relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto; ▪ Definizione delle modalità di rilascio del bene al pagamento della fattura, previa verifica della coerenza di essa rispetto alla prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e del contratto (sia in caso di sponsorizzazioni che di contributi); ▪ Definizione delle modalità della verifica, preventiva alle erogazioni, circa il regime fiscale applicabile

			all'operazione; ▪ Definizione delle modalità di verificacirca la corretta applicazione dell'aliquota dell'imposta sulvalore aggiunto applicata all'oggettodel contratto (sponsorizzazione/ contributo), nonchédella sua corretta contabilizzazione (corretto importo); ▪ Definizione delle modalità di verificacirca la coerenza trail soggetto destinatario della sponsorizzazione/ contributo ed il soggetto, indicato nel contratto, che ha emesso la fattura; ▪ Definizione delle modalità di verificacirca la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto, nonché alla prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni); ▪ Definizione dellemodalità di autorizzazione alpagamento dell'iniziativa; ▪ Definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle sponsorizzazioni/ contributi finalizzate ad individuare eventuali situazioni anomale o di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti.
Gestione dei rapporti infragruppo.	- Operazioni finanziarie <i>intercompany</i>; - Trasferimento fondi; - Adempimenti in materia di <i>transfer pricing</i>.	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 d. l.vo 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 d. l.vo 74/2000).	▪ Definizione delle modalità e dei criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni <i>intercompany</i>; ▪ Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali, sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento; ▪ Con riferimento al trasferimento di fondi, sia tra

			conti correnti di società dello stesso gruppo, sia tra conti correnti della medesima Società: individuazione, documentazione ed approvazione delle esigenze del trasferimento e divieto di utilizzo del contante o di altro strumento finanziario al portatore nelle operazioni di trasferimento di fondi; ▪ Definizione delle modalità di ricostruzione delle operazioni effettuate dalla Società con le altre società estere del Gruppo, nell'ambito della documentazione predisposta dalla Società ai fini del rispetto della normativa in materia di <i>transfer pricing</i>.
--	--	--	--